

## REGOLAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'AIA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
TITOLO PRIMO	TITOLO PRIMO
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 1</b> <b>Organi tecnici</b></p> <p>A. ORGANI TECNICI NAZIONALI Gli Organi Tecnici Nazionali dell'A.I.A., composti da un Responsabile e più componenti, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Commissione Arbitri per i campionati di Serie A e di Serie B maschile (C.A.N.);</li> <li>b. Commissione Arbitri per i campionati di Serie C maschile e di Serie A femminile (C.A.N. C);</li> <li>c. Commissione Arbitri per i campionati nazionali di Serie D maschile, di Calcio Femminile diversi dalla Serie A, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica nonché per gli scambi interregionali (C.A.N. D);</li> <li>d. Commissione Arbitri Nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A maschile e di Serie A femminile per il Calcio a Cinque (C.A.N. 5 Elite);</li> <li>e. Commissione Arbitri Nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A2 Elite, Serie A2, Serie B e Under 19 maschile nonché Serie B e Under 19 femminile per il Calcio a Cinque (C.A.N. 5);</li> <li>f. Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (C.A.N. BS);</li> <li>g. Commissione Osservatori Nazionale Professionisti (C.O.N. Professionisti);</li> <li>h. Commissione Osservatori Nazionale Dilettanti (C.O.N. Dilettanti);</li> <li>i. Commissione Osservatori Nazionale per il Calcio a Cinque (CON 5);</li> <li>j. Commissione Osservatori Nazionale per il Beach Soccer (CON BS).</li> </ul> <p>B. ORGANI TECNICI PERIFERICI</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 1</b> <b>Organi tecnici</b></p> <p>A. ORGANI TECNICI NAZIONALI Gli Organi Tecnici Nazionali dell'AIA, composti da un Responsabile e più componenti, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Commissione Arbitri per i campionati di Serie A e di Serie B maschile (C.A.N.);</li> <li>b. Commissione Arbitri per i campionati di Serie C maschile e di Serie A femminile (C.A.N. C);</li> <li>c. Commissione Arbitri per i campionati nazionali di Serie D maschile e <b>Serie B femminile</b> (C.A.N. D);</li> <li>d. <b>Commissione Arbitri Interregionale per gli scambi interregionali nei campionati della LND (C.A.I.);</b></li> <li>e. Commissione Arbitri Nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A maschile, <b>di Serie A2 Élite maschile</b> e di Serie A femminile per il Calcio a Cinque (C.A.N. 5 Élite);</li> <li>f. la Commissione Arbitri Nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A2, Serie B e Under 19 maschile, <b>per i campionati e la Coppa Italia</b> di Serie B e Under 19 femminile per il Calcio a Cinque (C.A.N. 5);</li> <li>g. Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (C.A.N. BS);</li> <li>h. Commissione Osservatori Nazionale <b>Professionisti (C.O.N. Professionisti);</b> <del>h. Commissione Osservatori Nazionale Dilettanti (C.O.N. Dilettanti);</del></li> <li>i. Commissione Osservatori Nazionale per il Calcio a Cinque (CON 5);</li> <li>j. Commissione Osservatori Nazionale per il Beach Soccer (CON BS).</li> </ul> <p>B. ORGANI TECNICI PERIFERICI</p>

<p>Gli Organi Tecnici Periferici sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Comitato Regionale Arbitri – C.R.A., composto dal Presidente e più Componenti (O.T.R.);</li> <li>b. Comitato delle Province Autonome di Trento e di Bolzano – C.P.A., composto dal Presidente e più Componenti (O.T.P.);</li> <li>c. Organo Tecnico Sezionale (O.T.S.).</li> </ol>	<p>Gli Organi Tecnici Periferici sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Comitato Regionale Arbitri – C.R.A., composto dal Presidente e più Componenti (O.T.R.);</li> <li>b. Comitato delle Province Autonome di Trento e di Bolzano – C.P.A., composto dal Presidente e più Componenti (O.T.P.);</li> <li>c. Organo Tecnico Sezionale (O.T.S.).</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 2</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Linee guida per gli Organi Tecnici</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gli Organi Tecnici Nazionali e Periferici, oltre al rispetto delle norme di cui al Capo Sesto del Regolamento A.I.A., debbono attenersi alle direttive e disposizioni di indirizzo generale in ambito tecnico, associativo, amministrativo e alle modalità di impiego degli arbitri fissate dal Comitato Nazionale.</li> <li>2. Gli arbitri effettivi (A.E., A.E. 5, A.E. VMO), gli assistenti dell'arbitro (A.A., A.A. VMO) e gli osservatori arbitrali (O.A.) cui siano stati comminati provvedimenti disciplinari comportanti la sospensione non possono essere proposti per il passaggio di categoria nella stagione sportiva di adozione del provvedimento. Per gli AE e OA rispettivamente a disposizione della CAN BS e della CON BS i periodi di congedo per maternità o per grave infortunio e/o malattia, non sono computati ai fini dell'anzianità maturata nel ruolo di appartenenza se coprono l'intero periodo in cui si svolgono le gare dei campionati di competenza del beach soccer in quella stagione sportiva.</li> <li>3. I periodi di sospensione per motivi disciplinari e quelli di sospensione cautelare seguiti da provvedimenti conclusi con sanzione sono computati ai fini dell'anzianità maturata nel ruolo di appartenenza. I periodi di congedo per maternità o per grave infortunio e/o malattia di durata superiore a mesi nove non sono computati ai fini dell'anzianità maturata nel ruolo di appartenenza, fermi i limiti massimi di età per la permanenza in ciascun Organo Tecnico così come stabiliti dalle presenti norme.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 2</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Linee guida per gli Organi Tecnici INVARIATO</b></p>

<p>4. Gli A.E., A.A., e O.A., fatta salva l'adozione di ogni diverso provvedimento sulla base delle vigenti norme regolamentari e disciplinari, non possono essere impiegati, confermati ovvero proposti nei ruoli a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali e Regionali se colpiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione e sospensione disciplinare, complessivamente superiori a un anno, adottati negli ultimi dieci anni dagli organi di giustizia dell'AIA, della FIGC, del CONI e dagli organismi sportivi internazionali riconosciuti;</li> <li>b. condanne in sede penale passate in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori a un anno;</li> <li>c. sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche;</li> <li>d. divieto, di qualsiasi durata ed oggetto, di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive emesso con provvedimento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e convalidato dall'Autorità Giudiziaria;</li> <li>e. condanne in sede penale, anche non definitive, per reati di frode sportiva ovvero per qualsivoglia altro reato non colposo a qualsiasi titolo commesso nell'esercizio e in occasione dell'attività arbitrale.</li> </ul> <p>Gli A.E., A.A., e O.A. colpiti dai provvedimenti sopra elencati sono tenuti a svolgere attività tecnica presso l'Organo Tecnico Sezionale di competenza, ove non vietata da diverso provvedimento giudiziale, amministrativo o disciplinare.</p> <p>La preclusione disposta nel capo sub e) cessa una volta venuta meno la condanna ivi indicata.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 3</b> <b>Formazione fascicolo personale e tecnico degli associati</b></p> <p>1. Nel fascicolo personale degli associati, custodito in Sezione per almeno otto stagioni sportive successive al venir meno</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 3</b> <b>Formazione fascicolo personale e tecnico degli associati</b></p> <p>1. Nel fascicolo personale degli associati, custodito in Sezione per almeno otto stagioni sportive successive al venir meno</p>

del vincolo associativo, devono essere inseriti:

- a. i documenti presentati all'atto della partecipazione al corso di qualificazione ad arbitro, nonché ogni altro documento personale compresi i rilievi, sospensioni tecniche e provvedimenti disciplinari;
- b. una fotografia formato tessera da rinnovare periodicamente, anche tramite la piattaforma informatica AIA;
- c. un foglio notizie, da aggiornare annualmente anche tramite la piattaforma informatica AIA, contenente i dati interessanti l'associato (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, titolo di studio, professione e rapporto di lavoro, dati autovettura, eventuale appartenenza a società di calcio, indirizzo di posta elettronica, telefoni fissi e mobili, la sussistenza di eventuali ragioni di incompatibilità a svolgere le funzioni arbitrali presso società calcistiche, ogni altro dato ritenuto utile soprattutto con riferimento ad incidenti accaduti nella direzione di precedenti gare);

d. la dichiarazione sottoscritta con cui il singolo associato, ai sensi all'art. 45, comma 1 lett. d), del Regolamento AIA, autorizza il trattamento dei propri dati personali per una durata pari a quella sopra indicata.

2. Nel fascicolo personale tecnico gli Organi Tecnici devono provvedere per ogni associato a loro disposizione a inserire:
  - a. il foglio notizie di cui al punto 1.c.;
  - b. le relazioni degli osservatori arbitrali e dei componenti dell'O.T.;
  - c. copia delle lettere relative ai rilievi tecnici, ai provvedimenti disciplinari e alle sospensioni tecniche;
  - d. l'ultima scheda tecnica.
3. Sulla scheda tecnica dell'A.E. o dell'A.A. devono risultare:
  - a. le gare dirette o per le quali è stato impegnato quale A.A. e il loro risultato;
  - b. i rifiuti giustificati o ingiustificati;

del vincolo associativo, devono essere inseriti:

- a. i documenti presentati all'atto della partecipazione al corso di qualificazione ad arbitro, nonché ogni altro documento personale compresi i rilievi, sospensioni tecniche e provvedimenti disciplinari;

~~b. una fotografia formato tessera da rinnovare periodicamente, anche tramite la piattaforma informatica AIA;~~

~~c. un foglio notizie, da aggiornare annualmente anche tramite la piattaforma informatica AIA, contenente i dati interessanti l'associato (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, titolo di studio, professione e rapporto di lavoro, dati autovettura, eventuale appartenenza a società di calcio, indirizzo di posta elettronica, telefoni fissi e mobili, la sussistenza di eventuali ragioni di incompatibilità a svolgere le funzioni arbitrali presso società calcistiche, ogni altro dato ritenuto utile soprattutto con riferimento ad incidenti accaduti nella direzione di precedenti gare);~~

b. la dichiarazione sottoscritta con cui il singolo associato, ai sensi all'art. 45, comma 1 lett. d), del Regolamento AIA, autorizza il trattamento dei propri dati personali per una durata pari a quella sopra indicata.

2. Nel fascicolo **informatico** personale tecnico gli Organi Tecnici devono provvedere per ogni associato a loro disposizione a inserire:

~~a. il foglio notizie di cui al punto 1.e~~

  - a. le relazioni degli osservatori arbitrali e dei componenti dell'O.T.;
  - b. copia delle lettere relative ai rilievi tecnici, ai provvedimenti disciplinari e alle sospensioni tecniche;
  - c. l'ultima scheda tecnica.
3. Sulla scheda tecnica dell'A.E. o dell'A.A. devono risultare:
  - a. le gare dirette o per le quali è stato impegnato quale A.A. e il loro risultato;
  - b. i rifiuti giustificati o ingiustificati;

<p>c. il cognome, la sezione degli O.A. e il voto definitivo ottenuto in ciascuna gara in cui è stato visionato.</p> <p>4. Sulla scheda tecnica dell'O.A deve risultare:</p> <p>a. il cognome, la Sezione degli A.E. e A.A. visionati ed il voto attribuito ad ognuno;</p> <p>b. il luogo, la gara e la data riguardanti la prestazione;</p> <p>c. i rifiuti giustificati o ingiustificati;</p> <p>d. i voti attribuiti dall'O.T. alle relazioni;</p> <p>e. il voto attribuito dall'O.T. a seguito di visionatura congiunta.</p> <p>5. Sulla scheda tecnica del VMO deve risultare:</p> <p>a. il luogo, la gara e la data riguardanti la prestazione;</p> <p>b. i rifiuti giustificati o ingiustificati;</p> <p>c. il voto attribuito dall'O.T. alla prestazione.</p> <p>6. I fascicoli personale e tecnico, la scheda tecnica e ogni altro documento cartaceo possono essere predisposti in modalità informatica e trasmessi tramite la piattaforma informatica AIA.</p>	<p>c. il cognome, la sezione degli O.A. e il voto definitivo ottenuto in ciascuna gara in cui è stato visionato.</p> <p>4. Sulla scheda tecnica dell'O.A deve risultare:</p> <p>a. il cognome, la Sezione degli A.E. e A.A. visionati ed il voto attribuito ad ognuno;</p> <p>b. il luogo, la gara e la data riguardanti la prestazione;</p> <p>c. i rifiuti giustificati o ingiustificati;</p> <p>d. i voti attribuiti dall'O.T. alle relazioni;</p> <p>e. il voto attribuito dall'O.T. a seguito di visionatura congiunta.</p> <p>5. Sulla scheda tecnica del VMO deve risultare:</p> <p>a. il luogo, la gara e la data riguardanti la prestazione;</p> <p>b. i rifiuti giustificati o ingiustificati;</p> <p>c. il voto attribuito dall'O.T. alla prestazione.</p> <p>6. I fascicoli personale e tecnico, la scheda tecnica e ogni altro documento cartaceo <b>possono devono</b> essere predisposti in modalità informatica e trasmessi tramite la piattaforma informatica AIA.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 4</b></p> <p><b>Trasmissione fascicolo personale tecnico</b></p> <p>Il fascicolo personale tecnico, corredato dalla documentazione di cui all'art. 3, comma 2, degli A.E, A.A., V.M.O. e O.A. passati a disposizione di altro Organo Tecnico deve essere tempestivamente trasmesso, tramite il portale informatico AIA, all'Organo Tecnico di nuova appartenenza.</p> <p>Al termine dell'attività, il fascicolo personale tecnico deve essere conservato nell'archivio dell'O.T. di ultima appartenenza per almeno cinque stagioni sportive.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 4</b></p> <p><b>Trasmissione fascicolo personale tecnico</b></p> <p>1. Il fascicolo personale tecnico, corredato dalla documentazione di cui all'art. 3, comma 2, degli A.E, A.A., V.M.O. e O.A. passati a disposizione di altro Organo Tecnico deve essere tempestivamente trasmesso, tramite il portale informatico AIA, all'Organo Tecnico di nuova appartenenza.</p> <p>2. Al termine dell'attività, il fascicolo personale tecnico deve essere conservato nell'archivio <b>informatico</b> dell'O.T. di ultima appartenenza per almeno cinque stagioni sportive.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 5</b></p> <p><b>Idoneità fisica e atletica a svolgere funzioni arbitrali</b></p> <p>1. È fatto divieto agli Organi Tecnici di impiegare A.E., A.A. e A.E. VAR PRO privi del prescritto certificato medico, in corso di validità all'atto della relativa prestazione arbitrale.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 5</b></p> <p><b>Idoneità fisica e atletica a svolgere funzioni arbitrali</b></p> <p>1. È fatto divieto agli Organi Tecnici di impiegare A.E., A.A. e <del>A.E. VAR PRO</del> <b>V.M.O.</b> privi del prescritto certificato medico, in corso di validità all'atto della relativa prestazione arbitrale.</p>

<p>2. Gli A.E. ed A.A., devono consegnare al proprio O.T. l'originale del certificato d'idoneità alla "attività agonistica" rilasciato, con le modalità previste dalle vigenti norme sanitarie, dal Servizio di Medicina dello Sport delle A.S.L., oppure dai Centri di Medicina dello Sport della Federazione Medico Sportiva Italiana convenzionati o da chiunque legalmente autorizzato e riconosciuto.</p> <p>Gli AE calciatori di cui all'art. 46 del Regolamento AIA possono, in luogo del certificato di idoneità all'attività agonistica originale, consegnare al proprio OT copia dello stesso unitamente ad attestazione rilasciata dal legale rappresentante pro tempore della Società per la quale sono tesserati, dell'avvenuta consegna e conservazione dell'originale del predetto certificato presso la Società.</p> <p>Il certificato consegnato al proprio O.T. ed inserito nella piattaforma informatica AIA costituisce documento idoneo per ogni attività tecnica ed atletica prevista dalle presenti Norme di Funzionamento.</p> <p>3. Il Comitato Nazionale, sentito il Responsabile dell'area Bio-medica del Settore Tecnico, ha facoltà di disporre che, all'inizio di ogni stagione sportiva, le visite mediche per il rilascio del prescritto certificato di idoneità degli arbitri a disposizione degli Organi Tecnici operanti in campionati professionistici siano effettuate esclusivamente presso l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI ovvero altro centro medico specializzato indicato dal Comitato Nazionale.</p> <p>4. I V.M.O. devono consegnare al proprio O.T. l'originale del certificato d'idoneità per l'attività sportiva non agonistica rilasciato con le modalità previste dalle vigenti norme sanitarie.</p> <p>Il certificato consegnato al proprio O.T. ed inserito nella piattaforma informatica AIA costituisce documento idoneo per ogni</p>	<p>2. Gli A.E. ed A.A., devono consegnare al proprio O.T. <b>o al referente medico fiduciario dell'OT di competenza</b> l'originale del certificato d'idoneità alla "attività agonistica" rilasciato, con le modalità previste dalle vigenti norme sanitarie, dal Servizio di Medicina dello Sport delle A.S.L., oppure dai Centri di Medicina dello Sport della Federazione Medico Sportiva Italiana convenzionati o da chiunque legalmente autorizzato e riconosciuto.</p> <p>Gli AE calciatori di cui all'art. 46 del Regolamento AIA possono, in luogo del certificato di idoneità all'attività agonistica originale, consegnare al proprio OT <b>o al referente medico fiduciario dell'O.T. di competenza</b> copia dello stesso unitamente ad attestazione rilasciata dal legale rappresentante pro tempore della Società per la quale sono tesserati, dell'avvenuta consegna e conservazione dell'originale del predetto certificato presso la Società.</p> <p>Il certificato consegnato al proprio O.T. <b>o al referente medico fiduciario dell'O.T. di competenza</b> ed inserito nella piattaforma informatica AIA costituisce documento idoneo per ogni attività tecnica ed atletica prevista <b>dal presente Regolamento degli Organi Tecnici.</b></p> <p>3. Il Comitato Nazionale, sentito il Responsabile dell'area Bio-medica del Settore Tecnico, ha facoltà di disporre che, all'inizio di ogni stagione sportiva, le visite mediche per il rilascio del prescritto certificato di idoneità degli arbitri a disposizione degli Organi Tecnici operanti in campionati professionistici siano effettuate esclusivamente presso l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI ovvero altro centro medico specializzato indicato dal Comitato Nazionale.</p> <p>4. I V.M.O. devono consegnare al proprio O.T. <b>o al referente medico fiduciario dell'O.T. di competenza</b> l'originale del certificato d'idoneità per l'attività sportiva non agonistica rilasciato con le modalità previste dalle vigenti norme sanitarie.</p> <p>Il certificato consegnato al proprio O.T. <b>o al referente medico fiduciario dell'O.T. di competenza</b> ed inserito nella piattaforma</p>
--	---

<p>attività tecnica prevista dalle presenti Norme di Funzionamento.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Gli A.E. ed A.A. devono superare i test atletici programmati dagli OO.TT.</li> <li>6. Il Comitato Nazionale, sentito il Settore Tecnico Arbitrale, stabilisce ad ogni inizio di stagione i tempi minimi previsti con le modalità e numero di convocazioni da effettuare.</li> <li>7. Gli A.E. ed A.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali, Regionali e Provinciali che non superano i test sono considerati non idonei athleticamente a svolgere attività arbitrale e proposti per la dismissione dai ruoli di appartenenza al termine della stagione sportiva. Gli A.E. a disposizione dell'O.T.S. che non superano i test atletici possono essere proposti, nell'ambito delle direttive di cui al precedente quinto comma, per l'adozione del provvedimento di N.R.T.</li> <li>8. Gli A.E., gli A.A. e gli O.A., promossi all'Organo Tecnico superiore, dichiarati non idonei in forma definitiva possono essere sostituiti secondo le risultanze della relazione di fine stagione e, comunque, non oltre l'inizio dell'ultimo raduno precampionato di competenza.</li> </ol>	<p>informatica AIA costituisce documento idoneo per ogni attività tecnica prevista <b>dal presente Regolamento degli Organi Tecnici.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Gli A.E. ed A.A. devono superare i test atletici programmati dagli OO.TT.</li> <li>6. Il Comitato Nazionale, sentito il Settore Tecnico Arbitrale, stabilisce ad ogni inizio di stagione i <b>testi atletici da sostenere e i</b> tempi minimi previsti con le modalità e numero di convocazioni da effettuare.</li> <li>7. Gli A.E. ed A.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali, Regionali e Provinciali che non superano i test sono considerati non idonei athleticamente a svolgere attività arbitrale e proposti per la dismissione dai ruoli di appartenenza al termine della stagione sportiva. Gli A.E. a disposizione dell'O.T.S. che non superano i test atletici possono essere proposti, nell'ambito delle direttive di cui al precedente quinto comma, per l'adozione del provvedimento di N.R.T.</li> <li>8. Gli A.E., gli A.A. e gli O.A., promossi all'Organo Tecnico superiore, dichiarati non idonei in forma definitiva possono essere sostituiti secondo le risultanze della relazione di fine stagione e, comunque, non oltre l'inizio dell'ultimo raduno precampionato di competenza.</li> <li>9. <b>Il Comitato Nazionale, sentito il Settore Tecnico Arbitrale, stabilisce dei test atletici specifici per gli AE Special. Gli AE Sp che non supereranno i test atletici saranno considerati temporaneamente non idonei athleticamente a svolgere attività arbitrale ma non saranno dismessi dai ruoli di appartenenza.</b></li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 6</b> <b>Impiego e controllo delle prestazioni arbitrali</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gli Organi Tecnici impiegano gli A.E., gli A.A. e i V.M.O. a loro disposizione secondo le esigenze individuate dagli stessi Organi Tecnici. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli OO.TT.RR. devono essere impiegati con turni regolari e in almeno dieci gare per ogni intera stagione sportiva. Gli A.E. calciatori, di cui all'art. 46 del Regolamento AIA,</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 6</b> <b>Impiego e controllo delle prestazioni arbitrali</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gli Organi Tecnici impiegano gli A.E., gli A.A. e i V.M.O. a loro disposizione secondo le esigenze individuate dagli stessi Organi Tecnici. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli OO.TT.RR. devono essere impiegati con turni regolari e in almeno dieci gare per ogni intera stagione sportiva. Gli A.E. calciatori, di cui all'art. 46 del Regolamento AIA,</li> </ol>

devono essere impiegati con turni regolari in almeno cinque gare per ogni intera stagione sportiva. I suddetti limiti possono essere derogati, previa motivata valutazione da parte degli OO.TT.RR., in caso di rendimento insufficiente degli AE e degli AA o, comunque, per cause a loro imputabili.

In caso di rifiuti ingiustificati a svolgere le funzioni di A.E., A.A. e V.M.O. trova applicazione quanto all'uso previsto dall'art. 8 delle norme di disciplina dell'AIA.

2. Gli O.T. Nazionali provvedono, secondo le modalità disposte dal Comitato Nazionale sulla base delle richieste della FIGC, all'impiego degli arbitri o degli assistenti arbitrali con le funzioni di quarto ufficiale di gara, di *video assistant referee* (VAR) e di *assistant video assistant referee* (AVAR).

Il Responsabile dell'O.T. competente per le gare ove è previsto l'impiego di arbitri e assistenti arbitrali con le funzioni di quarto ufficiale di gara provvede alle relative designazioni con piena autonomia operativa ai sensi dell'art. 25, comma 2 lett. b), del Regolamento, avvalendosi, ove occorra, di arbitri e assistenti arbitrali dell'O.T. immediatamente inferiore previamente formati alla specifica funzione.

Il Responsabile della CAN, nelle gare ove è previsto l'impiego di arbitri e assistenti arbitrali con le funzioni di *video assistant referee* (VAR) e di *assistant video assistant referee* (AVAR), provvede alle relative designazioni con le modalità di cui al successivo art. 7.

3. Il Responsabile della C.O.N. competente provvede alle designazioni degli O.A. con piena autonomia operativa ai sensi dell'art. 25, comma 2 lett. b), del Regolamento.

L'O.T.N. competente per la designazione dell'A.E. indica tempestivamente alla C.O.N. di riferimento le gare per le quali richiede la visionatura dell'O.A., specificando quali gare sono già coperte da visionatura dell'O.T.

Le visionature congiunte dell'O.T. della C.O.N. con l'O.A. possono essere effettuate solo nelle gare in cui l'arbitro non è già visionato dal proprio O.T.

devono essere impiegati con turni regolari in almeno cinque gare per ogni intera stagione sportiva. I suddetti limiti possono essere derogati, previa motivata valutazione da parte degli OO.TT.RR., in caso di rendimento insufficiente degli AE e degli AA o, comunque, per cause a loro imputabili.

In caso di rifiuti ingiustificati a svolgere le funzioni di A.E., A.A. e V.M.O. trova applicazione quanto all'uso previsto dall'art. ~~8 delle norme di disciplina~~ **30 del Regolamento** dell'AIA.

2. Gli O.T. Nazionali provvedono, secondo le modalità disposte dal Comitato Nazionale sulla base delle richieste della FIGC, all'impiego degli arbitri o degli assistenti arbitrali con le funzioni di quarto ufficiale di gara, di *video assistant referee* (VAR) e di *assistant video assistant referee* (AVAR).

Il Responsabile dell'O.T. competente per le gare ove è previsto l'impiego di arbitri e assistenti arbitrali con le funzioni di quarto ufficiale di gara provvede alle relative designazioni con piena autonomia operativa ai sensi dell'art. 25, comma 2 lett. b), del Regolamento, avvalendosi, ove occorra, di arbitri e assistenti arbitrali dell'O.T. immediatamente inferiore previamente formati alla specifica funzione.

Il Responsabile della CAN, nelle gare ove è previsto l'impiego di arbitri e assistenti arbitrali con le funzioni di *video assistant referee* (VAR) e di *assistant video assistant referee* (AVAR), provvede alle relative designazioni con le modalità di cui al successivo art. 7.

3. I Responsabili della C.O.N. ~~competente e della C.O.N. 5~~ provvedono alle designazioni degli O.A. con piena autonomia operativa ai sensi dell'art. 25, comma 2 lett. b), del Regolamento.

~~L'O.T.N. competente per la designazione dell'A.E. I Responsabili della C.A.N. D, della C.A.I. e della C.A.N. 5~~ indicano tempestivamente alla C.O.N. ~~di riferimento e alla C.O.N. 5 specificando quali gare sono già coperte da visionatura dell'O.T.~~ **le gare per le quali richiedono la visionatura dell'O.A.**

<p>4. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali devono, di norma, essere visionati da O.A. e/o da O.T. in ogni gara diretta nel massimo campionato di competenza, fatta salva la possibilità, per ciascun Organo tecnico, di disporre ulteriori visionature delle prestazioni arbitrali in ogni altra gara designata.</p> <p>Gli AE a disposizione della CAN 5 Elite devono, di norma, essere visionati da OA e/o da OT in ogni gara diretta nel massimo campionato di competenza, fatta salva la possibilità, per ciascun OT, di disporre ulteriori visionature delle prestazioni arbitrali in ogni altra gara designata.</p> <p>Gli A.E. a disposizione della CAN 5 devono essere visionati almeno sette volte, di cui almeno una volta da parte dell'O.T.</p> <p>Gli AE a disposizione della CAN BS devono essere visionati almeno tre volte, di cui almeno una volta da parte dell'OT.</p> <p>5. Gli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche di assistenti arbitrali, a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. devono essere visionati, nel corso di ogni stagione sportiva:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>almeno una volta quelli in età non più selezionabile;</li> <li>almeno tre volte quelli in età selezionabile, di cui almeno una da parte dell'O.T.</li> </ol> <p>6. Gli A.E. a disposizione dell'O.T.S., nel corso di ogni stagione sportiva, devono essere visionati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>dal TUTOR, nella fase di avviamento sia dell'attività del calcio a undici che del calcio a 5, da un minimo di una ad un massimo di cinque gare;</li> </ol>	<p><del>Le visionature congiunte dell'O.T. della C.O.N. con l'O.A. possono essere effettuate solo nelle gare in cui l'arbitro non è già visionato dal proprio O.T.</del></p> <p><b>Nelle gare in cui l'O.A. è designato dalla C.O.N. o dalla C.O.N. 5 non possono essere effettuate visionature congiunte da parte dell'O.T. della Commissione cui appartiene l'arbitro.</b></p> <p>4. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali devono, di norma, essere visionati da O.A. e/o da O.T. in ogni gara diretta nel massimo campionato di competenza, fatta salva la possibilità, per ciascun Organo tecnico, di disporre ulteriori visionature delle prestazioni arbitrali in ogni altra gara designata.</p> <p>Gli AE a disposizione della CAN 5 Élite devono, di norma, essere visionati da O.A. e/o da O.T. in ogni gara diretta nel massimo campionato di competenza, fatta salva la possibilità, per ciascun O.T., di disporre ulteriori visionature delle prestazioni arbitrali in ogni altra gara designata.</p> <p>Gli A.E. a disposizione della CAN 5 devono essere visionati almeno sette volte, di cui almeno una volta da parte dell'O.T.</p> <p>Gli A.E. a disposizione della CAN BS devono essere visionati almeno tre volte, di cui almeno una volta da parte dell'OT.</p> <p>5. Gli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche di assistenti arbitrali, a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. devono essere visionati, nel corso di ogni stagione sportiva:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>almeno una volta quelli in età non più selezionabile;</li> <li>almeno tre volte quelli in età selezionabile, di cui almeno una da parte dell'O.T.</li> </ol> <p>6. Gli A.E. a disposizione dell'O.T.S., nel corso di ogni stagione sportiva, devono essere visionati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>dal TUTOR, nella fase di avviamento sia dell'attività del calcio a undici che del calcio a 5, da un minimo di una ad un massimo di <b>dieci</b> gare <b>per tutti gli AE di età compresa dai 14 ai 16 anni, di cinque gare per gli AE di età compresa tra i 17 e i 24 anni e di tre gare per gli</b></li> </ol>
--	--

<p>b. almeno una volta e, di norma, non più di tre volte, se abbiano compiuto il 25° anno di età;</p> <p>c. almeno due volte, se non abbiano compiuto il 25° anno di età;</p> <p>d. se selezionabili per il passaggio all'O.T.R. o all'O.T.P. almeno tre volte, di cui almeno una e non più di tre da parte dell'O.T.S. o di uno dei componenti.</p> <p>7. La valutazione delle prestazioni degli A.E. e degli A.A. da parte degli O.A. e/o dei componenti l'O.T. è, di norma, oggetto di colloquio da tenersi nella immediatezza della conclusione di ogni gara visionata ed è effettuata mediante la stesura di una relazione tecnica e l'assegnazione di un voto, la cui scala numerica, attributiva della valutazione della prestazione visionata, parte da un massimo di 8,70 e decresce, con voti intermedi per ogni decimo di punto, fino ad un minimo di 8,20.</p> <p>Le visionature effettuate nelle gare del settore giovanile e scolastico non comportano l'assegnazione di un voto ma esclusivamente di un sintetico giudizio.</p> <p>L'O.A. effettua il colloquio da solo o congiuntamente all'O.T. della competente C.O.N., se in covisionatura. L'O.T. della Commissione nella quale è inquadrato l'arbitro effettua il colloquio da solo anche se in covisionatura con l'O.A.</p> <p>La valutazione delle prestazioni degli AE e degli AA è effettuata anche dall'O.T. della CON ma il suo voto non fa media con il voto degli OO.TT. dell'arbitro bensì con il voto dell'O.A., con la facoltà di modificare il voto attribuito dall'O.A. ai sensi del comma 9.</p> <p>I singoli voti di tale scala numerica, secondo</p>	<p><b>AE di età superiore ai 25 anni;</b></p> <p>b. almeno una volta e, di norma, non più di tre volte, se abbiano compiuto il 25° anno di età;</p> <p>c. almeno due volte, se non abbiano compiuto il 25° anno di età;</p> <p>d. se selezionabili per il passaggio all'O.T.R. o all'O.T.P. almeno tre volte, di cui almeno una e non più di tre da parte dell'O.T.S. o di uno dei componenti.</p> <p>7. La valutazione delle prestazioni degli A.E. e degli A.A. da parte degli O.A. e/o dei componenti l'O.T. è, di norma, oggetto di colloquio da tenersi nell'immediatezza della conclusione di ogni gara visionata ed è effettuata mediante la stesura di una relazione tecnica e l'assegnazione di un voto, la cui scala numerica, attributiva della valutazione della prestazione visionata, parte da un massimo di 8,70 e decresce, con voti intermedi per ogni decimo di punto, fino ad un minimo di 8,20.</p> <p>Le visionature effettuate nelle gare del settore giovanile e scolastico non comportano l'assegnazione di un voto ma esclusivamente di un sintetico giudizio <b>su modulistica predisposta dal Settore Tecnico e approvata dal Comitato Nazionale.</b></p> <p>L'O.A. effettua il colloquio da solo o congiuntamente all'O.T. della <b>competente</b> C.O.N., se in covisionatura.</p> <p><del>L'O.T. della Commissione nella quale è inquadrato l'arbitro effettua il colloquio da solo anche se in covisionatura con l'O.A.</del></p> <p>La valutazione delle prestazioni degli A.E. e degli A.A. è effettuata anche dall'O.T. della C.O.N. ma il suo voto non fa media con il voto degli OO.TT. dell'arbitro bensì con il voto dell'O.A., con la facoltà di modificare il voto attribuito dall'O.A. ai sensi del comma 9.</p> <p><b>Nelle visionature congiunte dell'O.T. con l'O.A. nelle gare di competenza degli O.T.R./O.T.P. e O.T.S., l'O.A. comunica il voto all'O.T. prima del colloquio, senza, però, che questo concorra alla media complessiva del visionato.</b></p> <p>I singoli voti di tale scala numerica, secondo</p>
---	--

i criteri stabiliti dal Settore Tecnico, non sono indicativi di alcuna soglia massima o minima per promozioni ed avvicendamenti, che vengono effettuati esclusivamente in forza delle risultanze della graduatoria finale di merito e degli altri criteri espressamente indicati nelle presenti Norme di Funzionamento.

Il modello di relazione per ogni O.T. è predisposto dal Settore Tecnico ed approvato dal Comitato Nazionale prima dell'inizio della stagione sportiva. Per gli AE a disposizione dell'OTS potrà essere utilizzato un modello di relazione semplificato, predisposto dal Settore Tecnico ed approvato dal Comitato Nazionale prima dell'inizio di ogni stagione sportiva, che, oltre al voto, sia esplicativo delle sole caratteristiche più rilevanti degli AE.

Per le visionature effettuate nelle gare del settore giovanile e scolastico viene utilizzato un modello di relazione ulteriormente semplificato, predisposto dal Settore Tecnico ed approvato dal Comitato Nazionale privo di voto ed esplicativo delle caratteristiche basilari nonché dei principali punti di miglioramento dell'A.E.

8. Il voto va assegnato anche alle prestazioni effettuate da A.E. ed A.A. in gare sospese per qualsiasi motivo a condizione che la sospensione avvenga dopo l'inizio del secondo tempo della gara. Per gli AE a disposizione della CAN BS il voto va assegnato solamente per gare sospese in cui si è concluso il secondo tempo della gara.

In ipotesi di sostituzione di A.E. e di A.A. nel corso di una gara il voto va assegnato solo all'A.E. e all'A.A. impiegato per più di un tempo della gara. Per gli AE a disposizione della CAN BS il voto va assegnato solo a coloro che vengono impiegati per almeno due tempi di gara conclusi.

9. Il voto assegnato dall'O.A. può essere modificato dall'O.T. della C.O.N. solo a seguito di evidenti contraddizioni e/o incongruenze tra la stesura della relazione e la valutazione numerica espressa ovvero tra le risultanze della visionatura congiunta e la

i criteri stabiliti dal Settore Tecnico, non sono indicativi di alcuna soglia massima o minima per promozioni ed avvicendamenti, che vengono effettuati esclusivamente in forza delle risultanze della graduatoria finale di merito e degli altri criteri espressamente indicati **nel presente Regolamento degli Organi Tecnici.**

Il modello di relazione per ogni O.T. è predisposto dal Settore Tecnico ed approvato dal Comitato Nazionale prima dell'inizio della stagione sportiva. Per gli AE a disposizione dell'OTS potrà essere utilizzato un modello di relazione semplificato, predisposto dal Settore Tecnico ed approvato dal Comitato Nazionale prima dell'inizio di ogni stagione sportiva, che, oltre al voto, sia esplicativo delle sole caratteristiche più rilevanti degli A.E.

Per le visionature effettuate nelle gare del settore giovanile e scolastico viene utilizzato un modello di relazione ulteriormente semplificato, predisposto dal Settore Tecnico ed approvato dal Comitato Nazionale privo di voto ed esplicativo delle caratteristiche basilari nonché dei principali punti di miglioramento dell'A.E.

8. Il voto va assegnato anche alle prestazioni effettuate da A.E. ed A.A. in gare sospese per qualsiasi motivo a condizione che la sospensione avvenga dopo ~~l'inizio del secondo~~ **la conclusione del primo** tempo della gara. Per gli A.E. a disposizione della CAN BS il voto va assegnato solamente per gare sospese in cui si è concluso **almeno** il secondo tempo della gara.

In ipotesi di sostituzione di A.E. e di A.A. nel corso di una gara il voto va assegnato solo all'A.E. e all'A.A. impiegato per ~~più di~~ **almeno** un tempo della gara. Per gli A.E. a disposizione della CAN BS il voto va assegnato solo a coloro che vengono impiegati per almeno due tempi di gara conclusi.

9. Il voto assegnato dall'O.A. può essere modificato ~~dall'O.T. della C.O.N.~~ **dai Responsabili della C.A.N., C.A.N. C, C.O.N., C.A.N. 5 Élite, C.O.N. 5 e C.O.N. BS** solo a seguito di evidenti contraddizioni e/o incongruenze tra la stesura della

medesima valutazione numerica e comunque non può essere superiore o inferiore di 0,20 rispetto al voto dell'O.A.

In ipotesi di visionatura sia dell'O.T. dell'arbitro che dell'O.A. ciascuno esprimerà separata valutazione ed i voti attribuiti confluiranno entrambi nelle medie complessive.

L'O.T. dell'arbitro non attribuirà alcun voto né alla prestazione dell'O.A. né alla relazione dallo stesso predisposta.

Gli OO.TT. delle C.O.N. hanno la facoltà di utilizzare, per modificare il voto dell'O.A., mezzi che offrono piene garanzie tecniche e documentali di prova delle evidenti contraddizioni e/o incongruenze di cui al capoverso precedente.

In ipotesi di modifica, il voto definitivo assegnato ad A.E. e A.A. è quello attribuito dall'O.T. della C.O.N., ricavato dalla media dei voti espressi da ciascun componente l'O.T. incaricato della lettura della relazione.

In caso di modifica del voto assegnato dall'O.A., l'Organo Tecnico deve inviare la lettera di cui al successivo art. 10 all'O.A. interessato, mentre all'arbitro visionato sarà inviata comunicazione contenente dettagliata esposizione delle ragioni della intervenuta modifica.

In caso di visionatura congiunta in cui l'O.T. non ravvisi evidenti contraddizioni e/o incongruenze nella valutazione da parte dell'O.A., il voto da questi espresso non può essere modificato qualora si discosti, in difetto o in eccesso, di 0,10 rispetto al voto assegnato dall'O.T. e, pertanto, entrambi i voti concorrono a formare le rispettive medie.

10. I voti assegnati ad arbitri e assistenti arbitrali

relazione e la valutazione numerica espressa ovvero tra le risultanze della visionatura congiunta e la medesima valutazione numerica e comunque non può essere superiore o inferiore di 0,20 rispetto al voto dell'O.A.

~~In ipotesi di visionatura sia dell'O.T. dell'arbitro che dell'O.A.~~ Nelle gare designate dalla C.A.N., dalla C.A.N. C e dalla C.A.N. 5 Élite, in ipotesi di covisionatura sia dell'O.T. che dell'O.A., ciascuno esprimerà separata valutazione ed i voti attribuiti confluiranno entrambi nelle medie complessive.

~~L'O.T. dell'arbitro non attribuirà alcun voto né alla prestazione dell'O.A. né alla relazione dallo stesso predisposta.~~

Gli OO.TT. delle C.A.N., C.A.N. C, C.O.N., C.A.N. 5 Élite, C.O.N. 5 e C.O.N. BS hanno la facoltà di utilizzare, per modificare il voto dell'O.A., mezzi che offrono piene garanzie tecniche e documentali di prova delle evidenti contraddizioni e/o incongruenze di cui al capoverso precedente.

In ipotesi di modifica, il voto definitivo assegnato ad A.E. e A.A. è quello attribuito dagli OO.TT. della C.A.N., C.A.N. C, C.O.N., C.A.N. 5 Élite, C.O.N. 5 e C.O.N. BS, ricavato dalla media dei voti espressi da ciascun componente l'O.T. incaricato della lettura dell'esame della relazione.

In caso di modifica del voto assegnato dall'O.A., l'Organo Tecnico deve inviare la lettera di cui al successivo art. 10 all'O.A. interessato, mentre all'arbitro visionato sarà inviata comunicazione contenente dettagliata esposizione delle ragioni della intervenuta modifica.

In caso di visionatura congiunta in cui l'O.T. non ravvisi evidenti contraddizioni e/o incongruenze nella valutazione da parte dell'O.A., il voto da questi espresso non può essere modificato qualora si discosti, in difetto o in eccesso, di 0,10 rispetto al voto assegnato dall'O.T. e, pertanto, entrambi i voti concorrono a formare le rispettive medie.

10. I voti assegnati ad arbitri e assistenti arbitrali

determinano, alla fine di ogni stagione sportiva, la media globale definitiva di ogni A.E. ed A.A., così composta:

- media dei voti definitivi assegnati dagli O.A.;
- media dei voti assegnati dall'O.T.;
- la media globale definitiva sarà quella risultante dalla somma delle due medie sopra indicate diviso due.

La media globale definitiva di ciascun A.E. ed A.A. concorre a determinare la graduatoria finale di merito degli arbitri e degli assistenti arbitrali a disposizione di ogni singolo Organo Tecnico, prevista dall'art. 25, comma 2 lett. f), del Regolamento AIA, che, insieme agli altri criteri previsti dal presente Regolamento, individua gli arbitri e assistenti arbitrali da promuovere, confermare od avvicendare fino alla concorrenza degli organici predeterminati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.

11. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, che, a fine stagione, riportano una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui al precedente art. 2 devono essere dimessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli A.E. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T.

12. I voti assegnati ad arbitri e assistenti

determinano, alla fine di ogni stagione sportiva, la media globale definitiva di ogni A.E. ed A.A., così composta:

- media dei voti definitivi assegnati dagli O.A.;
- media dei voti assegnati dall'O.T.;
- la media globale definitiva sarà quella risultante dalla somma delle due medie sopra indicate diviso due.

La media globale definitiva di ciascun A.E. ed A.A. concorre a determinare la graduatoria finale di merito degli arbitri e degli assistenti arbitrali a disposizione di ogni singolo Organo Tecnico, prevista dall'art. 25, comma 3, lett. f), del Regolamento AIA, che, insieme agli altri criteri previsti dal presente Regolamento, individua gli arbitri e assistenti arbitrali da promuovere, confermare od avvicendare fino alla concorrenza degli organici predeterminati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.

11. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, che, a fine stagione, riportano una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui al precedente art. 2 devono essere dimessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli A.E. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T.

**Gli A.E. e A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Regionali e Provinciali, che, a conclusione della terza stagione di permanenza nell'organico della massima categoria, riportano una media globale definitiva che non consente la loro proposizione per l'O.T.N. superiore, salva motivata deroga richiesta al Comitato Nazionale dal C.R.A./C.P.A., devono essere inseriti negli organici dell'O.T.S. con la possibilità di essere riproposti in altri ruoli e, precisamente, gli A.E. nel ruolo A.A. ovvero nel Calcio a 5 e nel Beach Soccer, mentre gli A.A. solo nel Calcio a 5 e nel Beach Soccer secondo quanto previsto dal presente regolamento e da quello dell'A.I.A.**

12. I voti assegnati ad arbitri, assistenti **arbitrali**

impiegati in gare diverse dalle categorie di appartenenza e valutati da O.A. e da O.T. non appartenenti al loro Organo Tecnico ovvero dal Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, nell'ambito delle visionature di cui all'art. 10, comma 2, del Regolamento AIA, non concorrono a determinare la media globale definitiva.

Parimenti, le valutazioni delle prestazioni effettuate da arbitri e assistenti arbitrali in funzione di quarto ufficiale di gara non concorrono a determinare la media globale definitiva, ma, in ipotesi di inadempienze tecniche o comportamentali accertate nello svolgimento di tali attività, il Responsabile dell'O.T. designante può sospendere gli arbitri e assistenti arbitrali del proprio organico dall'attività tecnica, ai sensi dell'art. 10, ovvero dallo svolgimento della specifica funzione per un tempo determinato.

Lo stesso Responsabile dell'O.T. designante può sospendere dalla specifica funzione di cui al capoverso precedente gli arbitri e assistenti appartenenti ad altro O.T., dandone comunicazione al Responsabile di tale Organo Tecnico.

13. Gli O.A. devono essere impiegati con turni regolari e, di norma e salva deroga del Comitato Nazionale, assicurare almeno otto visionature per ogni intera stagione sportiva, comprese, per gli O.A. a disposizione dell'O.T.S., l'attività di TUTOR.

Gli OA a disposizione della CON BS devono essere impiegati con turni regolari e, di norma, salva deroga del Comitato Nazionale, assicurare almeno cinque visionature per ogni intera stagione sportiva. Gli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali che, per causa a loro imputabile, non prestano tale attività minima devono essere, a fine stagione, dimessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli O.A. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T.

14. La valutazione delle prestazioni degli O.A. da parte degli OO.TT. è effettuata mediante l'assegnazione di un voto alle risultanze tecniche delle visionature congiunte di gare

**ed osservatori arbitrali** impiegati in gare diverse dalle categorie di appartenenza e valutati da O.A. e da O.T. non appartenenti al loro Organo Tecnico ovvero dal Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, nell'ambito delle visionature di cui all'art. 10, comma 2, del Regolamento AIA, non concorrono a determinare la media globale definitiva.

Parimenti, le valutazioni delle prestazioni effettuate da arbitri e assistenti arbitrali in funzione di quarto ufficiale di gara non concorrono a determinare la media globale definitiva, ma, in ipotesi di inadempienze tecniche o comportamentali accertate nello svolgimento di tali attività, il Responsabile dell'O.T. designante può sospendere gli arbitri e assistenti arbitrali del proprio organico dall'attività tecnica, ai sensi dell'art. 10, ovvero dallo svolgimento della specifica funzione per un tempo determinato.

Lo stesso Responsabile dell'O.T. designante può sospendere dalla specifica funzione di cui al capoverso precedente gli arbitri e assistenti appartenenti ad altro O.T., dandone comunicazione al Responsabile di tale Organo Tecnico.

13. Gli O.A. devono essere impiegati con turni regolari e, di norma e salva deroga del Comitato Nazionale, assicurare almeno otto visionature per ogni intera stagione sportiva, comprese, per gli O.A. a disposizione dell'O.T.S., l'attività di TUTOR.

Gli O.A. a disposizione della CON BS devono essere impiegati con turni regolari e, di norma, salva deroga del Comitato Nazionale, assicurare almeno cinque visionature per ogni intera stagione sportiva. Gli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali che, per causa a loro imputabile, non prestano tale attività minima devono essere, a fine stagione, dimessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli O.A. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T.

14. La valutazione delle prestazioni degli O.A. da parte degli OO.TT. è effettuata mediante l'assegnazione di un voto alle risultanze tecniche delle visionature congiunte di gare

tra componenti dell'O.T. e l'O.A. e delle singole relazioni predisposte dall'O.A.

La scala numerica dei voti assegnati all'O.A., attributiva della valutazione della prestazione effettuata secondo i criteri indicati dal Settore Tecnico, parte da un massimo di 8,70 e decresce, con voti intermedi per ogni decimo di punto, fino ad un minimo di 8,20.

15. I voti assegnati agli osservatori arbitrali determinano, alla fine di ogni stagione sportiva, la media globale definitiva di ogni O.A., così costituita:

- a. media dei voti assegnati in base alla lettura delle relazioni;
- b. media dei voti delle visionature congiunte, come risultanti dalle schede di valutazione compilate dai componenti degli OO.TT. che hanno effettuato le covisionature stesse;
- c. la media globale definitiva sarà quella risultante dalla somma delle due medie sopra indicate diviso due.

La media globale definitiva di ciascun O.A. concorre a determinare la graduatoria finale di merito degli osservatori arbitrali a disposizione di ogni singolo Organo Tecnico, prevista dall'art. 25, comma 2 lett. f), del Regolamento, che, insieme agli altri criteri previsti dalle presenti Norme di funzionamento, individua gli osservatori arbitrali da promuovere, confermare od avvicendare fino alla concorrenza degli organici predeterminati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.

16. Gli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, che, a fine stagione, riportano una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui al precedente art. 2, devono essere dismessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli O.A. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T.

17. La comunicazione agli arbitri e agli assistenti arbitrali delle valutazioni delle loro prestazioni è effettuata mediante l'invio delle medie con le modalità previste nei successivi commi 18 e 19 e:

tra componenti dell'O.T. e l'O.A. e delle singole relazioni predisposte dall'O.A.

La scala numerica dei voti assegnati all'O.A., attributiva della valutazione della prestazione effettuata secondo i criteri indicati dal Settore Tecnico, parte da un massimo di 8,70 e decresce, con voti intermedi per ogni decimo di punto, fino ad un minimo di 8,20.

15. I voti assegnati agli osservatori arbitrali determinano, alla fine di ogni stagione sportiva, la media globale definitiva di ogni O.A., così costituita:

- a. media dei voti assegnati in base ~~alla~~ **lettura all'esame** delle relazioni;
- b. media dei voti delle visionature congiunte, come risultanti dalle schede di valutazione compilate dai componenti degli OO.TT. che hanno effettuato le covisionature stesse;
- c. la media globale definitiva sarà quella risultante dalla somma delle due medie sopra indicate diviso due.

La media globale definitiva di ciascun O.A. concorre a determinare la graduatoria finale di merito degli osservatori arbitrali a disposizione di ogni singolo Organo Tecnico, prevista dall'art. 25, comma 2 lett. f), del Regolamento, che, insieme agli altri criteri previsti **dal presente Regolamento degli Organi Tecnici**, individua gli osservatori arbitrali da promuovere, confermare od avvicendare fino alla concorrenza degli organici predeterminati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.

16. Gli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, che, a fine stagione, riportano una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui al precedente art. 2, devono essere dismessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli O.A. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T.

17. La comunicazione agli arbitri e agli assistenti arbitrali delle valutazioni delle loro prestazioni è effettuata mediante l'invio delle medie con le modalità previste nei successivi commi 18 e 19 e:

<p>a. per gli arbitri e assistenti arbitrali a disposizione della C.A.N., della C.A.N. C, della C.A.N. D, della C.A.N. 5 Elite, della C.A.N. 5 e della C.A.N. BS, mediante l'invio, da eseguirsi per via telematica, della copia integrale della relazione dell'O.A., con il relativo voto, e del voto assegnato dall'O.T.;</p> <p>b. per gli arbitri, anche con funzione di assistenti arbitrali, a disposizione degli Organi Tecnici Regionali e Provinciali ed impiegati in gare dei campionati di Eccellenza e Promozione mediante l'invio, per via telematica, della copia integrale della relazione dell'O.A., con il relativo voto, e del voto assegnato dall'O.T., mentre per gli arbitri impiegati in gare dei campionati inferiori ciascun O.T.R. / O.T.P. può adottare la suesposta modalità di comunicazione ovvero prevedere la consegna di riscontro scritto all'A.E. degli argomenti, oggetto di rilievo, trattati nel colloquio di fine gara e successive altre modalità informative delle risultanze tecniche delle prestazioni;</p> <p>c. per gli arbitri a disposizione degli Organi Tecnici Sezionali mediante consegna di riscontro scritto all'A.E. degli argomenti, oggetto di rilievo, trattati nel colloquio di fine gara;</p> <p>d. per gli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, mediante invio, per via telematica, delle medie, mentre per gli osservatori a disposizione degli Organi Tecnici Sezionali è prescritta la comunicazione del giudizio e del voto solo per votazioni inferiori al limite minimo indicato dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui all'art. 2.</p> <p>18. Il Comitato Nazionale, successivamente alla delibera di avvicendamento dagli Organi Tecnici Nazionali, invia ad ogni A.E., A.A. e O.A. oggetto di tale provvedimento una comunicazione, tramite il portale informatico AIA, riportante la media globale definitiva conseguita, la posizione nella graduatoria finale di merito e la causale</p>	<p>a. per gli arbitri e assistenti arbitrali a disposizione della C.A.N., della C.A.N. C, della C.A.N. D, <b>della C.A.I</b>, della C.A.N. 5 Élite, della C.A.N. 5 e della C.A.N. BS, mediante l'invio, da eseguirsi per via telematica, della copia integrale della relazione dell'O.A., con il relativo voto, e del voto assegnato dall'O.T.;</p> <p>b. per gli arbitri, anche con funzione di assistenti arbitrali, a disposizione degli Organi Tecnici Regionali e Provinciali ed impiegati in gare dei campionati di Eccellenza e Promozione mediante l'invio, per via telematica, della copia integrale della relazione dell'O.A., con il relativo voto, e del voto assegnato dall'O.T., mentre per gli arbitri impiegati in gare dei campionati inferiori ciascun O.T.R. / O.T.P. può adottare la suesposta modalità di comunicazione ovvero prevedere la consegna di riscontro scritto all'A.E. degli argomenti, oggetto di rilievo, trattati nel colloquio di fine gara e successive altre modalità informative delle risultanze tecniche delle prestazioni;</p> <p>c. per gli arbitri a disposizione degli Organi Tecnici Sezionali mediante consegna di riscontro scritto all'A.E. degli argomenti, oggetto di rilievo, trattati nel colloquio di fine gara;</p> <p>d. per gli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, mediante invio, per via telematica, delle medie, mentre per gli osservatori a disposizione degli Organi Tecnici Sezionali è prescritta la comunicazione del giudizio e del voto solo per votazioni inferiori al limite minimo indicato dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui all'art. 2.</p> <p>18. Il Comitato Nazionale, successivamente alla delibera di avvicendamento dagli Organi Tecnici Nazionali, invia ad ogni A.E., A.A. e O.A. oggetto di tale provvedimento una comunicazione, tramite il portale informatico AIA, riportante la media globale definitiva conseguita, la posizione nella graduatoria finale di merito e la causale</p>
---	---

<p>dell'avvicendamento.</p> <p>19. Gli Organi Tecnici Nazionali devono far pervenire mensilmente agli associati dei rispettivi organici e, per conoscenza, ai Presidenti dei C.R.A., dei C.P.A. e di Sezione le medie degli A.E., degli A.A., dei V.M.O. ed O.A., con la relativa posizione nella graduatoria di merito.</p> <p>La C.A.N. invia le medie, per conoscenza, anche al Presidente dell'A.I.A.</p> <p>La CAN BS e la CON BS devono far pervenire agli associati dei propri rispettivi organici e, per conoscenza, ai Presidenti dei CRA, dei CPA e di Sezione, le medie degli AE e degli OA, con la relativa posizione nella graduatoria di merito, prima dell'inizio della fase finale dei campionati di competenza e al termine degli stessi campionati.</p> <p>20. I Presidenti dei C.R.A. e dei C.P.A., nel rispetto delle predette modalità ed entro le scadenze del 31 dicembre, con la situazione aggiornata al 15 dicembre, e del 31 marzo, con la situazione aggiornata al 15 marzo, provvederanno a trasmettere ai Presidenti di Sezione le medie degli associati operanti, rispettivamente, per l'O.T.R. e per l'O.T.P.</p>	<p>dell'avvicendamento.</p> <p>19. Gli Organi Tecnici Nazionali devono far pervenire <b>mensilmente bimestralmente (30 settembre, 30 novembre, 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio)</b> agli associati dei rispettivi organici e, per conoscenza, ai Presidenti dei C.R.A., dei C.P.A. e di Sezione le medie degli A.E., degli A.A., dei V.M.O. ed O.A., con la relativa posizione nella graduatoria di merito.</p> <p><b>Gli Organi Tecnici Nazionali inviano</b> le medie, per conoscenza, anche al Presidente dell'AIA.</p> <p>La CAN BS e la CON BS devono far pervenire agli associati dei propri rispettivi organici e, per conoscenza, ai Presidenti dei CRA, dei CPA e di Sezione, le medie degli AE e degli OA, con la relativa posizione nella graduatoria di merito, prima dell'inizio della fase finale dei campionati di competenza e al termine degli stessi campionati.</p> <p>20. I Presidenti dei C.R.A. e dei C.P.A., nel rispetto delle predette modalità <del>ed entro le scadenze del 31 dicembre, con la situazione aggiornata al 15 dicembre, e del 31 marzo, con la situazione aggiornata al 15 marzo, provvederanno a trasmettere</del> <b>provvedono a trasmettere bimestralmente (30 settembre, 30 novembre, 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio), con la situazione aggiornata al 15 del mese d'invio,</b> ai Presidenti di Sezione le medie degli associati operanti, rispettivamente, per l'O.T.R. e per l'O.T.P.</p> <p>21. <b>Per gli AE SP non si applica quanto previsto dal comma 1 del presente Regolamento OOTT: il loro impiego è subordinato alla valutazione del Presidente di Sezione ed alla disponibilità di gare che consentano la designazione di AE SP, sia in ambito di gare SGS o LND che in ambito DCPS. Per gli AE SP non si applica quanto previsto dal comma 6 con riferimento al numero minimo e massimo di visionature.</b></p>
<p align="center"><b>Articolo 7</b></p> <p align="center"><b>Impiego e controllo delle prestazioni arbitrali nelle funzioni di VAR e di AVAR</b></p> <p>1. La Commissione Arbitri per i campionati di</p>	<p align="center"><b>Articolo 7</b></p> <p align="center"><b>Impiego e controllo delle prestazioni arbitrali nelle funzioni di VAR e di AVAR</b></p>

<p>Serie A e di Serie B (CAN) provvede, con le modalità disposte dal Comitato Nazionale sulla base delle richieste della FIGC, all'impiego degli arbitri effettivi con le funzioni di video <i>assistant referee</i> (VAR) e degli assistenti arbitrali con le funzioni di <i>assistant video assistant referee</i> (AVAR) in tutte le gare in cui esse sono previste.</p> <p>2. La funzione di video <i>assistant referee</i> (VAR) è assicurata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>dagli arbitri effettivi inseriti negli organici della CAN in possesso della prescritta abilitazione IFAB e impiegati con le modalità di cui all'art. 6, comma 2;</li> <li>dagli arbitri effettivi VMO in possesso della prescritta abilitazione IFAB che hanno ottenuto tale qualifica con inserimento nel relativo ruolo.</li> </ol> <p>3. La funzione di <i>assistant video assistant referee</i> (AVAR) è assicurata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>da assistenti arbitrali inseriti nell'organico della CAN, previamente formati e impiegati con le modalità di cui all'art. 6, comma 2;</li> <li>da assistenti arbitrali VMO in possesso della prescritta abilitazione IFAB che hanno ottenuto tale qualifica con inserimento nel relativo ruolo</li> <li>dagli arbitri effettivi indicati nel comma precedente.</li> </ol> <p>4. Il Responsabile della CAN provvede alle designazioni per tutte le gare ove è previsto l'impiego di arbitri, assistenti arbitrali e VMO con le funzioni indicate nei commi precedenti con piena autonomia operativa ai sensi dell'art. 25, comma 2 lett. b), del Regolamento AIA.</p> <p>5. Le valutazioni delle prestazioni effettuate da arbitri e assistenti arbitrali in funzione, rispettivamente, di video <i>assistant referee</i> (VAR) e di <i>assistant video assistant referee</i> (AVAR) non concorrono a determinare la loro media globale definitiva, ma, limitatamente alle prestazioni effettuate quali video <i>assistant referee</i> (VAR), concorrono a formare una graduatoria di</p>	<p>1. La Commissione Arbitri per i campionati di Serie A e di Serie B (CAN) provvede, con le modalità disposte dal Comitato Nazionale sulla base delle richieste della FIGC, all'impiego degli arbitri effettivi con le funzioni di video <i>assistant referee</i> (VAR) e degli assistenti arbitrali con le funzioni di <i>assistant video assistant referee</i> (AVAR) in tutte le gare in cui esse sono previste.</p> <p>2. La funzione di video <i>assistant referee</i> (VAR) è assicurata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>dagli arbitri effettivi inseriti negli organici della CAN in possesso della prescritta abilitazione IFAB e impiegati con le modalità di cui all'art. 6, comma 2;</li> <li>dagli arbitri effettivi VMO in possesso della prescritta abilitazione IFAB che hanno ottenuto tale qualifica con inserimento nel relativo ruolo.</li> </ol> <p>3. La funzione di <i>assistant video assistant referee</i> (AVAR) è assicurata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>da assistenti arbitrali inseriti nell'organico della CAN, previamente formati e impiegati con le modalità di cui all'art. 6, comma 2;</li> <li>da assistenti arbitrali VMO in possesso della prescritta abilitazione IFAB che hanno ottenuto tale qualifica con inserimento nel relativo ruolo</li> <li>dagli arbitri effettivi indicati nel comma precedente.</li> </ol> <p>4. Il Responsabile della CAN provvede alle designazioni per tutte le gare ove è previsto l'impiego di arbitri, assistenti arbitrali e VMO con le funzioni indicate nei commi precedenti con piena autonomia operativa ai sensi dell'art. 25, comma 2 lett. b), del Regolamento AIA.</p> <p>5. Le valutazioni delle prestazioni effettuate da arbitri e assistenti arbitrali in funzione, rispettivamente, di video <i>assistant referee</i> (VAR) e di <i>assistant video assistant referee</i> (AVAR) non concorrono a determinare la loro media globale definitiva, ma, limitatamente alle prestazioni effettuate quali video <i>assistant referee</i> (VAR), concorrono a formare una graduatoria di</p>
--	--

<p>merito idonea per l'eventuale inserimento nel ruolo dei VMO, in presenza dei requisiti previsti dalle presenti Norme di Funzionamento.</p> <p>I criteri di valutazione dei V.M.O. sono quelli indicati nel successivo art. 31, comma 3.</p> <p>6. In ipotesi di inadempienze tecniche o comportamentali accertate nello svolgimento delle funzioni di VAR e AVAR, il Responsabile dell'O.T. designante può sospendere gli arbitri e assistenti arbitrali del proprio organico dall'attività tecnica, ai sensi dell'art. 11, ovvero dallo svolgimento della specifica funzione per un tempo determinato.</p> <p>7. La C.A.N. deve far pervenire mensilmente agli arbitri effettivi e agli assistenti arbitrali che hanno svolto la funzione di <i>video assistant referee</i> (VAR) o di <i>assistant video assistant referee</i> (AVAR) la media dei voti conseguiti, con la relativa posizione nella graduatoria di merito.</p> <p>La C.A.N. invia la media, per conoscenza, anche al Presidente dell'A.I.A.</p>	<p>merito idonea per l'eventuale inserimento nel ruolo dei VMO, in presenza dei requisiti previsti <b>dal presente Regolamento degli Organi Tecnici</b>.</p> <p>I criteri di valutazione dei V.M.O. sono quelli indicati nel successivo art. 31, comma 3.</p> <p>6. In ipotesi di inadempienze tecniche o comportamentali accertate nello svolgimento delle funzioni di VAR e AVAR, il Responsabile dell'O.T. designante può sospendere gli arbitri e assistenti arbitrali del proprio organico dall'attività tecnica, ai sensi dell'art. 11, ovvero dallo svolgimento della specifica funzione per un tempo determinato.</p> <p>7. La C.A.N. deve far pervenire <b>mensilmente bimestralmente (30 settembre, 30 novembre, 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio)</b> agli arbitri effettivi e agli assistenti arbitrali che hanno svolto la funzione di <i>video assistant referee</i> (VAR) o di <i>assistant video assistant referee</i> (AVAR) la media dei voti conseguiti, con la relativa posizione nella graduatoria di merito.</p> <p>La C.A.N. invia la media, per conoscenza, anche al Presidente dell'A.I.A.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 8</b> <b>Relazione di fine stagione degli Organi Tecnici Nazionali</b></p> <p>Gli OO.TT. Nazionali devono inviare al Comitato Nazionale, al termine di ogni stagione sportiva, una relazione dalla quale risultino:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. considerazioni di carattere generale sui campionati con riferimento alle prestazioni degli A.E, A.A. e O.A.;</li> <li>b. il numero delle gare;</li> <li>c. il numero degli A.E. designati, tenendo conto anche delle gare non iniziate e/o non portate a termine;</li> <li>d. l'attività internazionale;</li> <li>e. le proposte di competenza per il conferimento dei premi nazionali;</li> <li>f. la media globale definitiva di ogni A.E., A.A. ed O.A., con indicazione delle singole medie che concorrono alla sua determinazione ai sensi dell'articolo precedente;</li> <li>g. la graduatoria finale di merito degli A.E., degli A.A. e degli O.A.;</li> <li>h. le proposte relative alla conferma,</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 8</b> <b>Relazione di fine stagione degli Organi Tecnici Nazionali</b> <b>INVARIATO</b></p>

<p>promozione o avvicendamento di A.E., A.A. e O.A., corredate, per gli avvicendati e i promossi, da dettagliate relazioni illustrative comprensive dei risultati dei test atletici e da una tabella riassuntiva schematica della media dei voti conseguiti anche negli anni precedenti.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 9 Incidenti</b></p> <p>1. Gli Organi Tecnici devono informare tempestivamente, tramite il portale informatico A.I.A., la Segreteria dell'A.I.A. e l'Osservatorio ivi predisposto degli atti di violenza consumata, di qualunque natura e gravità, perpetrati da tesserati FIGC e non tesserati FIGC agli associati nell'espletamento della loro funzione. Analogamente alla Segreteria A.I.A., con le prescritte modalità, deve essere effettuata in caso di incidenti e di danni fisici e/o materiali riportati dagli associati in itinere o nel corso dell'espletamento della loro funzione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 9 Incidenti INVARIATO</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 10 Rilievi</b></p> <p>1. I rilievi di carattere tecnico e associativo devono essere comunicati per iscritto, ovvero tramite il portale informatico A.I.A., agli interessati con le seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dall'Organo Tecnico Nazionale, per gli A.E., gli A.A. ed O.A., con copia riservata al Presidente del C.R.A., del C.P.A. ed al Presidente di Sezione competente. La C.A.N. invia copia dei rilievi anche al Presidente dell'A.I.A. mentre copia dei rilievi fatti all'O.A. sono inviati per conoscenza anche all'O.T. di appartenenza dell'arbitro visionato;</li> <li>b. dall'Organo Tecnico Regionale e Provinciale con copia riservata al Presidente di Sezione e, limitatamente agli arbitri ed osservatori arbitrali a disposizione della C.A.N. BS e della C.O.N. BS per attività svolta presso i predetti Organi Tecnici, alle rispettive C.A.N. BS e C.O.N. BS.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 10 Rilievi INVARIATO</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 11 Sospensioni dall'attività</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 11 Sospensioni dall'attività</b></p>

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gli OO.TT. possono sospendere dall'impiego fino a due mesi gli associati a loro disposizione, dandone comunicazione all'interessato, qualora, nello svolgimento dell'attività, incorrano in inadempienze tecniche, atletiche o comportamentali che non investano l'aspetto disciplinare contemplato come tale dalle Norme Federali e dal Regolamento dell'A.I.A.</li> <li>2. La comunicazione della sospensione deve essere inviata in copia: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dall'Organo Tecnico Nazionale al Presidente dell'A.I.A., al Presidente del C.R.A., del C.P.A. ed al Presidente di Sezione competente;</li> <li>b. dall'Organo Tecnico Regionale e Provinciale al Presidente di Sezione e, limitatamente agli arbitri ed osservatori arbitrali rispettivamente a disposizione della C.A.N. BS e della C.O.N. BS per attività svolta presso i predetti Organi Tecnici, alle rispettive C.A.N. BS e C.O.N. BS.</li> </ol> </li> <li>3. Per i presunti casi d'infrazione disciplinare, l'O.T. dovrà trasmettere la segnalazione con immediatezza al competente Organo di giustizia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gli OO.TT. possono sospendere dall'impiego fino a due mesi gli associati a loro disposizione, dandone comunicazione all'interessato, qualora, nello svolgimento dell'attività, incorrano in inadempienze tecniche, atletiche o comportamentali che non investano l'aspetto disciplinare contemplato come tale dalle Norme Federali e dal Regolamento dell'A.I.A.</li> <li>2. La comunicazione della sospensione deve essere inviata in copia: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dall'Organo Tecnico Nazionale al Presidente dell'A.I.A., al Presidente del C.R.A., del C.P.A. ed al Presidente di Sezione competente;</li> <li>b. dall'Organo Tecnico Regionale e Provinciale al Presidente di Sezione e, limitatamente agli arbitri ed osservatori arbitrali rispettivamente a disposizione della C.A.N. BS e della C.O.N. BS per attività svolta presso i predetti Organi Tecnici, alle rispettive C.A.N. BS e C.O.N. BS.</li> </ol> </li> <li>3. Per i presunti casi d'infrazione disciplinare, l'O.T. dovrà trasmettere la segnalazione con immediatezza al competente Organo di giustizia.</li> <li>4. <b>Durante il periodo della sospensione tecnica, l'associato resta tenuto a versare le quote associative e a partecipare alle riunioni tecniche e alle assemblee sezionali. L'associato ha, altresì, la facoltà di frequentare i poli di allenamento organizzati dall'AIA.</b></li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 12</b> <b>Coordinamento Organi Tecnici Nazionali e Periferici</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ai fini di un maggior coordinamento ed uniformità dell'attività tecnica, il Settore Tecnico Arbitrale, su indicazione del Comitato Nazionale, partecipa alle riunioni tecniche organizzate dagli Organi Tecnici Nazionali, convenendo con gli stessi le modalità attuative di tale partecipazione. A tal fine, gli Organi Tecnici Nazionali comunicano, con congruo preavviso, le date di effettuazione dei raduni precampionato e di ogni altra riunione tecnica di rilevanza al Comitato Nazionale e al Settore Tecnico</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 12</b> <b>Coordinamento Organi Tecnici Nazionali e Periferici</b> <b>INVARIATO</b></p>

<p>Arbitrale, che potranno far intervenire un loro componente.</p> <p>2. Il Comitato Nazionale, direttamente o tramite il Settore Tecnico Arbitrale, controlla l'osservanza da parte degli Organi Tecnici Regionali e Provinciali delle direttive tecniche impartite anche attraverso visite da effettuarsi almeno una volta nel corso della stagione sportiva.</p> <p>Analoga procedura potrà essere osservata nei confronti degli Organi Tecnici Sezionali. Il Comitato Nazionale ed il Settore Tecnico si riservano di far eventualmente intervenire alle riunioni stesse un loro Componente.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO SECONDO ATTIVITA' ARBITRALE</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO SECONDO ATTIVITA' ARBITRALE</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 13 Limiti di età</b></p> <p>1. A.E: l'attività è consentita a partire dal 14° anno di età; il prosieguo della stessa è consentito, senza limiti di età, salvo quanto previsto dall'art. 19, in base all'efficienza fisica, alle capacità tecniche dell'interessato ed alla validità di rendimento dell'interessato.</p> <p>2. A.A.: l'attività è consentita in base all'efficienza fisica ed alla validità di rendimento dell'interessato senza limiti di età, salvo quanto previsto dall'art. 25.</p> <p>3. V.M.O.: l'attività è consentita, senza limiti di età, in base all'idoneità fisica ed alla validità di rendimento dell'interessato.</p> <p>4. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere le gare di competenza dell'O.T.S., purché in possesso del certificato di idoneità all'attività agonistica.</p> <p>5. Per gli O.A. e Tutor l'attività è consentita fino al termine della stagione sportiva in cui viene compiuto il 75° anno di età. L'O.A. al compimento del 70° anno di età può richiedere all'O.T. competente l'esonero dall'attività tecnica, mentre l'O.A. con qualifica di arbitro benemerito può richiederlo al compimento del 65° anno di età.</p> <p>Su richiesta motivata del Presidente di Sezione, il Comitato Nazionale può autorizzare lo svolgimento dell'attività tecnica da parte dell'O.A. anche oltre il</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 13 Limiti di età</b></p> <p>1. A.E: l'attività è consentita a partire dal 14° anno di età; il prosieguo della stessa è consentito, senza limiti di età, salvo quanto previsto dall'art. 19, in base all'efficienza fisica, alle capacità tecniche dell'interessato ed alla validità di rendimento dell'interessato.</p> <p>2. A.A.: l'attività è consentita in base all'efficienza fisica ed alla validità di rendimento dell'interessato senza limiti di età, salvo quanto previsto dall'art. 25.</p> <p>3. V.M.O.: l'attività è consentita, senza limiti di età, in base all'idoneità fisica ed alla validità di rendimento dell'interessato.</p> <p>4. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere le gare di competenza dell'O.T.S., e a svolgere le funzioni di A.A. al C.R.A./C.P.A., purché in possesso del certificato di idoneità all'attività agonistica.</p> <p>5. Per gli O.A. e Tutor l'attività è consentita fino al termine della stagione sportiva in cui viene compiuto il 75° anno di età. L'O.A. al compimento del 70° anno di età può richiedere all'O.T. competente l'esonero dall'attività tecnica, mentre l'O.A. con qualifica di arbitro benemerito può richiederlo al compimento del 65° anno di età.</p> <p><del>Su richiesta motivata del Presidente di Sezione, il Comitato Nazionale</del> Il Presidente di Sezione può autorizzare lo svolgimento dell'attività tecnica da parte</p>

<p>predetto limite d'età.</p> <p>6. Gli A.E., A.A. ed O.A. inquadrati negli OO.TT. Nazionali non possono svolgere attività tecnica a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S., fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 51 e 59, né rivestire alcun incarico quale responsabile e componente dell'O.T.S.</p>	<p>dell'O.A. anche oltre il predetto limite d'età.</p> <p>6. Gli A.E., A.A. ed O.A. inquadrati negli OO.TT. Nazionali non possono svolgere attività tecnica a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S., fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 51 e 59, né rivestire alcun incarico quale responsabile e componente dell'O.T.S.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14</b> <b>Definizione organici degli Organi Tecnici Nazionali</b></p> <p>1. Gli organici degli A.E., degli A.A. e degli O.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali sono definitivamente fissati dal Comitato Nazionale entro l'inizio dei campionati di ogni stagione sportiva in funzione del numero delle società partecipanti ai rispettivi campionati.</p> <p>2. La delibera di cui al comma precedente, oltre ad essere pubblicata con le prescritte modalità, è tempestivamente inserita nel sito istituzionale.</p> <p>3. Il numero delle promozioni e degli avvicendamenti di ogni singola stagione sportiva per ciascun Organo Tecnico Nazionale, ad eccezione della C.A.N. 5 e della C.A.N. BS, è indicativamente determinato:</p> <p>a. per gli arbitri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- promozioni dalla C.A.N. C alla C.A.N. in numero di 5;</li> <li>- promozioni dalla C.A.N. D alla C.A.N. C in numero di 20;</li> <li>- promozioni dall'O.T.R. e dall'O.T.P. alla C.A.N. D in numero di 90;</li> <li>- avvicendamenti dalla C.A.N. in numero di 5;</li> <li>- avvicendamenti dalla C.A.N. C in numero di 15;</li> <li>- avvicendamenti dalla C.A.N. D in numero di 70;</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14</b> <b>Definizione organici degli Organi Tecnici Nazionali</b></p> <p>1. Gli organici degli A.E., degli A.A. e degli O.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali sono definitivamente fissati dal Comitato Nazionale entro l'inizio dei campionati di ogni stagione sportiva in funzione del numero delle società partecipanti ai rispettivi campionati.</p> <p>2. La delibera di cui al comma precedente, oltre ad essere pubblicata con le prescritte modalità, è tempestivamente inserita nel sito istituzionale.</p> <p>3. <b>Nel rispetto della compatibilità di budget e, salva espressa preventiva deroga della FIGC, del mantenimento, per ogni singolo organico, di un numero di componenti non superiore a quello della stagione precedente</b>, il numero delle promozioni e degli avvicendamenti di ogni singola stagione sportiva per ciascun Organo Tecnico Nazionale, ad eccezione della <b>C.A.N. 5 Élite</b>, C.A.N. 5 e della C.A.N. BS, è indicativamente determinato:</p> <p>a. per gli Arbitri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- promozioni dalla C.A.N. C alla C.A.N. in numero <b>da 3 a 5</b>;</li> <li>- promozioni dalla C.A.N. D alla C.A.N. C in numero <b>da 15 a 20</b>;</li> <li>- <b>promozioni dalla C.A.I. alla C.A.N. D in numero da 45 a 60</b>;</li> <li>- <b>promozioni dall'O.T.R. e dall'O.T.P. alla C.A.I. in numero da 50 a 65</b>;</li> <li>- avvicendamenti dalla C.A.N. in numero <b>da 3 a 10</b>;</li> <li>- avvicendamenti dalla C.A.N. C in numero <b>da 15 a 25</b>;</li> <li>- avvicendamenti dalla C.A.N. D in</li> </ul>

<p>b. per gli assistenti arbitrali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- promozioni dalla C.A.N. C alla C.A.N. in numero di 7;</li> <li>- promozioni dalla C.A.N. D alla C.A.N. C in numero di 30;</li> <li>- promozioni dall'O.T.R. e dall'O.T.P. alla C.A.N. D in numero di 100;</li> <li>- avvicendamenti dalla C.A.N. in numero di 10;</li> <li>- avvicendamenti dalla C.A.N. C in numero di 40;</li> <li>- avvicendamenti dalla C.A.N. D in numero di 70.</li> </ul> <p>4. Il Comitato Nazionale, entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva e con delibera tempestivamente inserita nel sito istituzionale, fissa il numero definitivo delle promozioni e degli avvicendamenti degli arbitri e assistenti arbitrali.</p> <p>In tale delibera il Comitato Nazionale indica l'organico di ogni Organo Tecnico per la stagione sportiva successiva, tenuto conto delle risultanze tecniche arbitrali emerse alla predetta data, della composizione dei campionati e delle funzioni arbitrali ivi richieste, fermo restando quanto previsto nel primo e nel terzo comma,</p> <p>Con la medesima delibera, il Comitato Nazionale fissa, altresì, il numero delle promozioni e degli avvicendamenti degli osservatori arbitrali di ciascun Organo Tecnico Nazionale e degli arbitri a disposizione della C.A.N. 5, tenuto conto, per tale Commissione, delle specifiche esigenze tecniche e dell'effettiva attività di competenza.</p> <p>Il numero delle promozioni e degli avvicendamenti di ogni singola stagione sportiva, per gli arbitri nell'organico della C.A.N. 5 Elite e della C.A.N. 5, è così indicativamente determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- promozioni dalla C.A.N. 5 alla C.A.N. 5 Elite in numero di 5;</li> <li>- promozioni dall'O.T.R. e dall'O.T.P. alla C.A.N. 5 in numero di 55;</li> <li>- avvicendamenti dalla C.A.N. 5 Elite in numero di 5;</li> <li>- avvicendamenti dalla C.A.N. 5 in</li> </ul>	<p>numero <b>da 45 a 70</b>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>avvicendamenti dalla C.A.I. in numero da 30 a 60</b>;</li> </ul> <p>b. per gli Assistenti Arbitrali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- promozioni dalla C.A.N. C alla C.A.N. in numero <b>da 5 a 7</b>;</li> <li>- promozioni dalla C.A.N. D alla C.A.N. C in numero <b>da 20 a 30</b>;</li> <li>- promozioni dall'O.T.R. e dall'O.T.P. alla C.A.N. D in numero <b>da 90 a 100</b>;</li> <li>- avvicendamenti dalla C.A.N. in numero <b>da 10 a 20</b>;</li> <li>- avvicendamenti dalla C.A.N. C in numero <b>da 30 a 40</b>;</li> <li>- avvicendamenti dalla C.A.N. D in numero <b>da 90 a 100</b>.</li> </ul> <p>4. Il Comitato Nazionale, entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva e con delibera tempestivamente inserita nel sito istituzionale, fissa il numero definitivo delle promozioni e degli avvicendamenti degli arbitri e assistenti arbitrali.</p> <p>In tale delibera il Comitato Nazionale indica l'organico di ogni Organo Tecnico per la stagione sportiva successiva, tenuto conto delle risultanze tecniche arbitrali emerse alla predetta data, della composizione dei campionati e delle funzioni arbitrali ivi richieste, fermo restando quanto previsto nel primo e nel terzo comma.</p> <p>Con la medesima delibera, il Comitato Nazionale fissa, altresì, il numero delle promozioni e degli avvicendamenti degli osservatori arbitrali di ciascun Organo Tecnico Nazionale e degli arbitri a disposizione della C.A.N. 5, tenuto conto, per tale Commissione, delle specifiche esigenze tecniche e dell'effettiva attività di competenza.</p> <p><b>Nel rispetto della compatibilità di budget e, salva espressa preventiva deroga della FIGC, del mantenimento, per ogni singolo organico, di un numero di componenti non superiore a quello della stagione precedente</b>, il numero delle promozioni e degli avvicendamenti di ogni singola stagione sportiva, per gli arbitri nell'organico della C.A.N. 5 Elite e della C.A.N. 5, è così indicativamente determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- promozioni dalla C.A.N. 5 alla C.A.N. 5</li> </ul>
--	--

<p>numero di 45.</p> <p>5. Il Comitato Nazionale, sempre entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva e sentita la C.A.N. D, stabilisce la ripartizione, per ogni singolo C.R.A./C.P.A., del numero delle promozioni di arbitri ed osservatori arbitrali ad ognuno di essi spettante, tenuto conto dell'organico complessivo fissato in proporzione alla forza arbitrale di ciascun Comitato Regionale e Provinciale alla data del 30 giugno della stagione sportiva precedente e delle risultanze tecniche evidenziate nel corso della stagione sia dalla C.A.N. D, sia dalla C.O.N. Dilettanti, sia da ogni O.T.R. / O.T.P., con particolare riferimento, per quest'ultimi, al numero effettivo di arbitri ed osservatori idonei all'impiego a livello nazionale.</p> <p>In ogni caso, il Comitato Nazionale dovrà assicurare a ciascun Organo Tecnico Regionale e Provinciale un numero minimo di promozioni.</p> <p>6. Sentiti, per quanto di propria spettanza, la C.A.N. D, la C.A.N. 5 ed i singoli O.T.R. / O.T.P. e tenuto conto delle risultanze tecniche emerse e delle effettive necessità, il Comitato Nazionale stabilisce la ripartizione, per ogni singolo C.R.A./C.P.A., del numero ad ognuno di essi spettante di assistenti arbitrali da promuovere alla C.A.N. D e di arbitri da promuovere alla C.A.N. 5.</p> <p>7. Il Comitato Nazionale, per esigenze sopravvenute dopo l'approvazione delle proposte di fine stagione degli O.T.N. e comunque non oltre l'inizio dell'ultimo raduno precampionato di competenza, direttamente o su richiesta dell'O.T. interessato, può disporre l'eventuale integrazione motivata degli organici secondo le risultanze delle relazioni di fine stagione e, per gli A.A., anche di quelle del corso di qualificazione.</p>	<p>Élite in numero <b>da 10 a 20</b>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- promozioni dall'O.T.R. e dall'O.T.P. alla C.A.N. 5 in numero <b>da 40 a 50</b>;</li> <li>- avvicendamenti dalla C.A.N. 5 Élite in numero <b>da 10 a 20</b>;</li> <li>- avvicendamenti dalla C.A.N. 5 in numero <b>da 40 a 50</b>.</li> </ul> <p>5. Il Comitato Nazionale, sempre entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva e sentita la <b>C.A.I.</b>, stabilisce la ripartizione, per ogni singolo C.R.A./C.P.A., del numero delle promozioni di arbitri ed osservatori arbitrali ad ognuno di essi spettante, tenuto conto <del>dell'organico complessivo fissato in proporzione alla forza arbitrale di ciascun Comitato Regionale e Provinciale alla data del 30 giugno della stagione sportiva precedente</del> e delle risultanze tecniche evidenziate nel corso della stagione sia <b>dalla C.A.I.</b>, dalla C.A.N. D, dalla C.O.N. sia da ogni O.T.R. / O.T.P con particolare riferimento, per quest'ultimi, al numero effettivo di arbitri ed osservatori idonei all'impiego a livello nazionale.</p> <p>In ogni caso, il Comitato Nazionale dovrà assicurare a ciascun Organo Tecnico Regionale e Provinciale un numero minimo di promozioni.</p> <p>6. Sentiti, per quanto di propria spettanza, la C.A.N. D, la C.A.N. 5 ed i singoli O.T.R. / O.T.P. e tenuto conto delle risultanze tecniche emerse e delle effettive necessità, il Comitato Nazionale stabilisce la ripartizione, per ogni singolo C.R.A./C.P.A., del numero ad ognuno di essi spettante di assistenti arbitrali da promuovere alla C.A.N. D e di arbitri da promuovere alla C.A.N. 5.</p> <p>7. Il Comitato Nazionale, per esigenze sopravvenute dopo l'approvazione delle proposte di fine stagione degli O.T.N. e comunque non oltre l'inizio dell'ultimo raduno precampionato di competenza, direttamente o su richiesta dell'O.T. interessato, può disporre l'eventuale integrazione motivata degli organici secondo le risultanze delle relazioni di fine stagione e, per gli A.A., anche di quelle del corso di qualificazione</p>
<p align="center"><b>Articolo 15</b></p> <p><b>Requisiti per la promozione degli A.E. alla</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 15</b></p> <p><b>Requisiti per la promozione degli A.E. alla</b></p>

### C.A.N. D

1. Ciascun C.R.A. /C.P.A. propone per la promozione alla C.A.N. D gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. essere rimasti per almeno tre stagioni sportive a disposizione dell'OTR e dell'OTP ed aver diretto, come minimo, 15 gare del massimo campionato regionale, di cui almeno 10 nell'ultima stagione sportiva;
  - b. essere stati visionati nella stagione sportiva da O.A. per un minimo di 6 ed un massimo di 8 volte e da componenti dell'Organo Tecnico da un minimo di 2 ad un massimo di 4 volte, ivi compresa, obbligatoriamente, una sola visionatura congiunta di O.A. e del componente l'Organo Tecnico;
  - c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza dell'O.T.R. / O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14;
  - d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.
2. È data facoltà all'O.T.R. / O.T.P. di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata

### C.A.I.

1. Ciascun C.R.A. /C.P.A. propone per la promozione alla ~~C.A.N. D~~ C.A.I. gli arbitri **che siano contemporaneamente** in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. essere rimasti per almeno **due** stagioni sportive a disposizione dell'OTR e dell'OTP ed aver diretto, come minimo, 15 gare del massimo campionato regionale, di cui almeno 10 nell'ultima stagione sportiva;
  - b. essere stati visionati nella stagione sportiva da O.A. per un minimo di ~~6 ed un massimo di 8 volte e da componenti dell'Organo Tecnico da un minimo di 2 ad un massimo di 4 volte, ivi compresa, obbligatoriamente, una sola visionatura congiunta di O.A. e del componente l'Organo Tecnico~~ e da componenti dell'Organo Tecnico **per un minimo di 2 volte;**
  - c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza dell'O.T.R. / O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14. **In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la promozione gli A.E. che abbiano ottenuto una migliore media, sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica;**
  - d. abbiano superato i test atletici secondo i parametri previsti per la categoria nazionale dal Settore Tecnico e dallo stesso verificati nell'ambito di un raduno svolto entro il termine della stagione sportiva ed in data successiva al 31 marzo;
  - e. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.
2. È data facoltà all'O.T.R. / O.T.P. di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata

<p>motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza alla predetta fascia di eccellenza che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. D.</p> <p>3. In ipotesi di arbitri collocati in posizione per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni e, a tal fine, ciascun O.T.R. / O.T.P. invia al Comitato Nazionale la graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza del proprio organico, con la media globale definitiva dei singoli arbitri.</p> <p>4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. D ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p>	<p>motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza alla predetta fascia di eccellenza che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla <del>C.A.N. D.</del> <b>C.A.I.</b></p> <p>3. In ipotesi di arbitri collocati in posizione per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni e, a tal fine, ciascun O.T.R. / O.T.P. invia al Comitato Nazionale la graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza del proprio organico, con la media globale definitiva dei singoli arbitri.</p> <p>4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla <del>C.A.N. D.</del> <b>C.A.I.</b> ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 15-bis</b> <b>Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.N. D</b></p> <p><b>1. La C.A.I. propone per la promozione alla C.A.N. D gli arbitri che siano contemporaneamente in possesso dei seguenti requisiti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a. aver diretto, come minimo, 15 gare della C.A.I., di cui almeno 10 nell'ultima stagione sportiva;</b></li> <li><b>b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 4, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 6 visionature di componenti l'Organo Tecnico;</b></li> <li><b>c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.I. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura</b></li> </ul>

	<p>del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14. In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la promozione gli A.E. che abbiano ottenuto una migliore media, sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica;</p> <p>d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.</p> <p>2. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. D ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 16</b> <b>Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.N. C</b></p> <p>1. La C.A.N. D propone per la promozione alla C.A.N. C gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 4, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 6 visionature di componenti l'Organo Tecnico;</p> <p>b. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. D dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 16</b> <b>Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.N. C</b></p> <p>1. La C.A.N. D propone per la promozione alla C.A.N. C gli arbitri <b>che siano contemporaneamente</b> in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 4, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 6 visionature di componenti l'Organo Tecnico;</p> <p>b. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. D dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14. <b>In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la promozione gli A.E. che abbiano ottenuto una migliore media, sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di</b></p>

<p>c. aver diretto minimo 15 gare del campionato di serie D, di cui almeno 10 nell'ultima stagione sportiva;</p> <p>d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.</p> <p>2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli arbitri donne.</p> <p>3. È data facoltà alla C.A.N. D di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. C.</p> <p>4. In ipotesi di arbitri collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.</p> <p>5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. C ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p>	<p><b>ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica;</b></p> <p>c. aver diretto minimo 15 gare del campionato di serie D, di cui almeno 10 nell'ultima stagione sportiva;</p> <p>d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.</p> <p>2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli arbitri donne.</p> <p>3. È data facoltà alla C.A.N. D di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. C.</p> <p>4. In ipotesi di arbitri collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.</p> <p>5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. C ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 17</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.N.</b></p> <p>1. La C.A.N. C propone per la promozione alla C.A.N. gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 17</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.N.</b></p> <p>1. La C.A.N. C propone per la promozione alla C.A.N. gli arbitri <b>che siano contemporaneamente</b> in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art.</p>

<p>6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 6 visionature di componenti l'Organo Tecnico;</p> <p>b. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. C dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14;</p> <p>c. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.</p> <p>2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli arbitri donne.</p> <p>3. È data facoltà alla C.A.N. C di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N.</p> <p>4. In ipotesi di arbitri collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.</p> <p>5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli</p>	<p>6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 6 visionature di componenti l'Organo Tecnico;</p> <p>b. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. C dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14 <b>In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la promozione gli A.E. che abbiano ottenuto una migliore media, sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica;</b></p> <p>c. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.</p> <p><del>2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli arbitri donne.</del></p> <p>2. È data facoltà alla C.A.N. C di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N.</p> <p>3. In ipotesi di arbitri collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.</p> <p>4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli</p>
--	---

<p>arbitri alla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p>	<p>arbitri alla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 18</b> <b>Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. D e la C.A.N. C propongono la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.</li> <li>2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;</li> <li>b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;</li> <li>c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;</li> <li>d. raggiungimento del limite di cinque stagioni sportive di appartenenza a ciascun Organo Tecnico senza aver ottenuto la deroga di cui al successivo art. 26 ovvero conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore.</li> </ol> </li> <li>3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali per l'attività femminile non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. C e della C.A.N. D e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) a d) del comma precedente ovvero per motivata</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 18</b> <b>Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.I., dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al termine di ogni stagione sportiva <b>la C.A.I.</b>, la C.A.N. D e la C.A.N. C propongono la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.</li> <li>2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;</li> <li>b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;</li> <li>c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;</li> <li>d. raggiungimento del limite di <del>cinque stagioni sportive di appartenenza a ciascun Organo Tecnico</del> <b>due stagioni sportive alla C.A.I., tre stagioni sportive alla C.A.N. D e quattro stagioni sportive alla C.A.N. C</b> senza aver ottenuto la deroga di cui al successivo art. 26 ovvero conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore.</li> </ol> </li> <li>3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali per l'attività femminile non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. C e della C.A.N. D e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) a d) del</li> </ol>

valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.

4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel secondo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 14.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico previsti per ciascun Organo Tecnico.

5. La C.A.N. D e la C.A.N. C hanno facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza alla C.A.N. D e alla C.A.N. C ovvero in possesso della

comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.

4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel secondo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 14.

**In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la dismissione gli A.E. che abbiano ottenuto la media peggiore, sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica.**

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico previsti per ciascun Organo Tecnico
- c) **al primo anno di appartenenza all'Organo Tecnico di riferimento, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma.**

**5. La C.A.I., la C.A.N. D e la C.A.N. C hanno la facoltà di proporre, con adeguata motivazione, l'avvicendamento per valutazione tecnica degli arbitri che,**

qualifica di arbitro internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.

In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

- a. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
- b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;  
degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione

6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C possono:  
a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.);  
b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il

~~pur trovandosi nelle condizioni di cui al precedente comma, lett. c., abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri arbitri. La C.A.N. D e la C.A.N. C hanno facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza alla C.A.N. D e alla C.A.N. C ovvero in possesso della qualifica di arbitro internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.~~

~~In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:~~

- ~~c. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;~~
- ~~d. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;~~

~~degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.~~

6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

7. Gli A.E. avvicendati **dalla C.A.I.**, dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C possono:  
a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.);  
b. rimanere come A.E., anche con funzioni

<p>Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.;</p> <p>c. transitare nel ruolo di A.A. nell'O.T.N. superiore nel quale hanno svolto funzioni di A.E., previo superamento del corso di cui all'art. 20.</p>	<p>specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.;</p> <p>c. transitare nel ruolo di A.A. nell'O.T.N. superiore nel quale hanno svolto funzioni di A.E., previo superamento del corso di cui all'art. 20.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 19</b></p> <p><b>Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.N.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dimissione degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.</li> <li>2. La C.A.N. propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;</li> <li>b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;</li> <li>c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;</li> <li>d. aver compiuto 45 anni entro il termine della stagione sportiva salvo che si siano posizionati tra i primi venticinque nella graduatoria finale di merito;</li> <li>e. aver raggiunto il limite di dieci anni di appartenenza nello stesso organico salvo che si siano posizionati tra i primi venticinque nella graduatoria di merito.</li> </ol> </li> <li>3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dimissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell'art. 14.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 19</b></p> <p><b>Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.N.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dimissione degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.</li> <li>2. La C.A.N. propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;</li> <li>b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;</li> <li>c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;</li> <li>d. aver compiuto 45 anni entro il termine della stagione sportiva salvo che si siano posizionati tra i primi <b>venticinque venti</b> nella graduatoria finale di merito;</li> <li>e. aver raggiunto il limite di dieci anni di appartenenza nello stesso organico salvo che si siano posizionati tra i primi venticinque nella graduatoria di merito</li> </ol> </li> <li>3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dimissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell'art. 14.</li> </ol>

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

- a. in congedo per maternità;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile;
- c. al primo anno di appartenenza alla C.A.N., fatto salvo quanto disposto alla lettera a) del successivo comma.

4. La C.A.N. ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione:

- b. l'avvicendamento per valutazione tecnica degli arbitri che, pur trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera c) del precedente comma, abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri arbitri;
- c. la conferma nell'organico di arbitri che, al secondo anno di appartenenza alla C.A.N. ovvero in possesso della qualifica di arbitro internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 3, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma. In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:
  - i. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
  - ii. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a

**In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la dismissione gli A.E. che abbiano ottenuto la media peggiore sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica**

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

- a. in congedo per maternità;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile;
- c. al primo anno di appartenenza alla C.A.N., fatto salvo quanto disposto alla lettera a) del successivo comma.

4. La C.A.N. ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione:

- a. l'avvicendamento per valutazione tecnica degli arbitri che, pur trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera c) del precedente comma, abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri arbitri;
- b. la conferma nell'organico di arbitri che, al secondo anno di appartenenza alla C.A.N. ovvero in possesso della qualifica di arbitro internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 3, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma. In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:
  - i. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
  - ii. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta

<p>giustificare la richiesta conferma;</p> <p>iii. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.</p> <p>5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>6. La perdita della qualifica di arbitro internazionale non pregiudica la conferma nell'organico della C.A.N., qualora non ricorrano le condizioni previste dal presente articolo per disporre l'avvicendamento.</p> <p>7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N possono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.);</li> <li>rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque</li> <li>, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.;</li> <li>transitare nel ruolo di V.M.O., se in possesso dei requisiti.</li> </ol>	<p>conferma;</p> <p>iii. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.</p> <p>5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>6. La perdita della qualifica di arbitro internazionale non pregiudica la conferma nell'organico della C.A.N., qualora non ricorrano le condizioni previste dal presente articolo per disporre l'avvicendamento.</p> <p>7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N possono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.);</li> <li>rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque</li> <li>a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.;</li> <li>transitare nel ruolo di V.M.O., se in possesso dei requisiti.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 20</b></p> <p><b>A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali</b></p> <p>1. L'organico degli A.A. a disposizione della C.A.N. e della C.A.N. C è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>per superamento, entro le due stagioni successive all'avvicendamento, del corso di qualificazione ad assistente arbitrale da parte degli arbitri dimessi, rispettivamente, dalla C.A.N. C e dalla C.A.N. D, nella misura, di norma, del 30% del totale delle promozioni determinato per ciascuno dei predetti Organi Tecnici;</li> <li>per promozione, rispettivamente, dalla C.A.N. C e dalla C.A.N. D di assistenti arbitrali nella misura, di norma, del 70%</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 20</b></p> <p><b>A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali</b></p> <p>1. L'organico degli A.A. a disposizione della C.A.N. e della C.A.N. C è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>per superamento, entro le due stagioni successive all'avvicendamento, del corso di qualificazione ad assistente arbitrale da parte degli arbitri dimessi, rispettivamente, dalla C.A.N. C., dalla C.A.N. D e dalla C.A.I., nella misura, di norma, del 30% del totale delle promozioni determinato per ciascuno dei predetti Organi Tecnici;</li> <li>per promozione, rispettivamente, dalla C.A.N. C e dalla C.A.N. D di assistenti arbitrali nella misura, di norma, del 70%</li> </ol>

<p>del numero totale richiesto;</p> <p>c. per dimissioni dagli organici dei rispettivi Organi Tecnici del numero di assistenti arbitrali determinato ai sensi dell'art. 14.</p> <p>2. L'organico degli A.A. a disposizione della C.A.N. D è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale per promozione dall'Organo Tecnico Regionale o Provinciale di competenza, in relazione a quanto stabilito dall'art. 14, degli arbitri che hanno svolto funzione specifica di assistente arbitrale nei campionati regionali o provinciali.</p> <p>3. L'inquadramento degli arbitri effettivi con specifiche funzioni di assistenti arbitrali a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. è effettuato dagli stessi Organi Tecnici previa domanda degli arbitri effettivi che alla data del 30 giugno abbiano compiuto almeno 20 anni con anzianità non inferiore a tre stagioni sportive.</p> <p>4. Il corso di qualificazione per l'inquadramento nel ruolo degli A.A. a disposizione della C.A.N., della C.A.N. C e della C.A.N. D è organizzato, dopo il 30 giugno di ogni stagione sportiva e prima dei raduni precampionato, dal Comitato Nazionale e ad esso potranno partecipare i soli candidati in possesso dei requisiti sopra indicati e di età previsti, per ciascun Organo Tecnico, dagli articoli 21, 22 e 23. Durante il corso i candidati saranno sottoposti a test attitudinali, tecnici ed atletici e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente e sulla base delle risultanze dei predetti test la loro idoneità o meno a far parte del ruolo. Il giudizio di inidoneità alla funzione di A.A. non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati, o da affidare, nell'ambito tecnico e associativo. I candidati non idonei non possono ripetere la richiesta per l'ammissione alla qualificazione. Gli aspiranti A.A. risultati idonei e non</p>	<p>del numero totale richiesto;</p> <p>c. per dimissioni dagli organici dei rispettivi Organi Tecnici del numero di assistenti arbitrali determinato ai sensi dell'art. 14.</p> <p>2. L'organico degli A.A. a disposizione della C.A.N. D è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale per promozione dall'Organo Tecnico Regionale o Provinciale di competenza, in relazione a quanto stabilito dall'art. 14, degli arbitri che hanno svolto funzione specifica di assistente arbitrale nei campionati regionali o provinciali.</p> <p>3. L'inquadramento degli arbitri effettivi con specifiche funzioni di assistenti arbitrali a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. è effettuato dagli stessi Organi Tecnici previa domanda degli arbitri effettivi <b>che alla data del 30 giugno abbiano compiuto almeno 20 anni con una</b> anzianità non inferiore a <b>due</b> stagioni sportive.</p> <p>4. Il corso di qualificazione per l'inquadramento nel ruolo degli A.A. a disposizione della C.A.N., della C.A.N. C e della C.A.N. D è organizzato, dopo il 30 giugno di ogni stagione sportiva e prima dei raduni precampionato, dal Comitato Nazionale e ad esso potranno partecipare i soli candidati in possesso dei requisiti sopra indicati e di età previsti, per ciascun Organo Tecnico, dagli articoli 21, 22 e 23. Durante il corso i candidati saranno sottoposti a test attitudinali, tecnici ed atletici e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente e sulla base delle risultanze dei predetti test la loro idoneità o meno a far parte del ruolo. Il giudizio di inidoneità alla funzione di A.A. non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati, o da affidare, nell'ambito tecnico e associativo. I candidati non idonei non possono ripetere la richiesta per l'ammissione alla qualificazione. Gli aspiranti A.A. risultati idonei e non</p>
--	--

<p>inclusi nel ruolo saranno, a domanda, ammessi al corso della stagione successiva solo per una volta, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dai commi 2, 3 e 5 del presente articolo.</p>	<p>inclusi nel ruolo saranno, a domanda, ammessi al corso della stagione successiva solo per una volta, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dai commi 2, 3 e 5 del presente articolo.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 21</b> <b>Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N. D</b></p> <p>1. Ciascun C.R.A. / C.P.A. propone per la promozione alla C.A.N. D gli arbitri con funzioni specifiche di assistenti arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. essere rimasti a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per almeno una intera stagione sportiva, con un numero minimo di 10 gare nel massimo campionato regionale di competenza;</li> <li>b. essere stati visionati nella stagione sportiva da O.A. e da componenti O.T. con modalità tali da assicurare pari condizioni tra tutti gli assistenti arbitrali;</li> <li>c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza dell'O.T.R. / O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14;</li> <li>d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.</li> </ul> <p>2. È data facoltà all'O.T.R. / O.T.P. di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 21</b> <b>Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N. D</b></p> <p>1. Ciascun C.R.A. / C.P.A. propone per la promozione alla C.A.N. D gli arbitri con funzioni specifiche di assistenti arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. essere rimasti a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per almeno una intera stagione sportiva, con un numero minimo di 10 gare nel massimo campionato regionale di competenza;</li> <li>b. essere stati visionati nella stagione sportiva da O.A. e da componenti O.T. con modalità tali da assicurare pari condizioni tra tutti gli assistenti arbitrali;</li> <li>c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza dell'O.T.R. / O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14. <b>In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la promozione gli A.A. che abbiano ottenuto una migliore media, sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica;</b></li> <li>d. abbiano superato i test atletici secondo i parametri previsti per la categoria nazionale dal Settore Tecnico e dallo stesso verificati nell'ambito di un raduno svolto entro il termine della stagione sportiva ed in data successiva al 31 marzo;</li> <li>e. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.</li> </ul> <p>2. È data facoltà all'O.T.R. / O.T.P. di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata</p>

<p>motivazione, di non deliberare la promozione alla C.A.N. D di assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza alla predetta fascia di eccellenza che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora idonei alla promozione.</p> <p>3. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitrali proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni e, a tal fine, ciascun O.T.R. / O.T.P. invia al Comitato Nazionale la graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza del proprio organico, con la media globale definitiva dei singoli assistenti.</p> <p>4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. D ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p>	<p>motivazione, di non deliberare la promozione alla C.A.N. D di assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza alla predetta fascia di eccellenza che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora idonei alla promozione.</p> <p>3. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitrali proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni e, a tal fine, ciascun O.T.R. / O.T.P. invia al Comitato Nazionale la graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza del proprio organico, con la media globale definitiva dei singoli assistenti.</p> <p>4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. D ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 22</b> <b>Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N. C</b></p> <p>1. La C.A.N. D propone per la promozione alla C.A.N. C gli assistenti arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 7 visionature di componenti l'Organo Tecnico;</li> <li>b. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. D dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 22</b> <b>Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N. C</b></p> <p>1. La C.A.N. D propone per la promozione alla C.A.N. C gli assistenti arbitrali <b>che siano contemporaneamente</b> in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 7 visionature di componenti l'Organo Tecnico;</li> <li>b. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. D dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del</li> </ol>

<p>precedente art. 14;</p> <p>c. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.</p> <p>2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli assistenti arbitrali donne.</p> <p>3. È data facoltà alla C.A.N. D di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. C.</p> <p>4. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitrali proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.</p> <p>5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. C ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p>	<p>precedente art. 14. <b>In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la promozione gli A.A. che abbiano ottenuto una migliore media, sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica;</b></p> <p>c. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.</p> <p>2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli assistenti arbitrali donne.</p> <p>3. È data facoltà alla C.A.N. D di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. C.</p> <p>4. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitrali proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.</p> <p>5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. C ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p>
---	--

### Articolo 23

#### Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N.

1. La C.A.N. C propone per la promozione alla C.A.N. gli assistenti arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 7 visionature di componenti l'Organo Tecnico;
  - b. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. C dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14;
  - c. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.
2. È data facoltà alla C.A.N. C di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N.
3. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione utile per la promozione nella

### Articolo 23

#### Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N.

1. La C.A.N. C propone per la promozione alla C.A.N. gli assistenti arbitrali **che siano contemporaneamente** in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 7 visionature di componenti l'Organo Tecnico;
  - b. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. C dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14. **In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la promozione gli A.A. che abbiano ottenuto una migliore media, sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica;**
  - c. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.
2. È data facoltà alla C.A.N. C di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N.
3. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione utile per la promozione nella

<p>graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.</p> <p>4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p>	<p>graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.</p> <p>4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 24</b> <b>Avvicendamenti degli A.A. dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C</b></p> <p>1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. C e la C.A.N. D propongono la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.</p> <p>2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli assistenti arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;</li> <li>b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;</li> <li>c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;</li> <li>d. raggiungimento del limite di cinque stagioni sportive di appartenenza a ciascun Organo Tecnico senza aver ottenuto la deroga di cui al successivo art. 26 ovvero conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 24</b> <b>Avvicendamenti degli A.A. dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C</b></p> <p>1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. C e la C.A.N. D propongono la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.</p> <p>2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli assistenti arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;</li> <li>b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;</li> <li>c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;</li> <li>d. raggiungimento del limite di cinque stagioni sportive di appartenenza a ciascun Organo Tecnico senza aver ottenuto la deroga di cui al successivo art. 26 ovvero conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore.</li> </ol>

3. Gli assistenti arbitrali in possesso della qualifica di assistenti arbitrali internazionali per l'attività femminile non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. D e della C.A.N. C e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) a c) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.
4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel secondo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 14.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli assistenti arbitrali:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico previsti per ciascun Organo Tecnico.

3. Gli assistenti arbitrali in possesso della qualifica di assistenti arbitrali internazionali per l'attività femminile non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. D e della C.A.N. C e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) a c) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.

4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel secondo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 14.

**In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la dismissione gli A.A. che abbiano ottenuto la media peggiore, sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica.**

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli assistenti arbitrali:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico previsti per ciascun Organo Tecnico.
- c. **al primo anno di appartenenza**

5. Ciascun Organo Tecnico ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di assistenti arbitrali che, al primo anno di appartenenza alla C.A.N. D e alla C.A.N. C ovvero in possesso della qualifica di assistente arbitrale internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.

In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

- a. della posizione dell'assistente arbitrale nella graduatoria finale di merito;
- b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
- c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'assistente arbitrale proposto per la conferma rispetto a quelle dell'assistente che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.

6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli assistenti arbitrali da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è

all'Organo Tecnico di riferimento, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma.

**5. La C.A.N. D e la C.A.N. C. hanno la facoltà di proporre, con adeguata motivazione, l'avvicendamento per valutazione tecnica degli assistenti arbitrali che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al precedente comma, lett. c, abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri assistenti arbitrali. Ciascun Organo Tecnico ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di assistenti arbitrali che, al primo anno di appartenenza alla C.A.N. D e alla C.A.N. C ovvero in possesso della qualifica di assistente arbitrale internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.**

**In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:**

- d. della posizione dell'assistente arbitrale nella graduatoria finale di merito;**
- e. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;**
- f. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'assistente arbitrale proposto per la conferma rispetto a quelle dell'assistente che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.**

6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli assistenti arbitrali da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con

<p>tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>7. Gli A.A. avvicendati dalla C.A.N. C e dalla C.A.N. D possono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.);</li> <li>b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.</li> </ol>	<p>le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>7. Gli A.A. avvicendati dalla C.A.N. C e dalla C.A.N. D possono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.);</li> <li>b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 25</b></p> <p><b>Avvicendamenti degli A.A. dalla C.A.N.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissione degli assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.</li> <li>2. La C.A.N. propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli assistenti arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;</li> <li>b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;</li> <li>c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;</li> <li>d. aver compiuto 45 anni entro il termine della stagione sportiva salvo che si siano posizionati tra i primi quaranta nella graduatoria finale di merito;</li> <li>e. aver raggiunto il limite di dieci anni di appartenenza nello stesso organico salvo che si siano posizionati tra i primi quaranta nella graduatoria di merito.</li> </ol> </li> <li>3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione di assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 25</b></p> <p><b>Avvicendamenti degli A.A. dalla C.A.N.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissione degli assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.</li> <li>2. La C.A.N. propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli assistenti arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;</li> <li>b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;</li> <li>c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;</li> <li>d. aver compiuto 45 anni entro il termine della stagione sportiva salvo che si siano posizionati tra i primi quaranta nella graduatoria finale di merito;</li> <li>e. aver raggiunto il limite di dieci anni di appartenenza nello stesso organico salvo che si siano posizionati tra i primi quaranta nella graduatoria di merito.</li> </ol> </li> <li>3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione di assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata</li> </ol>

valutazione tecnica.

Gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell'art. 14.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli assistenti arbitrali:

- a. in congedo per maternità;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile;
- c. al primo anno di appartenenza alla C.A.N., fatto salvo quanto disposto alla lettera a) del successivo comma.

4. La C.A.N. ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione:

- a. l'avvicendamento per valutazione tecnica degli assistenti arbitrali che, pur trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera c) del precedente comma, abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto a quella degli altri assistenti arbitrali;
- b. la conferma nell'organico di assistenti arbitrali che, al secondo anno di appartenenza alla C.A.N. ovvero in possesso della qualifica di assistente arbitrale internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del

valutazione tecnica.

Gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell'art. 14.

**In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la dismissione gli A.A. che abbiano ottenuto la media peggiore sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica.**

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli assistenti arbitrali:

- a. in congedo per maternità;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile;
- c. al primo anno di appartenenza alla C.A.N., fatto salvo quanto disposto alla lettera a) del successivo comma.

4. La C.A.N. ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione:

- a. l'avvicendamento per valutazione tecnica degli assistenti arbitrali che, pur trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera c) del precedente comma, abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto a quella degli altri assistenti arbitrali;
- b. la conferma nell'organico di assistenti arbitrali che, al secondo anno di appartenenza alla C.A.N. ovvero in possesso della qualifica di assistente arbitrale internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del

<p>precedente comma 3, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma. In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. della posizione dell'assistente arbitrale nella graduatoria finale di merito;</li> <li>ii. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;</li> <li>iii. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'assistente arbitrale proposto per la conferma rispetto a quelle dell'assistente arbitrale che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.</li> </ol> <p>5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli assistenti arbitrali dalla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>6. La perdita della qualifica di assistente arbitro internazionale non pregiudica la conferma nell'organico della C.A.N., qualora non ricorrano le condizioni previste dal presente articolo per disporre l'avvicendamento.</p> <p>7. Gli A.A. avvicendati dalla C.A.N possono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.);</li> <li>b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.;</li> <li>c. transitare nel ruolo dei V.M.O. se in possesso dei requisiti richiesti.</li> </ol>	<p>precedente comma 3, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma. In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. della posizione dell'assistente arbitrale nella graduatoria finale di merito;</li> <li>ii. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;</li> <li>iii. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'assistente arbitrale proposto per la conferma rispetto a quelle dell'assistente arbitrale che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.</li> </ol> <p>5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli assistenti arbitrali dalla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>6. La perdita della qualifica di assistente arbitro internazionale non pregiudica la conferma nell'organico della C.A.N., qualora non ricorrano le condizioni previste dal presente articolo per disporre l'avvicendamento.</p> <p>7. Gli A.A. avvicendati dalla C.A.N possono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.);</li> <li>b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.;</li> <li>c. transitare nel ruolo dei V.M.O. se in possesso dei requisiti richiesti.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 26</b></p> <p><b>Deroghe ai limiti di permanenza nei ruoli</b></p> <p>1. I limiti di permanenza nei ruoli non sono vincolanti per il proseguimento dell'attività degli A.E. ed A.A. in possesso della qualifica di internazionale per l'attività</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 26</b></p> <p><b>Deroghe ai limiti di permanenza nei ruoli INVARIATO</b></p>

<p>femminile.</p> <p>2. Il Comitato Nazionale, su proposta dell'Organo Tecnico di competenza, può disporre la permanenza nel ruolo di arbitri e assistenti arbitrali oltre i limiti previsti, rispettivamente, dagli articoli 18, 19, 24, 25, 32 e 38 per particolari casi di eccellente rendimento nell'ultima stagione sportiva ovvero per altre valutazioni tecniche specificate in apposita delibera.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 27</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Definizione organici degli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali e requisiti per la promozione</b></p> <p>1. Possono svolgere attività di O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali gli associati che abbiano superato la prova di idoneità a tale qualifica ovvero che abbiano assunto tale idoneità ai sensi dell'art. 51, comma 3, Regolamento A.I.A.</p> <p>2. L'organico degli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali è formato mediante:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. le risultanze tecniche della graduatoria finale di merito di ogni Organo Tecnico;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. l'accoglimento delle domande proposte ai sensi del presente articolo.</p> <p>3. L'organico degli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale per promozione dall'Organo tecnico inferiore ed avvicendamento dall'Organo Tecnico di appartenenza del numero di osservatori arbitrali determinato ai sensi dell'art. 14.</p> <p>Sono proposti per la promozione all'Organo Tecnico superiore gli osservatori arbitrali che, a seguito delle valutazioni tecniche ottenute nella stagione sportiva con le modalità di cui all'art. 6, commi 12 e 13, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dell'Organo Tecnico di appartenenza dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14 e che non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 27</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Definizione organici degli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali e requisiti per la promozione</b></p> <p>1. Possono svolgere attività di O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali gli associati che abbiano superato la prova di idoneità a tale qualifica ovvero che abbiano assunto tale idoneità ai sensi dell'art. 51, comma 3, Regolamento A.I.A.</p> <p>2. L'organico degli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali è formato mediante:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. le risultanze tecniche della graduatoria finale di merito di ogni Organo Tecnico;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. l'accoglimento delle domande proposte ai sensi del presente articolo.</p> <p>3. L'organico degli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale per promozione dall'Organo tecnico inferiore ed avvicendamento dall'Organo Tecnico di appartenenza del numero di osservatori arbitrali determinato ai sensi dell'art. 14.</p> <p>Sono proposti per la promozione all'Organo Tecnico superiore gli osservatori arbitrali che, a seguito delle valutazioni tecniche ottenute nella stagione sportiva con le modalità di cui all'art. 6, commi 12 e 13, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dell'Organo Tecnico di appartenenza dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14 e che non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.</p> <p><b>In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la promozione gli O.A. che</b></p>

<p>4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli osservatori arbitrali da ciascun Organo Tecnico all'Organo Tecnico superiore ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>5. Il Comitato Nazionale, determinati ai sensi dei precedenti commi gli organici degli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, ha facoltà, valutate le esigenze tecniche di ogni O.T., di integrare i medesimi organici accogliendo le domande di ammissione alla funzione di O.A. nei singoli Organi Tecnici presentate, entro il termine del 15 luglio di ogni stagione sportiva, dagli arbitri benemeriti, dirigenti benemeriti ed osservatori arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a. per la CON Professionisti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. abbiano ottenuto dalla F.I.F.A. la qualifica di arbitro internazionale;</li> <li>ii. siano stati responsabili della C.A.N., della C.A.N. C, della C.A.N. D, della C.O.N. Professionisti o della C.O.N. Dilettanti;</li> <li>iii. siano stati componenti della C.A.N., della C.A.N. C, della C.A.N. D, della C.O.N. Professionisti o della C.O.N. Dilettanti;</li> <li>iv. siano stati per almeno quattro stagioni sportive componenti del Comitato Nazionale;</li> <li>v. siano stati A.A. internazionali o A.A. a disposizione della C.A.N. per almeno cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;</li> <li>vi. siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;</li> </ul>	<p><b>abbiano ottenuto migliore media sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo.</b></p> <p>4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli osservatori arbitrali da ciascun Organo Tecnico all'Organo Tecnico superiore ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>5. Il Comitato Nazionale, determinati ai sensi dei precedenti commi gli organici degli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali ha facoltà, valutate le esigenze tecniche di ogni O.T., di integrare i medesimi organici accogliendo le domande di ammissione alla funzione di O.A. nei singoli Organi Tecnici presentate, entro il termine del 15 luglio di ogni stagione sportiva, dagli arbitri benemeriti, dirigenti benemeriti ed osservatori arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p><b>a. per la C.A.N.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. abbiano ottenuto dalla F.I.F.A. la qualifica di arbitro internazionale;</li> <li>ii. siano stati responsabili della C.A.N., della C.A.N. C, della C.A.N. D, della C.O.N. Professionisti o della C.O.N. Dilettanti-<b>o della C.O.N.</b>;</li> <li>iii. siano stati per almeno quattro stagioni sportive componenti del Comitato Nazionale;</li> </ul> <p><b>b. per la C.A.N. C:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. siano stati A.A. internazionali o A.A. a disposizione della C.A.N. per almeno cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;</li> <li>ii. siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di</li> </ul>
---	--

<p>b. per la C.O.N. Dilettanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. siano stati A.E. o A.A. internazionali di calcio femminile;</li> <li>ii. siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. C ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;</li> <li>iii. siano stati A.A. a disposizione della C.A.N. per meno di cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;</li> <li>iv. siano stati per meno di quattro stagioni sportive componenti del Comitato Nazionale;</li> <li>v. siano stati per almeno quattro stagioni sportive Presidente del C.R.A., del C.P.A. e componenti della C.A.N. D, per meno di quattro stagioni, o della C.A.I., per almeno quattro stagioni;</li> <li>vi. abbiano svolto per almeno 6 stagioni sportive l'incarico di Presidente di Sezione con funzioni di OTS;</li> </ul> <p>6. È data facoltà all'O.A. di richiedere l'inquadramento in un Organo Tecnico inferiore a quello ad esso spettante in base alle norme di cui al comma precedente.</p>	<p>O.A.;</p> <p>iii. <b>siano stati componenti della C.A.N., della C.A.N. C, della C.A.N. D, della C.O.N. Professionisti, della C.O.N. Dilettanti o della C.O.N.;</b></p> <p>c. per la C.O.N.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. siano stati A.E. o A.A. internazionali di calcio femminile;</li> <li>ii. siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. C ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;</li> <li>iii. siano stati A.A. a disposizione della C.A.N. per meno di cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;</li> <li>iv. siano stati per meno di quattro stagioni sportive componenti del Comitato Nazionale;</li> <li>v. siano stati per almeno quattro stagioni sportive Presidente del C.R.A., del C.P.A. e componenti della C.A.N. D, per meno di quattro stagioni, o della C.A.I., per almeno quattro stagioni;</li> <li>vi. abbiano svolto per almeno 6 stagioni sportive l'incarico di Presidente di Sezione con funzioni di OTS;</li> </ul> <p>6. È data facoltà all'O.A. di richiedere l'inquadramento in un Organo Tecnico inferiore a quello ad esso spettante in base alle norme di cui al comma precedente.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 28</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Avvicendamenti degli O.A. dagli Organi Tecnici Nazionali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Al termine di ogni stagione sportiva ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.</li> <li>2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 28</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Avvicendamenti degli O.A. dagli Organi Tecnici Nazionali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Al termine di ogni stagione sportiva ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.</li> <li>2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali</li> </ul>

per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
- b. mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 13;
- c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
- d. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.O.N. Dilettanti senza aver ottenuto, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore;
- e. decorso del limite massimo di quindici stagioni sportive di appartenenza alla C.O.N. Professionisti.

3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dimissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 14.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dimissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico dell'Organo Tecnico di

per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
- b. mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 13;
- c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
- d. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.O.N. senza aver ottenuto, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore;
- e. decorso del limite massimo di quindici stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N.

3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dimissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 14.

**In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la dimissione gli A.E. che abbiano ottenuto la media peggiore sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo.**

Non possono, peraltro, essere proposti per la dimissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico dell'Organo Tecnico di

<p>appartenenza;</p> <p>b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 13, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico dell'Organo Tecnico di appartenenza;</p> <p>c. al primo anno di appartenenza all'Organo Tecnico di riferimento salvo che abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri osservatori arbitrali.</p> <p>4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli osservatori arbitrali da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>5. Gli O.A. avvicendati dagli OO.TT. sopraindicati dovranno continuare a svolgere l'attività a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S. e non possono essere riproposti per l'inserimento negli organici degli OO.TT. nazionali, fatto salvo quanto previsto per gli arbitri benemeriti dall'art. 52, comma 7, del Regolamento A.I.A.</p> <p>6. Gli O.A. a disposizione di un O.T.N. collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 55 del Regolamento AIA mantengono il diritto ad essere reintegrato, previo superamento del prescritto corso di aggiornamento, nell'O.T. di appartenenza entro il termine massimo di 5 intere stagioni sportive, trascorse le quali l'O.A. viene automaticamente dimesso dal ruolo degli O.A. a disposizione dell'O.T.N. ed inserito, al termine dell'incarico fuori ruolo, in quello dell'O.T.S.</p>	<p>appartenenza;</p> <p>b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 13, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico dell'Organo Tecnico di appartenenza;</p> <p>c. al primo anno di appartenenza all'Organo Tecnico di riferimento salvo che abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri osservatori arbitrali.</p> <p>4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli osservatori arbitrali da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>5. Gli O.A. avvicendati dagli OO.TT. sopraindicati <b>possono, a domanda, essere inseriti nell'organico dell'O.T. inferiore o, in alternativa,</b> dovranno continuare a svolgere l'attività a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S. e non possono essere riproposti <b>per il passaggio alla categoria superiore o</b> per l'inserimento negli organici degli OO.TT. nazionali, fatto salvo quanto previsto per gli arbitri benemeriti dall'art. 52, comma 7, del Regolamento A.I.A.</p> <p>6. Gli O.A. a disposizione di un O.T.N. collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 55 del Regolamento AIA mantengono il diritto ad essere reintegrati, previo superamento del prescritto corso di aggiornamento, nell'O.T. di appartenenza entro il termine massimo di 5 intere stagioni sportive, trascorse le quali l'O.A. viene automaticamente dimesso dal ruolo degli O.A. a disposizione dell'O.T.N. ed inserito, al termine dell'incarico fuori ruolo, in quello dell'O.T.S.</p>
---	--

<p>7. Gli O.A. che svolgono incarichi tecnici od associativi incompatibili con l'attività tecnica o che abbiano conseguito, in forza di tali incarichi, l'esonero da tale attività sono congelati, per tutta la durata dell'incarico, nell'organico dell'ultimo O.T. di appartenenza e mantengono il diritto ad esservi reintegrati al termine del medesimo incarico.</p>	<p>7. Gli O.A. che svolgono incarichi tecnici od associativi incompatibili con l'attività tecnica o che abbiano conseguito, in forza di tali incarichi, l'esonero da tale attività sono congelati, per tutta la durata dell'incarico, nell'organico dell'ultimo O.T. di appartenenza e mantengono il diritto ad esservi reintegrati al termine del medesimo incarico.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO TERZO ATTIVITA' ARBITRALE DI VIDEO MATCH OFFICIAL – VMO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO TERZO ATTIVITA' ARBITRALE DI VIDEO MATCH OFFICIAL – VMO</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 29 Le funzioni e l'organico dei Video Match Official</b></p> <p>1. Le funzioni di Video Match Official (VMO) nelle gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale sono assicurate, con le modalità previste dai vigenti protocolli tecnici, dagli arbitri effettivi (che svolgeranno compiti di video assistant referee – VAR) e dagli assistenti arbitrali (che svolgeranno compiti di assistant video assistant referee – AVAR), designati con le modalità di cui al precedente art. 7, che hanno ottenuto la qualifica di Video Match Official (VMO) a seguito dell'inserimento nel relativo organico a disposizione della C.A.N.</p> <p>2. L'organico dei Video Match Official (VMO) è determinato dal Comitato Nazionale sulla base del numero delle gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale e di ogni altra valutazione tecnica relativa alla specifica funzione, con le modalità di cui al precedente art. 14.</p> <p>3. Il limite massimo di permanenza nell'organico degli arbitri effettivi con funzioni di Video Assistant Referee (VAR) e degli Assistenti Arbitrali con funzioni di Assistant Video Assistant Referee (AVAR) è di sette stagioni sportive e l'attività è consentita in base all'idoneità fisica ed alle capacità tecniche dell'interessato.</p> <p>4. I VMO non possono svolgere attività tecnica a disposizione di alcun altro Organo Tecnico, salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 2, lett. a, né rivestire alcun incarico tecnico.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 29 Le funzioni e l'organico dei Video Match Official INVARIATO</b></p>

### Articolo 30

#### Inquadramento dei Video Match Official

1. L'organico dei Video Match Official e il numero degli inquadramenti e degli avvicendamenti sono determinati dal Comitato Nazionale entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva, ai sensi del precedente art. 14.
2. Possono essere inseriti nel ruolo dei VMO gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali che abbiano superato il corso di qualificazione VMO.
3. Al corso possono partecipare gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali che siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. avere svolto attività a disposizione della C.A.N. per almeno due stagioni sportive;
  - b. avere svolto le funzioni di Video Assistant Referee (VAR) e/o di Assistant Video Assistant Referee (AVAR) in almeno dieci gare complessive nei campionati di Serie A, Serie B, Serie C e Coppa Italia;
  - c. avere diretto, quale arbitro o assistente arbitrale, almeno una gara con la video assistenza arbitrale.
4. Il Comitato Nazionale delibera l'inserimento nell'organico dei VMO degli arbitri effettivi e degli assistenti arbitrali avvicendati dalla C.A.N. in possesso dei requisiti indicati nei commi precedenti, risultati ai primi posti della graduatoria del corso di qualificazione fino alla concorrenza del numero degli inquadramenti deliberati.
5. L'inserimento nell'organico dei VMO può avvenire nella sola stagione sportiva immediatamente successiva all'avvicendamento dai ruoli degli arbitri e degli assistenti arbitrali a disposizione della CAN.
6. Il corso di qualificazione per l'inquadramento nel ruolo dei VMO è organizzato, dopo il 30 giugno di ogni stagione sportiva e prima dei raduni precampionato, dal Comitato Nazionale e ad esso potranno partecipare i soli candidati in possesso dei requisiti sopra indicati.
7. Durante il corso i candidati saranno

### Articolo 30

#### Inquadramento dei Video Match Official

1. L'organico dei Video Match Official e il numero degli inquadramenti e degli avvicendamenti sono determinati dal Comitato Nazionale entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva, ai sensi del precedente art. 14.
2. Possono essere inseriti nel ruolo dei VMO gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali che abbiano superato il corso di qualificazione VMO.
3. Al corso possono partecipare gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali che siano in possesso, **almeno di uno dei** seguenti requisiti:
  - a. avere svolto attività a disposizione della C.A.N. per almeno **una** stagione sportiva;
  - b. avere svolto le funzioni di Video Assistant Referee (VAR) e/o di Assistant Video Assistant Referee (AVAR) **in almeno una gara;**
  - c. avere diretto, quale arbitro o assistente arbitrale, almeno una gara con la video assistenza arbitrale.
4. Il Comitato Nazionale delibera l'inserimento nell'organico dei VMO degli arbitri effettivi e degli assistenti arbitrali avvicendati dalla C.A.N. in possesso dei requisiti indicati nei commi precedenti, risultati ai primi posti della graduatoria del corso di qualificazione fino alla concorrenza del numero degli inquadramenti deliberati.
5. L'inserimento nell'organico dei VMO può avvenire nella sola stagione sportiva immediatamente successiva all'avvicendamento dai ruoli degli arbitri e degli assistenti arbitrali a disposizione della CAN.
6. Il corso di qualificazione per l'inquadramento nel ruolo dei VMO è organizzato, dopo il 30 giugno di ogni stagione sportiva e prima dei raduni precampionato, dal Comitato Nazionale e ad esso potranno partecipare i soli candidati in possesso dei requisiti sopra indicati.
7. Durante il corso i candidati saranno

<p>sottoposti a test attitudinali, tecnici ed atletici e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente e sulla base delle risultanze dei predetti test la loro idoneità o meno a far parte del ruolo.</p> <p>8. Il giudizio di inidoneità alla funzione di VMO non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati o da affidare nell'ambito tecnico e associativo.</p>	<p>sottoposti a test attitudinali, tecnici ed atletici e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente e sulla base delle risultanze dei predetti test la loro idoneità o meno a far parte del ruolo.</p> <p>8. Il giudizio di inidoneità alla funzione di VMO non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati o da affidare nell'ambito tecnico e associativo.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 31</b> <b>Impiego e controllo delle prestazioni dei Video Match Official</b></p> <p>1. I VMO devono essere impiegati nella funzione di video assistant referee o di assistant video assistant referee secondo le esigenze individuate dagli stessi Organi Tecnici.</p> <p>2. I VMO sono designati dal Responsabile della C.A.N. nelle gare dei campionati di Serie A e di Serie B e nelle altre gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale con la funzione di <i>video assistant referee</i> (VMO) per quanto concerne gli arbitri effettivi e con la funzione di <i>assistant video assistant referee</i> (AVAR) per quanto concerne gli assistenti arbitrali.</p> <p>3. La valutazione delle prestazioni dei VMO da parte dell'Organo Tecnico è effettuata mediante l'analisi audio e video dei filmati della gara oggetto di designazione e la conseguente stesura di una breve relazione con assegnazione di un voto, che parte da un massimo di 10 e decresce, con voti intermedi per ogni unità di punto, ad un minimo di 4 per ogni singolo aspetto della prestazione: a) velocità / tempo di adozione della decisione; b) accuratezza dell'analisi; c) comunicazione con l'A.E.; d)</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 31</b> <b>Impiego e controllo delle prestazioni dei Video Match Official</b></p> <p>1. I VMO devono essere impiegati nella funzione di video assistant referee o di assistant video assistant referee secondo le esigenze individuate dagli stessi Organi Tecnici.</p> <p>2. I VMO sono designati dal Responsabile della C.A.N. nelle gare dei campionati di Serie A e di Serie B e nelle altre gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale con la funzione di <i>video assistant referee</i> (VMO) per quanto concerne gli arbitri effettivi e con la funzione di <i>assistant video assistant referee</i> (AVAR) per quanto concerne gli assistenti arbitrali.</p> <p><b>3. Il Responsabile della C.A.N. in ogni turno di gara dei campionati di Serie A e di Serie B e nelle altre gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale può, secondo le esigenze dallo stesso individuate, designare tra i componenti della Commissione un supervisore che procede ad un debriefing tecnico post-gara, redigendo relazione dell'attività svolta.</b></p> <p>4. La valutazione delle prestazioni dei VMO da parte dell'Organo Tecnico è effettuata mediante l'analisi audio e video dei filmati della gara oggetto di designazione e la conseguente stesura di una breve relazione con assegnazione di un voto, che parte da un massimo di 10 e decresce, con voti intermedi per ogni unità di punto, ad un minimo di 4 per ogni singolo aspetto della prestazione: a) velocità / tempo di adozione della decisione; b) accuratezza dell'analisi; c) comunicazione con l'A.E.; d) comunicazione con l'operatore.</p>

<p>comunicazione con l'operatore.</p> <p>Il voto definitivo della prestazione dei VMO è dato dalla media dei voti ottenuti in ogni singolo aspetto.</p> <p>I criteri di valutazione sono determinati d'intesa tra la C.A.N. la C.O.N. Professionisti ed il Settore Tecnico, tenuto conto delle linee guida dell'UEFA, e sono approvati dal Comitato Nazionale.</p> <p>4. La somma dei voti definitivi assegnati dall'Organo Tecnico ai VMO divisa per il numero di prestazioni effettuate determina, alla fine di ogni stagione sportiva, la media globale definitiva di ognuno di essi.</p> <p>La media globale definitiva di ciascun VMO concorre a determinare la graduatoria finale di merito degli stessi, prevista dall'art. 25, comma 2 lett. f), del Regolamento, che, insieme agli altri criteri previsti dalle presenti Norme di funzionamento, individua gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali VMO da confermare od avvicendare fino alla concorrenza degli organici predeterminati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.</p> <p>5. I VMO sono tenuti a partecipare alle sessioni tecniche dei raduni organizzati dalla C.A.N. con le modalità previste dal medesimo Organo Tecnico nonché ai corsi di formazione e di aggiornamento programmati dall'ufficio del VAR Department sotto la direzione del Project Leader.</p>	<p>Il voto definitivo della prestazione dei VMO è dato dalla media dei voti ottenuti in ogni singolo aspetto.</p> <p>I criteri di valutazione sono determinati d'intesa tra la C.A.N. la C.O.N. Professionisti ed il Settore Tecnico, tenuto conto delle linee guida dell'UEFA, e sono approvati dal Comitato Nazionale.</p> <p>5. La somma dei voti definitivi assegnati dall'Organo Tecnico ai VMO divisa per il numero di prestazioni effettuate determina, alla fine di ogni stagione sportiva, la media globale definitiva di ognuno di essi.</p> <p>La media globale definitiva di ciascun VMO concorre a determinare la graduatoria finale di merito degli stessi, prevista dall'art. 25, comma 2 lett. f), del Regolamento, che, insieme agli altri criteri previsti <del>dalle presenti Norme di funzionamento</del> <b>dal presente Regolamento degli Organi Tecnici</b>, individua gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali VMO da confermare od avvicendare fino alla concorrenza degli organici predeterminati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.</p> <p>6. I VMO sono tenuti a partecipare alle sessioni tecniche dei raduni organizzati dalla C.A.N. con le modalità previste dal medesimo Organo Tecnico nonché ai corsi di formazione e di aggiornamento programmati dall'ufficio del VAR Department sotto la direzione del Project Leader.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 32</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Avvicendamenti degli arbitri effettivi e assistenti arbitrali VMO</b></p> <p>1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissione degli arbitri effettivi e assistenti arbitrali VMO inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.</p> <p>2. In via prioritaria, la C.A.N. propone l'avvicendamento degli arbitri effettivi e degli assistenti arbitrali VMO per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:</p> <p>a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 32</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Avvicendamenti degli arbitri effettivi e assistenti arbitrali VMO</b></p> <p>1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissione degli arbitri effettivi e assistenti arbitrali VMO inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.</p> <p>2. In via prioritaria, la C.A.N. propone l'avvicendamento degli arbitri effettivi e degli assistenti arbitrali VMO per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:</p> <p>a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;</p>

<p>b. inidoneità fisica accertata dalla competente Commissione, ai sensi del Regolamento sanitario;</p> <p>c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;</p> <p>d. decorso del limite massimo di sette stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. quale arbitro effettivo o assistente arbitrale VMO.</p> <p>3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel precedente comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione rispettivamente di arbitri effettivi e assistenti arbitrali VMO inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.</p> <p>Gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito, dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato ai sensi dell'art. 14.</p> <p>4. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali VMO:</p> <p>a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;</p> <p>b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di</p>	<p>b. inidoneità fisica accertata dalla competente Commissione, ai sensi del Regolamento sanitario;</p> <p>c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;</p> <p><b>d. decorso del limite massimo di sette stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. quale arbitro effettivo o assistente arbitrale VMO ad esclusione dei VMO internazionali.</b></p> <p>3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel precedente comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione rispettivamente di arbitri effettivi e assistenti arbitrali VMO inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.</p> <p>Gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito, dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato ai sensi dell'art. 14.</p> <p><b>In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la dismissione gli V.M.O. che abbiano ottenuto la media peggiore sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica.</b></p> <p>4. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali VMO:</p> <p>a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;</p> <p>b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di</p>
--	---

<p>permanenza nell'organico previsti per i VMO.</p> <p>5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri effettivi e degli assistenti arbitrali VMO ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>6. Gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali VMO avvicendati possono:</p> <p>a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.);</p> <p>b. per i soli arbitri effettivi, rimanere, anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.</p> <p>c. per i soli assistenti arbitrali, rimanere a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.</p>	<p>permanenza nell'organico previsti per i VMO.</p> <p>5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri effettivi e degli assistenti arbitrali VMO ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>6. Gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali VMO avvicendati possono:</p> <p>a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.);</p> <p>b. per i soli arbitri effettivi, rimanere, anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.</p> <p>c. per i soli assistenti arbitrali, rimanere a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.</p>
<p align="center"><b>TITOLO QUARTO</b> <b>ATTIVITA' ARBITRALE NEL "CALCIO A CINQUE"</b></p>	<p align="center"><b>TITOLO QUARTO</b> <b>ATTIVITA' ARBITRALE NEL "CALCIO A CINQUE"</b></p>
<p align="center"><b>Articolo 33</b> <b>Limiti all'attività</b></p> <p>1. L'attività di A.E. è consentita in base all'efficienza fisica ed alle capacità tecniche dell'interessato.</p> <p>2. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere le gare di Calcio a Cinque di competenza dell'OTS purché in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica.</p>	<p align="center"><b>INVARIATO</b></p>
<p align="center"><b>Articolo 34</b> <b>Formazione organici O.T.P., O.T.R., C.A.N. 5 e C.A.N. 5 Elite</b></p> <p>1. L'organico degli arbitri a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per i campionati di Calcio a Cinque è formato dagli arbitri effettivi con funzioni specifiche per tale attività che abbiano anzianità non inferiore a due stagioni sportive, abbiano svolto attività arbitrale nel Calcio a Cinque per una stagione sportiva a disposizione dell'O.T.S.</p>	<p align="center"><b>Articolo 34</b> <b>Formazione degli organici A.E. dell'O.T.P., dell'O.T.R., della C.A.N. 5 e della C.A.N. 5 Elite</b></p> <p>1. L'organico degli arbitri a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per i campionati di Calcio a Cinque è formato dagli arbitri effettivi con funzioni specifiche per tale attività che abbiano anzianità non inferiore a due stagioni sportive, abbiano svolto attività arbitrale nel Calcio a Cinque per una stagione sportiva a disposizione dell'O.T.S.</p>

In ipotesi di assenza di attività arbitrale di Calcio a Cinque presso l'O.T.S., l'inserimento nell'O.T.R. e nell'O.T.P. avviene con le modalità previste dall'art. 47, comma 2, del Regolamento AIA.

2. L'organico degli A.E. a disposizione della C.A.N. 5 Elite e della C.A.N. 5 nonché l'organico degli O.A. a disposizione della C.O.N. 5 è determinato dal Comitato Nazionale con le modalità e nei termini previsti dall'art. 14.
3. Ferma la natura unitaria dell'organico fissato, la C.A.N. 5, all'inizio di ogni stagione sportiva e tenuto conto delle diverse qualità tecniche degli arbitri a disposizione, inserisce gli stessi in due fasce di merito, denominate fascia "A2" e fascia "B" in funzione della categoria di prevalente impiego (serie A2 Elite e serie A2, per la prima fascia, e serie B, per la seconda fascia), sulla base esclusivamente delle risultanze tecniche della graduatoria finale di merito della precedente stagione e dell'esperienza tecnica maturata. Costituisce requisito per l'inquadramento nella fascia "A2" di merito l'aver maturato un'anzianità arbitrale a disposizione della C.A.N. 5 nella fascia "B" di almeno due stagioni sportive.

Dell'avvenuto inquadramento nelle predette fasce "A2" e "B" di merito deve essere data tempestiva comunicazione per via telematica agli arbitri e per conoscenza ai

In ipotesi di assenza di attività arbitrale di Calcio a Cinque presso l'O.T.S., l'inserimento nell'O.T.R. e nell'O.T.P. avviene con le modalità previste dall'art. 47, comma 2, del Regolamento AIA.

2. **Potranno, inoltre, in base alle esigenze dell'O.T. essere inseriti gli associati che ne facciano esplicita richiesta e che abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione.**

3. L'organico degli A.E. a disposizione della C.A.N. 5 Élite e della C.A.N. 5 nonché l'organico degli O.A. a disposizione della **C.A.N. 5 Élite e della C.O.N. 5** è determinato dal Comitato Nazionale con le modalità e nei termini previsti dall'art. 14.
4. Ferma la natura unitaria dell'organico fissato: la C.A.N. 5 **Élite**, all'inizio di ogni stagione sportiva e tenuto conto delle diverse qualità tecniche degli arbitri a disposizione, inserisce gli stessi in due fasce di merito, denominate fascia "A" e fascia "**A2 Élite**" in funzione della categoria di prevalente impiego (~~serie A2 Elite e serie A2, serie A, per la prima fascia, e serie B A2 Élite, per la seconda fascia~~), sulla base esclusivamente delle risultanze tecniche della graduatoria finale di merito della precedente stagione e dell'esperienza tecnica maturata. **Costituisce requisito per l'inquadramento nella fascia "A2" di merito l'aver maturato un'anzianità arbitrale a disposizione della C.A.N. 5 nella fascia "B" di almeno due stagioni sportive**

La C.A.N.5, all'inizio di ogni stagione sportiva e tenuto conto delle diverse qualità tecniche degli arbitri a disposizione, inserisce gli stessi in due fasce di merito, denominate fascia "A2" e fascia "B" in funzione della categoria di prevalente impiego (serie A2, per la prima fascia, e serie B, per la seconda fascia), sulla base esclusivamente delle risultanze tecniche della graduatoria finale di merito della precedente stagione e dell'esperienza tecnica maturata.

Dell'avvenuto inquadramento nelle predette fasce "~~A2~~" e "~~B~~" di merito deve essere data tempestiva comunicazione per via telematica agli arbitri e per conoscenza ai

<p>Presidenti dei C.R.A., dei C.P.A. e di Sezione.</p> <p>Peraltro, la natura unitaria dell'organico consente l'impiego di arbitri inseriti in ogni fascia nelle gare di tutte le categorie di competenza della C.A.N. 5, anche di categoria superiore od inferiore alla fascia di riferimento, senza necessità di alcuna formalità e sempre in ragione delle risultanze tecniche dell'attività dei singoli arbitri.</p> <p>4. L'organico degli O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per i campionati di Calcio a Cinque è formato tra coloro che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. siano stati arbitri effettivi di Calcio a Cinque a disposizione della C.A.N. 5 Elite e della C.A.N. 5 ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione o, limitatamente agli arbitri dimessi dalla C.A.N. 5 per decorso del limite massimo di permanenza che abbiano presentato specifica domanda entro il 15 luglio di ogni stagione sportiva, abbiano sostenuto l'esame di qualificazione in sede di raduno precampionato;</li> <li>b. siano stati A.E. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P., svolgendo qualificata attività a disposizione dei campionati di Calcio a Cinque ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione;</li> <li>c. siano stati O.A. a disposizione della C.O.N. 5.</li> <li>d. Potranno, inoltre, in base alle esigenze dell'O.T. essere inseriti gli associati che ne facciano esplicita richiesta e che abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione.</li> </ol>	<p>Presidenti dei C.R.A., dei C.P.A. e di Sezione.</p> <p>Peraltro, la natura unitaria dell'organico consente l'impiego di arbitri inseriti in ogni fascia nelle gare di tutte le categorie di competenza della CAN 5 Élite e della C.A.N. 5, anche di categoria superiore od inferiore alla fascia di riferimento, senza necessità di alcuna formalità e sempre in ragione delle risultanze tecniche dell'attività dei singoli arbitri.</p> <p><del>4. L'organico degli O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per i campionati di Calcio a Cinque è formato tra coloro che:</del></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><del>a. siano stati arbitri effettivi di Calcio a Cinque a disposizione della C.A.N. 5 Elite e della C.A.N. 5 ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione o, limitatamente agli arbitri dimessi dalla C.A.N. 5 per decorso del limite massimo di permanenza che abbiano presentato specifica domanda entro il 15 luglio di ogni stagione sportiva, abbiano sostenuto l'esame di qualificazione in sede di raduno precampionato;</del></li> <li><del>b. siano stati A.E. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P., svolgendo qualificata attività a disposizione dei campionati di Calcio a Cinque ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione;</del></li> <li><del>c. siano stati O.A. a disposizione della C.O.N. 5.</del></li> <li><del>d. Potranno, inoltre, in base alle esigenze dell'O.T. essere inseriti gli associati che ne facciano esplicita richiesta e che abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione.</del></li> </ol>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 34 bis</b>  <b>Formazione degli organici O.A dell'O.T.P. e dell'O.T.R.</b></p> <p>1. L'organico degli O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per i campionati di Calcio a Cinque è formato tra coloro che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. siano stati arbitri effettivi di Calcio a Cinque a disposizione della C.A.N. 5 Élite e della C.A.N. 5 abbiano</li> </ol>

	<p>presentato specifica domanda entro il 15 luglio di ogni stagione sportiva e abbiano sostenuto l'esame di qualificazione in sede di raduno precampionato;</p> <p>b. siano stati A.E. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P., svolgendo qualificata attività a disposizione dei campionati di Calcio a Cinque ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione e abbiano superato l'esame finale;</p> <p>c. siano stati O.A. a disposizione della C.O.N. 5.</p> <p>2. Possono, inoltre, in base alle esigenze dell'O.T. essere inseriti gli associati che ne facciano esplicita richiesta e che abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 35</b> <b>Promozione degli A.E. alla C.A.N. 5</b></p> <p>1. Ciascun C.R.A. /C.P.A. propone per la promozione alla C.A.N 5 gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a. aver maturato un'anzianità arbitrale a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di almeno due stagioni sportive nell'organico per il Calcio a Cinque;</p> <p>b. aver svolto qualificata attività a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. ed in particolare, aver diretto almeno 15 gare nella massima categoria regionale di Calcio a Cinque di cui 10 nell'ultima stagione sportiva, essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva da O.A. per un minimo di 4 ed un massimo di 8 volte e da componenti dell'Organo Tecnico da un minimo di 2 ad un massimo di 4 volte, ivi compresa obbligatoriamente, una sola visionatura congiunta di O.A. e del componente l'Organo Tecnico, ed aver riportato una media globale finale di idoneità alla categoria superiore;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 35</b> <b>Promozione degli A.E. alla C.A.N. 5</b></p> <p>1. Ciascun C.R.A./C.P.A. propone per la promozione alla C.A.N 5 gli arbitri <b>che siano contemporaneamente</b> in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a. aver maturato un'anzianità arbitrale a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di almeno due stagioni sportive nell'organico per il Calcio a Cinque;</p> <p>b. aver svolto qualificata attività a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. ed in particolare, aver diretto almeno 15 gare nella massima categoria regionale di Calcio a Cinque di cui 10 nell'ultima stagione sportiva, essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva, <del>da O.A. per un minimo di 4 ed un massimo di 8 volte e da componenti dell'Organo Tecnico da un minimo di 2 ad un massimo di 4 volte, ivi compresa obbligatoriamente, una sola visionatura congiunta di O.A. e del componente l'Organo Tecnico, ed aver riportato una media globale finale di idoneità alla categoria superiore</del> con le modalità previste dall'art 6, comma 4, per un minimo di almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 4 visionature di componenti l'Organo</p>

<p>c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dell'O.T.R. / O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14;</p> <p>d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.</p>	<p><b>Tecnico;</b></p> <p>c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito <b>nella prima fascia del massimo campionato</b> dell'O.T.R./O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14. <b>In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la promozione gli A.E. che abbiano ottenuto una migliore media, sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica;</b></p> <p>d. abbiano superato i test atletici secondo i parametri previsti per la categoria nazionale dal Settore Tecnico e dallo stesso verificati nell'ambito di un raduno svolto entro il termine della stagione sportiva ed in data successiva al 31 marzo;</p> <p>e. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.</p> <p>2. <b>È data facoltà all'O.T.R. / O.T.P. di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza alla massima categoria regionale che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. 5.</b></p> <p>3. <b>In ipotesi di arbitri collocati in posizione per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni e, a tal fine, ciascun O.T.R. / O.T.P. invia al Comitato Nazionale la</b></p>
---	---

<p>2. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p>	<p><b>graduatoria finale di merito del proprio organico, con la media globale definitiva dei singoli arbitri.</b></p> <p>4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 36</b> <b>Promozione degli A.E. dalla C.A.N. 5 alla C.A.N. 5 Elite</b></p> <p>1. La C.A.N. 5 propone per la promozione alla C.A.N. 5 Elite gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a. aver maturato un’anzianità arbitrale a disposizione della C.A.N. 5 nella fascia “A2” di almeno due stagioni sportive;</p> <p>b. essere stati visionati nell’ultima stagione sportiva da O.A. per un minimo di 6 volte e da componenti dell’Organo Tecnico per un minimo di 2 volte, ivi compresa obbligatoriamente, almeno una visionatura congiunta di O.A. e del componente l’Organo Tecnico, ed aver riportato una media globale finale di idoneità alla categoria superiore;</p> <p>c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. 5 dal primo posto fino all’ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 36</b> <b>Promozione degli A.E. dalla C.A.N. 5 alla C.A.N. 5 Élite</b></p> <p>1. La C.A.N. 5 propone per la promozione alla C.A.N. 5 Élite gli arbitri <b>che siano contemporaneamente</b> in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a. <del>aver maturato un’anzianità arbitrale a disposizione della C.A.N. 5 nella fascia “A2” di almeno due stagioni sportive</del> <b>essere inquadrati nella fascia di A2 e aver diretto da Arbitro (1 o 2) almeno 20 gare totali di cui almeno 8 del campionato di A2 nell’ultima stagione sportiva;</b></p> <p>b. <del>essere stati visionati nell’ultima stagione sportiva da O.A. per un minimo di 6 volte e da componenti dell’Organo Tecnico per un minimo di 2 volte, ivi compresa obbligatoriamente, almeno una visionatura congiunta di O.A. e del componente l’Organo Tecnico, ed aver riportato una media globale finale di idoneità alla categoria superiore</del> <b>essere stati visionati nell’ultima stagione sportiva, con le modalità previste dall’art. 6, comma 4, per un minimo di almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 6 visionature di componenti l’Organo Tecnico;</b></p> <p>c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. 5 dal primo posto fino all’ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14. <b>In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la</b></p>

<p>d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.</p> <p>2. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. 5 Elite ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p>	<p>promozione gli A.E. che abbiano ottenuto una migliore media, sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica;</p> <p>d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.</p> <p>2. È data facoltà all'O.T. di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza alla C.A.N. 5 che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. 5 Élite.</p> <p>3. In ipotesi di arbitri collocati in posizione per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di <b>promozioni</b>.</p> <p>4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. 5 Élite ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 37</b> <b>Promozione degli O.A. alla C.O.N. 5</b></p> <p>1. Ciascun C.R.A. / C.P.A. propone per la promozione alla C.O.N. 5 gli osservatori arbitrali che, a seguito delle valutazioni tecniche ottenute nella stagione sportiva con le modalità di cui all'art. 6, commi 12 e 13, abbiano conseguito una posizione nella</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 37</b> <b>Promozione degli O.A. alla C.O.N. 5 e alla C.A.N. 5 Élite</b></p> <p>1. Ciascun C.R.A. / C.P.A. propone per la promozione alla C.O.N. 5 gli osservatori arbitrali che, a seguito delle valutazioni tecniche ottenute nella stagione sportiva con le modalità di cui all'art. 6, commi <b>14 e 15</b>, abbiano conseguito una posizione nella</p>

graduatoria finale di merito dell'Organo Tecnico Regionale o Provinciale dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14 e che non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

graduatoria finale di merito dell'Organo Tecnico Regionale o Provinciale dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14 e che non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2. **In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito sono proposti per la promozione gli O.A. che abbiano ottenuto migliore media sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima stagione sportiva e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo.**

2. **Ferma la natura unitaria dell'organico degli O.A., la C.O.N. 5, all'inizio di ogni stagione sportiva e tenuto conto delle diverse qualità tecniche degli O.A. a disposizione, inserisce gli stessi in due fasce di merito, denominate fascia "A2" e fascia "B" in funzione della categoria di prevalente impiego (serie A2, per la prima fascia, e serie B, per la seconda fascia), sulla base esclusivamente delle risultanze tecniche della graduatoria finale di merito della precedente stagione e dell'esperienza tecnica maturata.**
3. **La C.O.N. 5 propone per la promozione alla C.A.N. 5 Elite gli osservatori arbitrali che, inquadrati nella fascia di A2, a seguito delle valutazioni tecniche ottenute nella stagione sportiva con le modalità di cui all'art. 6, commi 14 e 15, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dal primo all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14 e che non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2. In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito sono proposti per la promozione gli osservatori arbitrali che abbiano ottenuto una migliore media tra i voti ricevuti dall'O.T. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica.**
4. **Ferma la natura unitaria dell'organico**

<p>2. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli osservatori arbitrali alla C.O.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>3. Il Comitato Nazionale ha facoltà di accogliere le domande di ammissione alla funzione di O.A. nella C.O.N. 5 presentate, entro il termine del 15 luglio di ogni stagione sportiva, dagli arbitri benemeriti, dirigenti benemeriti ed osservatori arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>siano stati Responsabile o Componente della C.A.N. 5 Elite, della C.A.N. 5 e della C.O.N. 5;</li> <li>abbiano svolto, per almeno quattro stagioni sportive, attività quale Componente dell'O.T.R. con delega per il Calcio a Cinque;</li> <li>siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. 5 Elite, siano stati dimessi per decorso del limite massimo di permanenza e abbiano superato gli esami di qualificazione alla funzione di OA.</li> </ol> <p>4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, ha facoltà di accogliere le domande di ammissione alla funzione di O.A. negli organici a disposizione dell'O.T.R. o dell'O.T.P. di appartenenza, presentate entro il termine del 15 luglio di ogni stagione sportiva, dagli arbitri benemeriti, dirigenti benemeriti ed osservatori arbitrali che siano stati A.E. o A.A. a disposizione della CAN 5, siano stati dimessi per decorso del limite massimo di</p>	<p><b>degli O.A., la C.A.N. 5 Élite, all'inizio di ogni stagione sportiva e tenuto conto delle diverse qualità tecniche degli O.A. a disposizione, inserisce gli stessi in due fasce di merito, denominate fascia "A" e fascia "A2" in funzione della categoria di prevalente impiego (serie A, per la prima fascia, e serie A2 Élite, per la seconda fascia), sulla base esclusivamente delle risultanze tecniche della graduatoria finale di merito della precedente stagione e dell'esperienza tecnica maturata.</b></p> <p>5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli osservatori arbitrali alla C.O.N. 5 <b>e alla C.A.N. 5 Élite</b> ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>6. Il Comitato Nazionale ha facoltà di accogliere le domande di ammissione alla funzione di O.A. nella C.O.N. 5 presentate, entro il termine del 15 luglio di ogni stagione sportiva, dagli arbitri benemeriti, dirigenti benemeriti ed osservatori arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>siano stati Responsabile o Componente della C.A.N. 5 Élite, della C.A.N. 5 e della C.O.N. 5;</li> <li>abbiano svolto, per almeno quattro stagioni sportive, attività quale Componente dell'O.T.R. con delega per il Calcio a Cinque;</li> <li>siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. 5 Élite, siano stati dimessi per decorso del limite massimo di permanenza e abbiano superato gli esami di qualificazione alla funzione di OA.</li> </ol> <p>7. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, ha facoltà di accogliere le domande di ammissione alla funzione di O.A. negli organici a disposizione dell'O.T.R. o dell'O.T.P. di appartenenza, presentate entro il termine del 15 luglio di ogni stagione sportiva, dagli arbitri benemeriti, dirigenti benemeriti ed osservatori arbitrali che siano stati A.E. o A.A. a disposizione della CAN 5, siano stati dimessi per decorso del limite massimo di</p>
---	--

<p>permanenza e che abbiano superato gli esami di qualificazione alla funzione di OA.</p>	<p>permanenza e che abbiano superato gli esami di qualificazione alla funzione di OA.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 38</b> <b>Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.N. 5 Elite e dalla C.A.N. 5</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al termine di ogni stagione sportiva sia la C.A.N. 5 Elite e sia la C.A.N. 5 propongono la dismissione degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14, ripartendoli tra le varie fasce di merito in misura proporzionale alla composizione numerica di ogni singola fascia.</li> <li>2. In via prioritaria, la C.A.N. 5 Elite e la C.A.N. 5 propongono l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;</li> <li>b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;</li> <li>c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;</li> <li>d. decorso del limite massimo di sei stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. 5 Elite ovvero alla C.A.N. 5.</li> </ol> </li> <li>3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. 5 Elite e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) a c) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 38</b> <b>Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.N. 5 Élite e dalla C.A.N. 5</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al termine di ogni stagione sportiva sia la C.A.N. 5 Élite e sia la C.A.N. 5 propongono la dismissione degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14, ripartendoli tra le varie fasce di merito in misura proporzionale alla composizione numerica di ogni singola fascia.</li> <li>2. In via prioritaria, la C.A.N. 5 Élite e la C.A.N. 5 propongono l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;</li> <li>b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;</li> <li>c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;</li> <li><b>d. per la C.A.N. 5 Élite, decorso del limite massimo di sei stagioni sportive di appartenenza alla Commissione salvo il posizionamento tra i primi venti nella graduatoria finale di merito;</b></li> <li><b>e. per la C.A.N. 5 Élite, il compimento del 45° anno entro il termine della stagione sportiva salvo il posizionamento tra i primi venti nella graduatoria finale di merito degli arbitri inquadrati nella fascia A.</b></li> </ol> </li> <li>3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. 5 Élite e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) a c) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del</li> </ol>

comma seguente.

4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel primo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, come ripartiti tra le fasce di merito ai sensi del primo comma, la C.A.N. 5 Elite e la C.A.N. 5 propongono la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito di ciascuna fascia di merito, dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato per la C.A.N. 5 Elite e la C.A.N. 5 ai sensi dell'art. 14 e del primo comma del presente articolo.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico previsti per la C.A.N. 5 Elite e la C.A.N. 5.

5. La C.A.N. 5 Elite e la C.A.N. 5 hanno facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da

comma seguente.

4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel primo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, come ripartiti tra le fasce di merito ai sensi del primo comma, la C.A.N. 5 Élite e la C.A.N. 5 propongono la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito di ciascuna fascia di merito, dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato per la C.A.N. 5 Élite e la C.A.N. 5 ai sensi dell'art. 14 e del primo comma del presente articolo.

**In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito sono proposti per la dismissione gli A.E. che abbiano ottenuto la media peggiore sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica.**

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico previsti per la C.A.N. 5 Élite e la C.A.N. 5.

**c. al primo anno di appartenenza alla C.A.N. 5 Élite e la C.A.N., fatto salvo quanto disposto al successivo comma.**

5. La C.A.N. 5 Élite e la C.A.N. 5 hanno la facoltà di proporre, con adeguata motivazione, **l'avvicendamento per valutazione tecnica degli arbitri che, pur trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera c) del precedente comma, abbiano dimostrato gravi limiti**

<p>consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.</p> <p>In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;</li> <li>b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;</li> <li>c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.</li> </ol> <p>6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. 5 Elite e dalla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. 5 dopo una sola stagione sportiva potranno essere riproposti una sola seconda volta per una nuova immissione nel ruolo.</p> <p>8. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. 5 Elite e dalla C.A.N. 5 possono rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.</p>	<p><del>tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri arbitri. la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.</del></p> <p>In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;</li> <li>b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta <b>di dismissione conferma</b>;</li> <li>c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la <b>dismissione conferma</b> rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la conferma <b>dismissione</b>.</li> </ol> <p>6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. 5 Élite e dalla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. 5 dopo una sola stagione sportiva potranno essere riproposti una sola seconda volta per una nuova immissione nel ruolo.</p> <p>8. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. 5 Élite e dalla C.A.N. 5 possono rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 39</b> <b>Avvicendamenti degli O.A. dalla C.O.N. 5</b></p> <p>1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.O.N. 5 propone la dismissione degli</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 39</b> <b>Avvicendamenti degli O.A. dalla C.O.N. 5 e dalla C.A.N. 5 Élite</b></p> <p>1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.O.N. 5 e la C.A.N. 5 Élite propongono la</p>

osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.

2. La C.O.N. 5 propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
  - a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.O.N. 5 intervenute nel corso della stagione;
  - b. mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 12;
  - c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
  - d. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.O.N. 5.
3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.O.N. 5 propone la dimissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per la C.O.N. 5 ai sensi dell'art. 14.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dimissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali:

- a. in congedo per maternità che non

dimissione degli osservatori arbitrali inquadrati **nei propri organici** per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.

2. La C.O.N. 5 e la **C.A.N. 5 Élite propongono**, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
  - a. dimissioni dall'Associazione, **dalla C.A.N. 5 Élite** o dalla C.O.N. 5 intervenute nel corso della stagione;
  - b. mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 13;
  - c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
  - d. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla **C.A.N. 5 Élite e C.O.N. 5.**

3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.O.N. 5 e la **C.A.N. 5 Élite propongono per** la dimissione **gli** osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell'art. 14. **In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la dimissione gli A.E. che abbiano ottenuto la media peggiore sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica.**

Non possono, peraltro, essere proposti per la dimissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato il limite di permanenza

<p>abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.O.N. 5;</p> <p>b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 13, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.O.N. 5;</p> <p>c. al primo anno di appartenenza all'Organo Tecnico salvo che abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri osservatori arbitrali.</p> <p>4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli osservatori arbitrali dalla C.O.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>5. Gli O.A. avvicendati dalla C.O.N. 5 dovranno continuare a svolgere l'attività a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. e non possono essere riproposti per l'inserimento negli organici della C.O.N. 5.</p>	<p>nell'organico <del>della C.O.N. 5</del>;</p> <p>b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 13, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico <del>della C.O.N. 5</del>;</p> <p>c. <b>al primo anno di appartenenza alla C.A.N. 5 Élite e alla C.O.N. 5, fatto salvo quanto disposto del successivo comma al primo anno di appartenenza all'Organo Tecnico salvo che abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri osservatori arbitrali.</b></p> <p>4. La C.A.N. 5 Élite e la C.O.N. 5 hanno la facoltà di proporre, con adeguata motivazione l'avvicendamento per valutazione tecnica degli osservatori arbitrali che, pur trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera c) del precedente comma, abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri arbitri.</p> <p>5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli osservatori arbitrali dalla C.O.N. 5 e dalla C.A.N. 5 Élite ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>6. Gli O.A. avvicendati dalla C.O.N. 5 e dalla C.A.N. 5 Élite dovranno continuare a svolgere l'attività a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. e non possono essere riproposti per l'inserimento negli organici della C.O.N.</p>
<p><b>TITOLO QUINTO</b></p>	<p><b>TITOLO QUINTO</b></p>

ATTIVITA' ARBITRALE NEL "BEACH SOCCER"	ATTIVITA' ARBITRALE NEL "BEACH SOCCER"
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 40</b> <b>Limiti all'attività</b></p> <p>L'attività di A.E. di beach soccer è consentita in base all'efficienza fisica e alle capacità tecniche dell'interessato.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 40</b> <b>INVARIATO</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 41</b> <b>Formazione organici C.A.N. BS</b></p> <p>1. L'arbitro effettivo di beach soccer, inserito nei ruoli della C.A.N. BS, durante la stagione sportiva ordinaria non interessata da attività della predetta commissione, è tenuto a svolgere qualificata attività tecnica presso l'O.T.R. e l'O.T.P. preferibilmente con funzioni specifiche per il Calcio a 5, senza essere inserito nei rispettivi organici e senza essere selezionabile per il passaggio all'Organo Tecnico superiore. Vi è incompatibilità di appartenenza nel ruolo della C.A.N. BS con altro O.T.N.</p> <p>2. L'organico degli A.E. a disposizione della C.A.N. BS e il numero degli inquadramenti e degli avvicendamenti sono determinati dal Comitato Nazionale entro il 31 gennaio di ogni stagione sportiva. Su proposta della C.A.N. BS, il Comitato Nazionale, nel medesimo termine, stabilisce la ripartizione per ogni singolo C.R.A. / C.P.A. del numero minimo e massimo di arbitri partecipanti al corso di qualificazione nazionale di arbitro effettivo di beach soccer al fine di conseguire l'idoneità a far parte del ruolo. Nel caso in cui, il numero dei partecipanti per ogni singolo C.R.A./C.P.A. sia superiore al numero massimo stabilito dal Comitato Nazionale, si devono organizzare, su disposizione della C.A.N. BS, con delibera del Comitato Nazionale, e in collaborazione con i singoli comitati C.R.A./C.P.A., dei corsi di preselezione regionali al fine di stilare una graduatoria finale degli arbitri, per un massimo di trenta, che potranno partecipare al corso di qualificazione nazionale.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 41</b> <b>Formazione organici C.A.N. BS</b></p> <p>1. L'arbitro effettivo di beach soccer, inserito nei ruoli della C.A.N. BS, durante la stagione sportiva ordinaria non interessata da attività della predetta commissione, è tenuto a svolgere qualificata <b>e continuativa</b> attività tecnica presso l'O.T.R. e l'O.T.P. preferibilmente con funzioni specifiche per il Calcio a 5, senza essere inserito nei rispettivi organici e senza essere selezionabile per il passaggio all'Organo Tecnico superiore. Vi è incompatibilità di appartenenza nel ruolo della C.A.N. BS con altro O.T.N.</p> <p>2. L'organico degli A.E. a disposizione della C.A.N. BS e il numero degli inquadramenti e degli avvicendamenti sono determinati dal Comitato Nazionale entro il 31 gennaio di ogni stagione sportiva. Su proposta della C.A.N. BS, il Comitato Nazionale, nel medesimo termine, stabilisce la ripartizione per ogni singolo C.R.A. / C.P.A. del numero minimo e massimo di arbitri partecipanti al corso di qualificazione nazionale di arbitro effettivo di beach soccer al fine di conseguire l'idoneità a far parte del ruolo. Nel caso in cui, il numero dei partecipanti per ogni singolo C.R.A./C.P.A. sia superiore al numero massimo stabilito dal Comitato Nazionale, si devono organizzare, su disposizione della C.A.N. BS, con delibera del Comitato Nazionale, e in collaborazione con i singoli comitati C.R.A./C.P.A., dei corsi di preselezione regionali al fine di stilare una graduatoria finale degli arbitri, per un massimo di trenta, che potranno partecipare al corso di qualificazione nazionale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 42</b> <b>Inquadramento degli A.E. BS alla C.A.N. BS</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 42</b> <b>Inquadramento degli A.E. BS alla C.A.N. BS</b></p>

<p>1. Il corso di qualificazione per l'inquadramento nel ruolo degli A.E. BS è organizzato, entro il 30 aprile di ogni stagione sportiva e, in ogni caso, prima del raduno precampionato, dal Comitato Nazionale e ad esso potranno partecipare i soli candidati in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a. aver compiuto il 20° anno di età alla data del 30 giugno dell'anno in cui si tiene il corso di qualificazione;</p> <p>b. essere stati nei ruoli dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per almeno tre stagioni sportive nel ruolo di arbitro o con funzioni specifiche di assistente arbitrale o arbitro di Calcio a Cinque.</p> <p>Non potranno partecipare al corso di qualificazione coloro che sono stati a disposizione degli Organi Tecnici della CAN e della CAN C nel ruolo di A.E. e A.A.</p> <p>2. Durante il corso i candidati saranno sottoposti a test attitudinali, tecnici ed atletici e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente e sulla base delle risultanze dei predetti test la loro idoneità o meno a far parte del ruolo.</p> <p>Il giudizio di inidoneità alla funzione di A.E. BS non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati, o da affidare, nell'ambito tecnico e associativo.</p> <p>I candidati non idonei non possono ripetere la richiesta per l'ammissione alla qualificazione.</p> <p>Gli aspiranti A.E. BS risultati idonei e non inclusi nel ruolo saranno, a domanda, ammessi al corso della stagione successiva solo per una volta, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal primo comma del presente articolo.</p>	<p>1. Il corso di qualificazione per l'inquadramento nel ruolo degli A.E. BS è organizzato, entro il 30 aprile di ogni stagione sportiva e, in ogni caso, prima del raduno precampionato, dal Comitato Nazionale e ad esso potranno partecipare i soli candidati in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a. aver compiuto il 20° anno di età alla data del 30 giugno dell'anno in cui si tiene il corso di qualificazione;</p> <p><b>b. non aver compiuto il 40° anno di età alla data del 30 giugno dell'anno in cui si tiene il corso di qualificazione;</b></p> <p>c. essere stati nei ruoli dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per almeno tre stagioni sportive nel ruolo di arbitro o con funzioni specifiche di assistente arbitrale o arbitro di Calcio a Cinque.</p> <p><del>Non potranno partecipare al corso di qualificazione coloro che sono stati a disposizione degli Organi Tecnici della CAN e della CAN C nel ruolo di A.E. e A.A.</del></p> <p>2. Durante il corso i candidati saranno sottoposti a test attitudinali, tecnici ed atletici e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente e sulla base delle risultanze dei predetti test la loro idoneità o meno a far parte del ruolo.</p> <p>Il giudizio di inidoneità alla funzione di A.E. BS non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati, o da affidare, nell'ambito tecnico e associativo.</p> <p>I candidati non idonei non possono ripetere la richiesta per l'ammissione alla qualificazione.</p> <p>Gli aspiranti A.E. BS risultati idonei e non inclusi nel ruolo saranno, a domanda, ammessi al corso della stagione successiva solo per una volta, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal primo comma del presente articolo.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 43</b> <b>Inquadramento degli O.A. a disposizione della C.O.N. BS</b></p> <p>1. Il ruolo degli osservatori arbitrali a disposizione della C.O.N. BS è formato dal Comitato Nazionale tra gli O.A. che siano</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 43</b> <b>Inquadramento degli O.A. a disposizione della C.O.N. BS</b></p> <p>1. Il ruolo degli osservatori arbitrali a disposizione della C.O.N. BS è formato dal Comitato Nazionale tra gli O.A. che siano</p>

stati arbitri effettivi di beach soccer, previo superamento del corso di qualificazione per l'idoneità alla funzione di Osservatore Arbitrale.

2. Il Comitato Nazionale, al fine di completare l'organico, potrà scegliere tra gli associati che ne facciano domanda e risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti:
  - a. siano stati Responsabile o Componente della C.A.N. BS o della C.O.N. BS;
  - b. siano stati A.E. nel ruolo internazionale per il beach soccer;
  - c. O.A. che siano stati arbitri effettivi di beach soccer per dieci stagioni sportive;  
  - d. O.A. che abbiano svolto attività presso l'O.T.R. e l'O.T.P. per almeno cinque stagioni sportive e che abbiano superato apposito corso di selezione e aggiornamento per il ruolo specifico.

L'organico degli OA a disposizione della CON BS e il numero degli inquadramenti e degli avvicendamenti sono determinati dal Comitato Nazionale entro il 31 gennaio di ogni stagione sportiva, definendo anche la suddivisione dei posti disponibili per i nuovi inserimenti tra le macroregioni. In caso di domande provenienti dalla stessa macroregione che eccedano il numero di posti disponibili si procederà secondo l'ordine dei punti sopra previsti e, all'interno dei vari punti, dando precedenza a chi è stato AE di beach soccer per più stagioni sportive e, a seguire, a chi è OA da più stagioni sportive.

3. L'O.A. inserito nei ruoli della C.O.N. BS, durante la stagione sportiva ordinaria non interessata da attività della predetta commissione, è tenuto a svolgere qualificata attività tecnica presso l'O.T.R. e l'O.T.P.

stati arbitri effettivi di beach soccer, previo superamento del corso di qualificazione per l'idoneità alla funzione di Osservatore Arbitrale.

2. Il Comitato Nazionale, al fine di completare l'organico, potrà scegliere tra gli associati che ne facciano domanda e risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti:
  - a. siano stati Responsabile o Componente della C.A.N. BS o della C.O.N. BS;
  - b. siano stati A.E. nel ruolo internazionale per il beach soccer;
  - c. O.A. che siano stati arbitri effettivi di beach soccer per dieci stagioni sportive;
  - d. O.A. che siano stati arbitri effettivi di beach soccer per almeno tre stagioni sportive e che abbiano svolto attività da O.A. presso l'O.T.N., l'O.T.R. o l'O.T.P. per almeno due stagioni sportive;**
  - e. O.A. a disposizione dell'O.T.R. o dell'O.T.P. che abbiano ~~e che abbiano superato apposito corso di selezione e~~ svolto attività presso l'O.T.N., l'O.T.R. e l'O.T.P. per almeno cinque stagioni sportive e **che devono partecipare ad un apposito corso di** aggiornamento per il ruolo specifico.

L'organico degli OA a disposizione della CON BS e il numero degli inquadramenti e degli avvicendamenti sono determinati dal Comitato Nazionale entro il 31 gennaio di ogni stagione sportiva, definendo, **se necessario**, anche la suddivisione dei posti disponibili per i nuovi inserimenti ~~provenienti dalla stessa macroregione~~ tra le macroregioni. In caso di domande che eccedano il numero di posti disponibili si procederà secondo l'ordine dei punti sopra previsti e, all'interno dei vari punti, ~~dando precedenza a chi è stato AE di beach soccer per più stagioni sportive e, a seguire, a chi è OA da più stagioni sportive~~ **in base al curriculum associativo valutato secondo i criteri preventivamente stabiliti dal Comitato Nazionale all'inizio della stagione sportiva.**

3. L'O.A. inserito nei ruoli della C.O.N. BS, durante la stagione sportiva ordinaria non interessata da attività della predetta commissione, è tenuto a svolgere qualificata attività tecnica presso l'O.T.R. e l'O.T.P.

<p>preferibilmente con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque senza essere inserito nei rispettivi organici e senza essere selezionabile per il passaggio all'Organo Tecnico superiore, al fine di raggiungere, unitamente all'attività presso la C.O.N. BS, il limite minimo previsto dall'art. 6, comma 13.</p>	<p>preferibilmente con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque senza essere inserito nei rispettivi organici e senza essere selezionabile per il passaggio all'Organo Tecnico superiore, al fine di raggiungere, unitamente all'attività presso la C.O.N. BS, il limite minimo previsto dall'art. 6, comma 13.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 44</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Avvicendamenti di A.E. dalla C.A.N. BS e degli O.A. dalla C.O.N. BS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. BS propone la dismissione degli arbitri e la C.O.N. BS quella degli osservatori arbitrali inquadrati nei rispettivi organici per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale.</li> <li>2. In ordine agli A.E., la C.A.N. BS propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.A.N. BS intervenute nel corso della stagione;</li> <li>b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;</li> <li>c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;</li> <li>d. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. BS.</li> </ol> </li> <li>3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. BS e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) a c) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.</li> <li>4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel primo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. BS propone</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 44</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Avvicendamenti di A.E. dalla C.A.N. BS e degli O.A. dalla C.O.N. BS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. BS propone la dismissione degli arbitri e la C.O.N. BS quella degli osservatori arbitrali inquadrati nei rispettivi organici per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale.</li> <li>2. In ordine agli A.E., la C.A.N. BS propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.A.N. BS intervenute nel corso della stagione;</li> <li>b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;</li> <li>c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;</li> <li>d. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. BS.</li> </ol> </li> <li>3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. BS e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) a c) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.</li> <li>4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel primo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. BS propone la</li> </ol>

la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato per la C.A.N. BS.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico della C.A.N. BS;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico previsti per la C.A.N. BS.

5. La C.A.N. BS ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.

In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

- a. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
- b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
- c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.

6. In ordine agli O.A., la C.O.N. BS propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato per la C.A.N. BS.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico della C.A.N. BS;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico previsti per la C.A.N. BS.

5. La C.A.N. BS ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.

In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

- a. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
- b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
- c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.

6. In ordine agli O.A., la C.O.N. BS propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

<p>a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.O.N. BS intervenute nel corso della stagione;</p> <p>b. mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 13;</p> <p>c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;</p> <p>d. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.O.N. BS.</p> <p>7. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.O.N. BS propone la dismissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.</p> <p>Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per la C.O.N. BS.</p> <p>Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali:</p> <p>a. in congedo per maternità che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.O.N. BS;</p> <p>b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 13, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.O.N. BS;</p> <p>c. al primo anno di appartenenza all'Organo Tecnico salvo che abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri osservatori arbitrali.</p>	<p>a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.O.N. BS intervenute nel corso della stagione;</p> <p>b. mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 13;</p> <p>c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;</p> <p>d. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.O.N. BS.</p> <p>7. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.O.N. BS propone la dismissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.</p> <p>Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per la C.O.N. BS.</p> <p>Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali:</p> <p>a. in congedo per maternità che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.O.N. BS;</p> <p>b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 13, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.O.N. BS;</p> <p>c. al primo anno di appartenenza all'Organo Tecnico salvo che abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri osservatori arbitrali.</p>
--	--

<p>8. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. BS e degli osservatori arbitrali dalla C.O.N. BS ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>9. Gli A.E. e gli O.A. rispettivamente avvicendati dai ruoli della C.A.N. BS e dalla C.O.N. BS non possono essere riproposti nel medesimo ruolo.</p> <p>10. Gli A.E. BS avvicendati dalla C.A.N. BS sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 38, comma 8.</p>	<p>8. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. BS e degli osservatori arbitrali dalla C.O.N. BS ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>9. Gli A.E. e gli O.A. rispettivamente avvicendati dai ruoli della C.A.N. BS e dalla C.O.N. BS non possono essere riproposti nel medesimo ruolo.</p> <p>10. Gli A.E. BS avvicendati dalla C.A.N. BS <del>sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 38, comma 8.</del> possono rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO SESTO ATTRIBUZIONE E COMPETENZE DEGLI ORGANI TECNICI PERIFERICI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO SESTO ATTRIBUZIONE E COMPETENZE DEGLI ORGANI TECNICI PERIFERICI</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 45 Organi Tecnici Regionali, Provinciali e Sezionali</b></p> <p>1. Le funzioni di Organo Tecnico Regionale (OTR) e Provinciale (OTP) sono svolte, rispettivamente, dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri e dal Presidente del Comitato delle Province autonome di Trento e Bolzano, che si avvalgono dell'operato dei componenti del Comitato Regionale e Provinciale.</p> <p>Il Presidente del Comitato Regionale provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dal Comitato Regionale FIGC – LND della propria area geografica di competenza e il Presidente del Comitato Provinciale alle designazioni delle gare del Comitato FIGC – LND delle Province autonome di Trento e di Bolzano della propria area geografica di competenza, nonché delle altre gare indicate dal Presidente dell'A.I.A. e dal Presidente Federale.</p> <p>Il Comitato Regionale e Provinciale Arbitri si avvale, altresì, di collaboratori, senza qualifica di componenti, e referenti nominati</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 45 Organi Tecnici Regionali, Provinciali e Sezionali INVARIATO</b></p>

dal Comitato Nazionale sulla base delle effettive esigenze e necessità.

2. L'Organo Tecnico Regionale e Provinciale:
  - a) delega, sotto la sua direzione e controllo, funzioni tecniche per il calcio a 11 e per il Calcio a Cinque a componenti dell'Organo Tecnico individuati secondo criteri di competenza e di esperienza specifica;
  - b) determina il ruolo degli arbitri a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P.;
  - c) tenuto conto del numero degli arbitri, anche con funzioni specifiche di assistenti arbitrali e per il Calcio a Cinque, ed osservatori a disposizione, delle loro diverse esigenze tecniche e della loro selezionabilità, predispone, all'inizio di ogni stagione sportiva, due o più fasce di merito in funzione dei campionati di prevalente impiego degli arbitri, assistenti ed osservatori, delle loro risultanze tecniche e dell'esperienza tecnica maturata, selezionando, in particolare, una fascia di merito di eccellenza in cui vanno inseriti gli arbitri, assistenti ed osservatori tra cui verranno individuate le promozioni agli Organi Tecnici Nazionali in forza dei criteri di cui ai precedenti articoli 15, 21, 27 e 35; l'inserimento di arbitri ed osservatori in ogni fascia di merito, ivi compresa quella di eccellenza, può avvenire anche nel corso della stagione sportiva, senza alcuna formalità, come pure l'impiego degli arbitri ed osservatori, in qualsiasi fascia inseriti, può essere effettuato in tutte le gare designate dall'O.T.R. / O.T.P.;
  - d) formula al termine di ogni stagione sportiva, per gli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, e O.A. del proprio ruolo, le proposte di fine stagione e la graduatoria finale di merito da sottoporre al controllo del Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. d) del Regolamento A.I.A.
3. Le funzioni di Organo Tecnico Sezionale sono svolte dal Presidente della Sezione, il quale può avvalersi, in base all'organico ed

alle gare di competenza, di componenti dell'O.T. dallo stesso nominati in numero massimo di tre, salvo deroghe richieste al Comitato Nazionale, e scelti, per la singola stagione sportiva, tra i membri del Consiglio Direttivo Sezionale abilitati alla funzione di O.A.

L'O.T.S. può avvalersi di eventuali collaboratori, senza qualifica di componenti, purché non selezionabili per il passaggio all'O.T.R. e all'O.T.P.

4. Il Presidente di Sezione, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 23, comma 7, del Regolamento AIA, deve delegare, per la singola stagione sportiva, il ruolo di OTS ad altro associato della sua sezione scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale con qualifica di osservatore arbitrale.

L'associato delegato al ruolo di O.T.S. ha tutti i diritti ed obblighi previsti dalle presenti norme per il Presidente Sezionale con funzioni di O.T.S.

5. L'organico dell'O.T.S. è formato dagli arbitri non inseriti nei ruoli degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali.

6. L'O.T.S. provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dalle delegazioni locali della FIGC – LND del proprio territorio, seguendo, nel caso di presenza di più sezioni nell'area di competenza della medesima Delegazione locale, ovvero di specifiche esigenze tecniche, la distribuzione delle gare effettuata dal Presidente dell'Organo Tecnico Regionale e Provinciale.

7. Il Presidente di Sezione, svolga o meno le funzioni di OTS, si avvale per le funzioni tecniche per il Calcio a Cinque di un collaboratore, che nomina scegliendolo all'interno del CDS secondo criteri di competenza ed esperienza specifica nel ruolo.

8. L'O.T.S., sia esso il Presidente di Sezione ovvero un suo delegato, non può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 51, comma 7, del Regolamento AIA e, per l'intera durata della carica, non può dirigere gare di competenza del medesimo O.T.S.

**Articolo 46**  
**Modulistica e programmi informatici**

**Articolo 46**  
**Modulistica e programmi informatici**

<p>Il Comitato Nazionale cura l'aggiornamento della modulistica, ne studia le modalità di applicazione in relazione alle esigenze operative degli Organi Tecnici Periferici.</p> <p>Il Comitato Nazionale può richiedere al Settore Tecnico Arbitrale tutte le modifiche dei programmi informatici che si rendessero necessari al miglior funzionamento degli Organi Tecnici stessi.</p> <p>Su espressa disposizione del Comitato Nazionale il fascicolo e ogni altro documento cartaceo, potrà essere sostituito da un sistema di gestione informatico dei documenti e la trasmissione della documentazione può avvenire in forma telematica.</p>	<p><b>INVARIATO</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 47</b> <b>Registrazione delle gare</b></p> <p>Gli OO.TT. Periferici dovranno:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. registrare nella piattaforma informatica A.I.A. ogni gara assegnata all'A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, o all'O.A.;</li> <li>b. curare la redazione della scheda tecnica di quanti compongono gli OO.TT. Periferici;</li> <li>c. conservare, per almeno 5 stagioni sportive successive, i fascicoli personali dei dismessi.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 47</b> <b>Registrazione delle gare</b> <b>INVARIATO</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 48</b> <b>Osservatori Arbitrali</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'O.T.R. e l'O.T.P. procede, all'inizio della stagione sportiva, alla formazione dei ruoli degli O.A. da utilizzare integrandolo, per particolari esigenze operative, nel corso della medesima.</li> <li>2. Per le proprie esigenze gli OO.TT. Sezionali possono utilizzare anche gli O.A. della propria giurisdizione a disposizione dell'Organo Tecnico Nazionale, Regionale e Provinciale, previa autorizzazione scritta dell'O.T. di appartenenza.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 48</b> <b>Osservatori Arbitrali</b> <b>INVARIATO</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 49</b> <b>Controllo e coordinamento degli Organi Tecnici Sezionali</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spetta al Presidente del Comitato Regionale e del Comitato Provinciale, e ai suoi componenti delegati, il coordinamento, la verifica ed il controllo tecnico degli Organi Tecnici Sezionali, nell'ambito delle direttive emanate dal Comitato Nazionale e dal</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 49</b> <b>Controllo e coordinamento degli Organi Tecnici Sezionali</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spetta al Presidente del Comitato Regionale e del Comitato Provinciale, e ai suoi componenti delegati, il coordinamento, la verifica ed il controllo tecnico degli Organi Tecnici Sezionali, nell'ambito delle direttive emanate dal Comitato Nazionale e dal</li> </ol>

<p>Settore Tecnico.</p> <p>2. Il Presidente del Comitato Regionale e del Comitato Provinciale ed i suoi componenti delegati, nella funzione di Organi Tecnici Regionali e Organi Tecnici dei Comitati. Incontreranno, almeno una volta nel corso della stagione sportiva, gli Organi Tecnici Sezionali per una disamina generale della situazione relativa agli arbitri effettivi, ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, ed osservatori a disposizione delle rispettive Sezioni.</p>	<p>Settore Tecnico.</p> <p>2. Il Presidente del Comitato Regionale e del Comitato Provinciale ed i suoi componenti delegati, nella funzione di Organi Tecnici Regionali e Organi Tecnici dei Comitati. Incontreranno, almeno una volta nel corso della stagione sportiva, gli Organi Tecnici Sezionali <b>per verificare lo stato degli obiettivi prefissati</b> e per una disamina generale della situazione relativa agli arbitri effettivi, ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, ed osservatori a disposizione delle rispettive Sezioni.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 50</b> <b>Attribuzioni tecniche del Presidente e dei componenti il Comitato Regionale e Provinciale</b></p> <p>1. Sono di esclusiva competenza del Presidente Regionale e Provinciale le seguenti attribuzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. proporre al Comitato Nazionale i nominativi dei componenti del C.R.A. e del C.P.A. che collaborano con il Presidente del C.R.A. e del C.P.A. per l'espletamento dei compiti propri dell'O.T.R. e dell'O.T.P., nonché i collaboratori e referenti;</li> <li>b. designare gli Arbitri Effettivi, ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e gli assistenti arbitrali, per le gare di competenza e per quelle eventualmente delegate dagli Organi Tecnici Nazionali;</li> <li>c. designare gli O.A. per il controllo degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, per le gare di cui al punto a);</li> <li>b. mantenere i rapporti con la C.A.N. D, la C.A.I., e la C.A.N. 5 e la C.A.N. BS e con i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali della L.N.D. e con i Coordinatori Regionali e Provinciali del S.G.S.;</li> <li>c. firmare la corrispondenza e gli atti relativi al funzionamento dell'O.T.R. e dell'O.T.P.;</li> <li>d. coordinare e controllare i rapporti di ordine tecnico con le Sezioni A.I.A.;</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 50</b> <b>Attribuzioni tecniche del Presidente e dei componenti il Comitato Regionale e Provinciale</b> <b>INVARIATO</b></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>e. organizzare i raduni per A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, ed O.A. regionali e provinciali in armonia con le disposizioni e gli indirizzi del Comitato Nazionale;</li> <li>f. riunire, almeno una volta ogni due mesi, i Componenti il C.R.A. e il C.P.A. redigendo il verbale delle riunioni stesse;</li> <li>g. redigere la graduatoria periodica e finale di A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, ed O.A. a disposizione;</li> <li>h. curare tempestivamente l'informativa degli atti di violenza e degli incidenti di cui al precedente art. 9.</li> </ul> <p>2. Ai componenti il C.R.A. e il C.P.A. che collaborano all'attività tecnica potranno essere affidati uno o più dei seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. collaborare con il responsabile dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per l'effettuazione delle designazioni arbitrali e per ogni altra esigenza operativa;</li> <li>b. designare gli O.A.;</li> <li>c. predisporre le lettere di rilievo agli A.E., e agli O.A.;</li> <li>d. controllare e coordinare l'attività degli O.T.S.;</li> <li>e. curare tempestivamente l'informativa degli atti di violenza e degli incidenti di cui al precedente art. 9.</li> </ul>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 51</b> <b>Disposizioni di ordine generale per l'O.T.R. e l'O.T.P.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. I criteri di designazione degli arbitri sono lasciati alla discrezionalità dell'Organo Tecnico, tenuto conto dei principi informativi stabiliti dal Comitato Nazionale.</li> <li>2. Per quanto concerne la scelta degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, e degli O.A. si precisa che: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. è vietato avvalersi, per qualsiasi gara di competenza dell'O.T.R. e dell'O.T.P., di</li> </ul> </li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 51</b> <b>Disposizioni di ordine generale per l'O.T.R. e l'O.T.P.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. I criteri di designazione degli arbitri sono lasciati alla discrezionalità dell'Organo Tecnico, tenuto conto <del>dei</del> <b>principi informativi delle disposizioni e degli obiettivi</b> stabiliti dal Comitato Nazionale.</li> <li>2. Per quanto concerne la scelta degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, e degli O.A. si precisa che: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. è vietato avvalersi, per qualsiasi gara di competenza dell'O.T.R. e dell'O.T.P., di</li> </ul> </li> </ul>

<p>A.E., A.A., O.A. e V.M.O. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, fatta eccezione degli A.E. e degli O.A. a disposizione della C.A.N. BS. Solo in casi particolari gli Organi Tecnici Regionali possono fare richiesta al Comitato Nazionale e all'Organo Tecnico interessato per ottenere l'autorizzazione all'impiego dei predetti associati, nel rispetto dell'attività dell'O.T. superiore;</p> <p>b. nel limite del possibile si devono assicurare turni regolari di impiego evitando l'utilizzazione frequente di taluni associati a danno di altri impiegati saltuariamente.</p> <p>3. Il Comitato Nazionale si riserva di accertare i criteri seguiti nell'impiego degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, e degli O.A., nonché di verificare la rispondenza di tutti gli elementi di fatto (numero di gare e rifiuti), e di valutazione (numero di visionature O.A. e media dei voti attribuiti) riportati nei documenti ufficiali a disposizione dell'O.T.R., nonché l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 6.</p>	<p>A.E., A.A., O.A. e V.M.O. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, fatta eccezione degli A.E. e degli O.A. a disposizione della C.A.N. BS. Solo in casi particolari gli Organi Tecnici Regionali possono fare richiesta al Comitato Nazionale e all'Organo Tecnico interessato per ottenere l'autorizzazione all'impiego dei predetti associati, nel rispetto dell'attività dell'O.T. superiore;</p> <p>b. nel limite del possibile si devono assicurare turni regolari di impiego evitando l'utilizzazione frequente di taluni associati a danno di altri impiegati saltuariamente.</p> <p>3. Il Comitato Nazionale si riserva di accertare i criteri seguiti nell'impiego degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, e degli O.A., nonché di verificare la rispondenza di tutti gli elementi di fatto (numero di gare e rifiuti), e di valutazione (numero di visionature O.A. e media dei voti attribuiti) riportati nei documenti ufficiali a disposizione dell'O.T.R., nonché l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 6.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 52</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Istruzioni tecnico-organizzative</b></p> <p>Il Comitato Nazionale, sentito il responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, all'inizio dell'attività di ogni stagione sportiva invia all'O.T.R. e all'O.T.P. le istruzioni necessarie di natura tecnico-organizzativa da consegnare agli associati in ruolo a disposizione al raduno precampionato.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 52</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Istruzioni tecnico-organizzative</b></p> <p style="text-align: center;"><b>INVARIATO</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 53</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Riunioni di carattere informativo</b></p> <p>1. L'O.T.R. e l'O.T.P. devono inviare al Comitato Nazionale almeno 20 giorni prima della data stabilita copia dell'avviso di convocazione delle riunioni della Consulta Regionale e Provinciale.</p> <p>2. L'O.T.R. e l'O.T.P. devono inviare al Comitato Nazionale e al Settore Tecnico Arbitrale almeno 20 giorni prima della data</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 53</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Riunioni di carattere informativo</b></p> <p>1. L'O.T.R. e l'O.T.P. devono inviare al Comitato Nazionale almeno <b>20 cinque</b> giorni prima della data stabilita copia dell'avviso di convocazione delle riunioni della Consulta Regionale e Provinciale.</p> <p>2. L'O.T.R. e l'O.T.P. devono inviare al Comitato Nazionale e al Settore Tecnico Arbitrale almeno 20 giorni prima della data</p>

<p>stabilita copia dei raduni precampionato, dei corsi di qualificazione OO.AA. e di ogni altra riunione tecnica di rilevanza. Il Comitato Nazionale ed il Settore Tecnico si riservano di far eventualmente intervenire alle riunioni stesse un loro Componente.</p>	<p>stabilita copia dei raduni precampionato, dei corsi di qualificazione OO.AA. e di ogni altra riunione tecnica di rilevanza. Il Comitato Nazionale ed il Settore Tecnico si riservano di far eventualmente intervenire alle riunioni stesse un loro Componente</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 54</b> <b>Rapporti con A.E., A.A. e O.A.</b></p> <p>Agli A.E., A.A. ed O.A. è fatto divieto di frequentare gli uffici dell'O.T.R. e dell'O.T.P. salvo che non siano stati convocati a seguito di loro richiesta o espressamente invitati.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 54</b> <b>(abrogato)</b></p> <p><del>Agli A.E., A.A. ed O.A. è fatto divieto di frequentare gli uffici dell'O.T.R. e dell'O.T.P. salvo che non siano stati convocati a seguito di loro richiesta o espressamente invitati.</del></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 55</b> <b>Relazione di fine stagione</b></p> <p>1. Il C.R.A. e il C.P.A. devono inviare al Comitato Nazionale, entro il 30 giugno di ogni anno:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. le risultanze dell'attività svolta da ciascun Componente l'O.T.R. e l'O.T.P.;</li> <li>b. una relazione sull'attività tecnica svolta, mettendo in evidenza i rapporti intercorsi durante la stagione sportiva con i vari Enti federali ed arbitrali, nonché le difficoltà incontrate nell'espletamento dei compiti d'istituto e le iniziative intraprese;</li> <li>c. una situazione riepilogativa, per Sezione e per categoria, degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, e degli O.A. avuti a disposizione, ivi compresi quelli che hanno operato per gli O.T.S.;</li> <li>d. una situazione riepilogativa delle gare disputate, sospese o non iniziate per varie cause che dovranno essere specificate.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 55</b> <b>Relazione di fine stagione</b> <b>INVARIATO</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 56</b> <b>Proposte di non rinnovo tessera per motivi tecnici</b></p> <p>1. I Presidenti di Sezione al termine della stagione sportiva trasmettono all'O.T.R. e all'O.T.P. una relazione con le eventuali proposte per il Non Rinnovo Tessera, debitamente motivate secondo le disposizioni di valutazione tecnica disposte dal Comitato Nazionale.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 56</b> <b>Proposte di non rinnovo tessera per motivi tecnici</b></p> <p>1. I Presidenti di Sezione al termine della stagione sportiva trasmettono all'O.T.R. e all'O.T.P. una relazione con le eventuali proposte per il Non Rinnovo Tessera, debitamente motivate secondo le disposizioni di valutazione tecnica disposte dal Comitato Nazionale.</p>

<p>2. Analoga procedura dovrà essere seguita dall'O.T.R. e dall'O.T.P. sia per confermare o meno le proposte dei Presidenti di Sezione sia per gli associati a propria disposizione trasmettendo la relazione al Comitato Nazionale.</p> <p>3. I Presidenti di Sezione, del C.R.A. e del C.P.A. dovranno adottare la proposta di N.R.T. al termine della stagione sportiva ai sensi dell'art. 51 commi 3 e 6 del Regolamento A.I.A. anche:</p> <p>a. per gli A.E. che non conseguono l'idoneità a svolgere la funzione di O.A. entro il termine indicato nell'art. 51, comma 3, del Regolamento A.I.A.;</p> <p>b. per gli O.A. che non superino o non partecipino al corso di aggiornamento per O.A.</p>	<p>2. Analoga procedura dovrà essere seguita dall'O.T.R. e dall'O.T.P. sia per confermare o meno le proposte dei Presidenti di Sezione sia per gli associati a propria disposizione trasmettendo la relazione al Comitato Nazionale.</p> <p>3. I Presidenti di Sezione, del C.R.A. e del C.P.A. dovranno adottare la proposta di N.R.T. al termine della stagione sportiva ai sensi dell'art. 51 commi 3 e 6 del Regolamento A.I.A. anche:</p> <p>a. per gli A.E. che non conseguono l'idoneità a svolgere la funzione di O.A. entro il termine indicato nell'art. 51, comma 3, del Regolamento A.I.A.;</p> <p>b. per gli O.A. che non superino <del>o non partecipino</del> al corso di aggiornamento per O.A.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 57</b> <b>Attribuzioni tecniche dell'O.T.S.</b></p> <p>Agli O.T.S. sono affidati i seguenti compiti:</p> <p>a. designazione dell'arbitro per le gare di competenza ed assegnate dal Comitato Regionale Arbitri e dal Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano</p> <p>b. designazione dell'arbitro e dell'assistente arbitrale per le gare, anche amichevoli, delegate dall'O.T.R. o da altro O.T.N.;</p> <p>c. designazione dell'O.A. e del Tutor per il controllo degli arbitri utilizzati per le gare di cui ai commi a) e b);</p> <p>d. se non rivestente la funzione di Presidente Sezionale, informare il Presidente di Sezione sull'andamento degli arbitri e degli O.A. a disposizione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 57</b> <b>Attribuzioni tecniche dell'O.T.S.</b> <b>INVARIATO</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 58</b> <b>Passaggio degli A.E. e degli O.A. a disposizione dell'O.T.S.</b></p> <p>1. I Presidenti di Sezione trasmettono all'O.T.R. e all'O.T.P., di norma, alla fine del girone di andata dei campionati di competenza e alla fine di ogni stagione sportiva, le segnalazioni riguardanti gli A.E. e gli O.A. ritenuti meritevoli di essere inseriti nel ruolo degli A.E. e degli O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. che siano stati, rispettivamente, visionati e valutati con esito positivo, secondo il disposto di cui all'art. 6.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 58</b> <b>Passaggio degli A.E. e degli O.A. a disposizione dell'O.T.S.</b></p> <p>1. I Presidenti di Sezione trasmettono all'O.T.R. e all'O.T.P., di norma, alla fine del girone di andata dei campionati di competenza e alla fine di ogni stagione sportiva, le segnalazioni riguardanti gli A.E. e gli O.A. ritenuti meritevoli di essere inseriti nel ruolo degli A.E. e degli O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. che siano stati, rispettivamente, visionati e valutati con esito positivo, secondo il disposto di cui all'art. 6.</p>

<p>2. Per ogni A.E proposto per il passaggio deve essere allegata la scheda tecnica, la scheda atletica, una foto, copia di tutte le relazioni degli O.A. ed un breve profilo delle caratteristiche attitudinali.</p> <p>Per ogni O.A. proposto per il passaggio deve essere allegata la scheda tecnica, una foto, copia di tutte le sue relazioni ed un breve profilo delle caratteristiche attitudinali.</p>	<p>2. Per ogni A.E proposto per il passaggio deve essere allegata la scheda <b>personale informatica prevista agli articoli 3 e 4 del presente regolamento</b>, copia di tutte le relazioni degli O.A. ed un breve profilo delle caratteristiche attitudinali.</p> <p>Per ogni O.A. proposto per il passaggio deve essere allegata la scheda tecnica, una foto, copia di tutte le sue relazioni ed un breve profilo delle caratteristiche attitudinali.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 59</b></p> <p><b>Disposizioni di ordine generale per l'O.T.S.</b></p> <p>1. Per quanto attiene alle designazioni degli A.E. gli O.T.S. devono tener presente che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. è vietato avvalersi, per la direzione di gare di propria competenza, di A.E. e di A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, salvo il disposto dell'art. 51;</li> <li>b. è consentita, in via di eccezione e a fronte di motivate carenze di organico, l'utilizzazione quali arbitri degli osservatori arbitrali, anche se nei ruoli degli O.A. regionali e provinciali, previa autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di competenza, purché provvisti di certificato medico di idoneità alla attività agonistica;</li> <li>c. è consentita, sempre in via di eccezione e a fronte di motivate carenze di organico, l'utilizzazione degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, a disposizione del C.R.A. e del C.P.A., salvo autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di appartenenza, per la direzione di gare di competenza;</li> <li>d. non è consentito designare A.E. dichiarati fisicamente non idonei o sospesi dall'attività;</li> <li>e. è consentito l'utilizzo di O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per la visionatura di arbitri dell'O.T.S., sempre per particolari esigenze eccezionali e previa autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di competenza.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 59</b></p> <p><b>Disposizioni di ordine generale per l'O.T.S. INVARIATO</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 60</b></p> <p><b>Disposizioni transitorie</b></p> <p>1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1°</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 60</b></p> <p><b>Disposizioni transitorie</b></p> <p>1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1°</p>

<p>luglio 2023, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi 2, 3 e 4.</p> <p>2. In fase di prima applicazione dell'art.19, comma 2 lett. e) e dell'art. 25, comma 2, lett. e) si computano le stagioni sportive di permanenza di arbitri e di assistenti arbitrali negli organici della C.A.N. A, della C.A.N. B e dalla CAN fino al 30 giugno 2021.</p> <p>3. I criteri di avvicendamento dalla C.A.N. di cui all'art.19, comma 2 lett. e) e all'art. 25, comma 2, lett. e) entrano in vigore dalla stagione 2023/2024 e, pertanto, avranno effetto sulla composizione degli organici della stagione 2024/2025.</p> <p>4. L'organico VMO, per la stagione sportiva 2023/2024, sarà determinato secondo le regole in vigore al 30.6.2023 e, per i soli eventuali posti non coperti, esso sarà integrato attraverso il corso di qualificazione VMO. A decorrere dalla stagione sportiva 2024/2025 la determinazione dell'organico medesimo avverrà esclusivamente attraverso il corso di qualificazione VMO.</p>	<p>luglio 2025, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi.</p> <p>2. In fase di prima applicazione dell'art.19, comma 2, lett. e), e dell'art. 25, comma 2, lett. e), si computano le stagioni sportive di permanenza di arbitri e di assistenti arbitrali negli organici della C.A.N. A, della C.A.N. B e dalla CAN fino al 30 giugno 2021.</p> <p><b><del>3. I criteri di avvicendamento dalla C.A.N. di cui all'art.19, comma 2 lett. e) e all'art. 25, comma 2, lett. e) entrano in vigore dalla stagione 2023/2024 e, pertanto, avranno effetto sulla composizione degli organici della stagione 2024/2025.</del></b></p> <p><b><del>4. L'organico VMO, per la stagione sportiva 2023/2024, sarà determinato secondo le regole in vigore al 30.6.2023 e, per i soli eventuali posti non coperti, esso sarà integrato attraverso il corso di qualificazione VMO. A decorrere dalla stagione sportiva 2024/2025 la determinazione dell'organico medesimo avverrà esclusivamente attraverso il corso di qualificazione VMO.</del></b></p> <p>3. Le modifiche riguardanti la C.O.N. e l'inquadramento degli osservatori arbitrali negli organici C.A.N., C.A.N. C e C.O.N. trovano applicazione dalla stagione 2026/2027. L'organico degli osservatori della C.A.N. per la stagione 2026/2027, nel numero stabilito dal Comitato Nazionale entro il 31.3.2026, sarà formato dagli osservatori della C.O.N. Professionisti secondo la graduatoria di merito sino al raggiungimento del numero dei posti disponibili. In caso di parità in graduatoria, si terrà conto della votazione conseguita in millesimi; in caso di ulteriore parità, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di preferenza:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. maggior numero di visionature effettuate in serie A;</li> <li>b. maggiore età anagrafica.</li> </ol> <p>4. Il limite di permanenza, per tutti gli arbitri effettivi, nel ruolo della C.A.N. C di cui all'art. 18, comma 2, lett. d), prima parte, si applica a tutti i nuovi immessi a</p>
--	--

<p>5. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. Professionisti all'inizio della stagione sportiva 2021/2022 si applica il limite massimo di permanenza di quindici stagioni sportive, detratti, per ciascun osservatore arbitrale, i periodi di permanenza alla C.A.N. A, alla C.A.N. B, alla C.A.N. C e alla C.A.N. già maturato al termine della stagione sportiva 2020/2021</p> <p>6. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. Dilettanti</p>	<p>partire dalla stagione sportiva 2025/2026. Il limite di permanenza nel ruolo per gli A.E. già facenti parte dell'organico della C.A.N. C alla data del 30.6.2025 e non avvicendati resterà di cinque stagioni sportive tenendo conto delle stagioni sportive di permanenza pregressa.</p> <p>5. L'organico degli osservatori della C.A.N. C per la stagione 2026/2027, stabilito nel numero dal Comitato Nazionale entro il 31.3.2026, è formato dagli osservatori della C.O.N. Professionisti non transitati nella C.A.N. e non avvicendati, oltre ad eventuali osservatori promossi dalla C.O.N. Dilettanti secondo la graduatoria di merito sino al raggiungimento del numero dei posti disponibili. In caso di parità in graduatoria, si tiene conto della votazione conseguita in millesimi; in caso di ulteriore parità, si tiene conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di preferenza:</p> <p>b) maggior numero di visionature effettuate in serie D;</p> <p>c) maggiore età anagrafica.</p> <p>6. L'organico degli osservatori della C.O.N. per la stagione 2026/2027, stabilito nel numero dal Comitato Nazionale entro il 31.3.2026, è formato dagli osservatori della C.O.N. Dilettanti non transitati nella C.A.N. C e non avvicendati, oltre ad eventuali osservatori promossi dai CRA e dai Comitati Provinciali nel numero stabilito dal Comitato Nazionale. Vengono fatte salve le dimissioni dalla C.O.N. PROF e C.O.N. DIL nel numero che è fissato dal Comitato Nazionale.</p> <p><del>5. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. Professionisti all'inizio della stagione sportiva 2021/2022 si applica il limite massimo di permanenza di quindici stagioni sportive, detratti, per ciascun osservatore arbitrale, i periodi di permanenza alla C.A.N. A, alla C.A.N. B, alla C.A.N. C e alla C.A.N. già maturato al termine della stagione sportiva 2020/2021.</del></p> <p><del>6. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. Dilettanti</del></p>
---	---

all'inizio della stagione sportiva 2021/2022 si applica il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive, detratti, per ciascun osservatore arbitrale, i periodi di permanenza alla C.A.N. D ed alla C.A.I. già maturati al termine della stagione sportiva 2020/2021.

7. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. 5 e della C.O.N. BS all'inizio della stagione sportiva 2021/2022 si applica il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive, detratti, per ciascun osservatore arbitrale, i rispettivi periodi di permanenza alla C.A.N. 5 nonché alla C.A.N. BS già maturati al termine della stagione sportiva 2020/2021.
8. Agli arbitri già inseriti nell'organico della C.A.N. 5, nella stagione sportiva 2020/2021 e transitati, all'inizio della stagione sportiva 2021-2022, nella nuova C.A.N. 5 e nella C.A.N. 5 Elite, si applica in ogni caso il limite massimo di dieci stagioni sportive di permanenza nell'organico della C.A.N. 5 Elite e della C.A.N. 5, da computarsi congiuntamente, ivi incluso il periodo di permanenza alla C.A.N. 5 già maturato al termine della stagione sportiva 2020/2021 salvo aver ottenuto la deroga di cui all'art. 26 del presente Regolamento.
9. Il Presidente dell'A.I.A., d'intesa con il Presidente Federale, adotta le modifiche e le correzioni alle presenti Norme che si rendano necessarie ai fini di coordinamento formale del presente testo.

~~all'inizio della stagione sportiva 2021/2022 si applica il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive, detratti, per ciascun osservatore arbitrale, i periodi di permanenza alla C.A.N. D ed alla C.A.I. già maturati al termine della stagione sportiva 2020/2021.~~

- ~~7. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. 5 e della C.O.N. BS all'inizio della stagione sportiva 2021/2022 si applica il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive, detratti, per ciascun osservatore arbitrale, i rispettivi periodi di permanenza alla C.A.N. 5 nonché alla C.A.N. BS già maturati al termine della stagione sportiva 2020/2021~~
- ~~8. Agli arbitri già inseriti nell'organico della C.A.N. 5, nella stagione sportiva 2020/2021 e transitati, all'inizio della stagione sportiva 2021-2022, nella nuova C.A.N. 5 e nella C.A.N. 5 Elite, si applica in ogni caso il limite massimo di dieci stagioni sportive di permanenza nell'organico della C.A.N. 5 Elite e della C.A.N. 5, da computarsi congiuntamente, ivi incluso il periodo di permanenza alla C.A.N. 5 già maturato al termine della stagione sportiva 2020/2021 salvo aver ottenuto la deroga di cui all'art. 26 del presente Regolamento~~
7. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.A.N. all'inizio della stagione sportiva 2026/2027 si applica il limite massimo di permanenza di quindici stagioni sportive senza detrazioni per i periodi di pregressa permanenza in OO.TT. Nazionali.
8. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.A.N. C all'inizio della stagione sportiva 2026/2027 si applica il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive senza detrazioni per i periodi di pregressa permanenza in OO.TT. Nazionali.
9. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. all'inizio della

stagione sportiva **2026/2027** si applica il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive **senza detrazioni per i periodi di pregressa permanenza in OO.TT. Nazionali.**

10. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. 5 e della C.O.N. BS all'inizio della stagione sportiva 2021/2022 si applica il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive, detratti, per ciascun osservatore arbitrale, i rispettivi periodi di permanenza alla C.A.N. 5 nonché alla C.A.N. BS già maturati al termine della stagione sportiva 2020/2021.

**11. Le modifiche riguardanti l'inquadramento degli osservatori arbitrali nell'organico C.A.N. 5 Élite trovano applicazione dalla stagione 2026/2027. Il numero degli osservatori arbitrali appartenenti alla C.O.N. 5 da inquadrare dalla stagione sportiva 2026/2027, nella C.A.N. 5 Élite viene stabilito in n. 40 di unità; tali osservatori sono individuati tenendo conto delle valutazioni tecniche ottenute nella stagione sportiva in corso con le modalità di cui all'art. 6, commi 14 e 15, che abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dal primo all'ultimo posto utile per la copertura del numero dei posti in organico sopra fissato e che non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2. In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito sono inquadrati in C.A.N. 5 Élite gli osservatori arbitrali che abbiano ottenuto una migliore media tra i voti ricevuti dall'O.T. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica. Il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive si computa senza detrazioni per i periodi di pregressa permanenza nella C.O.N. 5.**

**12. Al fine di ampliare l'organico degli arbitri appartenenti alla CAN 5 Élite a seguito dell'assegnazione a tale Commissione**

della competenza per le designazioni del campionato e della Coppa Italia di Serie A2 Élite, per la S.S. 2025/2026 e limitatamente alla stessa le promozioni degli arbitri dalla CAN 5 alla CAN 5 Élite sono determinate in numero di 30 unità e non avranno luogo dismissioni.

La C.A.N. 5 propone per la promozione alla C.A.N. 5 Élite gli A.E. che abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. 5 nella fascia A2 dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del suddetto numero di promozioni

La graduatoria viene stilata tra gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:

- a. aver maturato un'anzianità arbitrale a disposizione della C.A.N. 5 nella fascia "A2" di almeno due stagioni sportive;
- b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva da O.A. per un minimo di 6 volte e da componenti dell'Organo Tecnico per un minimo di 2 volte, ivi compresa obbligatoriamente, almeno una visionatura congiunta di O.A. e del componente l'Organo Tecnico, ed aver riportato una media globale finale di idoneità alla categoria superiore;
- c. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

13. Agli Arbitri inseriti nell'organico della C.A.N.5 Élite all'inizio della stagione sportiva 2025/2026 si applica il limite massimo di permanenza di sei stagioni sportive detratti i precedenti anni di inquadramento nella C.A.N. 5 Élite.

14. Agli arbitri già inseriti nell'organico della C.A.N. 5 nella stagione sportiva 2020/2021 e transitati, all'inizio della stagione sportiva 2021/2022, nella nuova C.A.N. 5 si applica in ogni caso il limite massimo di dieci stagioni sportive di permanenza nell'organico, da computarsi congiuntamente, ivi incluso il periodo di permanenza alla C.A.N. 5 già maturato al termine della stagione sportiva 2020/2021.

15. Agli arbitri già inseriti nell'organico della C.A.N. 5, nella stagione sportiva

2020/2021 e transitati, all'inizio della stagione sportiva 2021-2022 nella C.A.N. 5 Élite si applica in ogni caso il limite massimo di sei stagioni sportive di permanenza nell'organico della C.A.N. 5 Élite da computarsi dalla stagione di inserimento nell'organico della C.A.N. 5 Élite, salvo il posizionamento nelle prime 20 posizioni della graduatoria a fine della stagione sportiva, come disciplinato dall'art. 38. comma 2. lettera F, del presente regolamento.

16. Le disposizioni riguardanti la ristrutturazione della C.A.N. D e la formazione della C.A.I. di cui all'art. 1, A, lett. d; art. 6, comma 3; art. 6, comma 17; art. 14, comma 3, lett. a; art. 15; art. 15 bis; art. 18 troveranno applicazione dalla stagione sportiva 2026/2027.

17. L'organico degli arbitri effettivi C.A.N. D per la stagione sportiva 2026/2027 è formato dagli arbitri effettivi in organico della C.A.N. D nella stagione sportiva 2025/2026 non inseriti nell'organico degli arbitri effettivi C.A.N. C nella stagione sportiva 2026/2027, purché: a) abbiano maturato un'anzianità nel ruolo C.A.N. D non inferiore ad una stagione sportiva; b) abbiano diretto un numero di gare nel ruolo C.A.N. D almeno pari a dieci; c) non siano dimessi a norma dell'art. 18. In caso di parità in graduatoria, si tiene conto della votazione conseguita in millesimi; in caso di ulteriore parità, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di preferenza: a) aver diretto un numero di gare almeno pari a 10; b) minor età anagrafica.

18. L'organico C.A.I. per la stagione sportiva 2026/2027 è formato dagli arbitri effettivi in organico della C.A.N. D nella stagione sportiva 2025/2026 non inseriti nell'organico degli arbitri effettivi C.A.N. D nella stagione sportiva 2026/2027, purché non siano dimessi a norma dell'art. 18, nonché dagli arbitri promossi ai sensi dell'art. 15.

19. Ai fini di cui all'art. 18, comma 2, lett. d), prima parte, per tutti gli arbitri effettivi facenti parte dell'organico C.A.N. D nella stagione sportiva 2026/2027 non si tiene

conto dell'appartenenza al ruolo C.A.N. D nelle stagioni sportive precedenti. Per gli arbitri effettivi facenti parte dell'organico C.A.N. D, il limite di permanenza nel ruolo è pari a tre stagioni sportive.

20. Ai fini di cui all'art. 18, comma 2, lett. d), prima parte, per tutti gli arbitri effettivi facenti parte dell'organico C.A.I. nella stagione sportiva 2026/2027 non si tiene conto dell'appartenenza al ruolo C.A.N. D nelle stagioni sportive precedenti. Per gli arbitri effettivi facenti parte dell'organico C.A.I., il limite di permanenza nel ruolo è pari a due stagioni sportive.

21. Nelle more dell'entrata in vigore dell'art 6 comma 4, lettera d), Regolamento AIA, ferma la natura unitaria dell'organico della C.A.N. D, all'inizio della stagione 2025/2026 e tenuto conto delle diverse qualità tecniche degli arbitri a disposizione, la Commissione inserisce gli stessi in due fasce di merito, denominate fascia "A" e fascia "B" in funzione della categoria di prevalente impiego, sulla base delle risultanze tecniche della graduatoria finale di merito della precedente stagione, dell'esperienza tecnica maturata ed in ragione di aver diretto almeno una gara nel campionato nazionale maschile di serie D.

Dell'avvenuto inquadramento nelle predette fasce deve essere data tempestiva comunicazione per via telematica agli arbitri e per conoscenza ai Presidenti dei C.R.A., dei C.P.A. e di Sezione.

La natura unitaria dell'organico consente l'impiego degli arbitri inseriti in entrambe le fasce nella direzione delle gare di qualsiasi categoria di competenza senza necessità di alcuna formalità e sempre in ragione delle risultanze tecniche dell'attività dei singoli arbitri.

22. Ai fini di cui all'art. 6, n. 11, seconda parte, ai fini del computo dei termini di permanenza nel ruolo, non si tiene conto della permanenza nelle stagioni sportive sino al 30.6.2025.

23. Il Presidente dell'A.I.A., d'intesa con il Presidente Federale, adotta le modifiche e

	<p>le correzioni alle presenti Norme che si rendano necessarie ai fini dell'approvazione del Consiglio Federale.</p>
<p><b>NORMA PROGRAMMATICA</b>  Con successiva determinazione del Comitato Nazionale approvata dal Consiglio Federale, da assumersi entro il 31 dicembre dell'anno precedente, verrà stabilita la stagione sportiva a partire dalla quale le funzioni di VAR e AVAR saranno assicurate esclusivamente dai VMO.</p>	<p><b>NORMA PROGRAMMATICA</b>  <del>Con successiva determinazione del Comitato Nazionale approvata dal Consiglio Federale, da assumersi entro il 31 dicembre dell'anno precedente, verrà stabilita la stagione sportiva a partire dalla quale le funzioni di VAR e AVAR saranno assicurate esclusivamente dai VMO.</del></p>